

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Port Security Piombino SRLU

Indice

Parte Generale

pag. 6

Parte Speciale

“ 35

Appendice

Parte Generale

Premesse	
Quadro normativo di riferimento e “sistema normativo 231”	pag. 7
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Port Security Piombino	“ 13
L’Organismo di Vigilanza	“ 21
Il Codice Etico	“ 27
Il sistema disciplinare	“ 32
Comunicazione, informazione e formazione. Aggiornamento del Modello	“ 34

Parte Speciale

Premessa	pag.	36
Criteri generali cui si ispirano i protocolli ed i controlli a presidio	“	36
Reati ricompresi in ambito 231, condotte tali da comportare potenzialmente la commissione degli stessi ed attività a rischio reato	“	39
Protocolli e controlli a presidio relativi ai reati a maggior rischio di commissione ed alle rispettive aree sensibili	“	45
1. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	“	46
2. Reati societari	“	50
3. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	“	56
4. Acquisto di beni e servizi - Conferimento di incarichi e consulenze	“	75
5. Selezione, assunzione e gestione del personale - Delitti contro la personalità individuale	“	77
6. Delitti di criminalità organizzata	“	78
7. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali	“	80
8. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	“	83
9. Reati ambientali - Ecoreati	“	85
10. Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	“	93
Sistema disciplinare	“	97
Statuto e disciplina dell'Organismo di Vigilanza	“	106
Codice Etico	“	114

Appendice

Testo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Elenco dei reati presupposto

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi

Aree di attività a maggior rischio di commissione reati
e di infrazione al Modello/codice etico

Valutazione e valorizzazione del rischio (da 3 a 5)

Mappa dei controlli a presidio

PARTE GENERALE

Premesse

Note sull'aggiornamento del Modello

Il presente ulteriore aggiornamento si è reso necessario (dopo quello realizzato nel 2016 a seguito dell'introduzione di alcuni reati presupposto successivamente all'approvazione del Modello, con particolare riferimento alle L. 68 e 69/2016, che hanno innovato in materia di reati ambientali e di prevenzione della corruzione, sia degli intervenuti chiarimenti sull'obbligo della società di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza) a seguito dell'introduzione del reato di caporalato, previsto dall'art 603-bis c.p., inserito nel sistema 231 dalla L. 199/2016, che ha modificato l'art. 25-quinquies del decreto.

Tale reato, ancorché il rischio di commissione nella società non sia elevatissimo, è comunque da tenersi particolarmente presente nelle fasi di selezione, assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento ai trattamenti economico-normativi praticati ed agli adempimenti contributivi e assicurativi, che devono sempre rispettare rigorosamente le norme previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Quadro normativo di riferimento e “sistema normativo 231”

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, contenente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Tale norma, emanata in attuazione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

In particolare, ci si riferisce a: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Inoltre successivamente il legislatore italiano ha ratificato, con legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato

transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

La portata innovativa del Decreto in parola è di grande rilievo, in quanto pone per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano, a carico degli enti, una forma di responsabilità amministrativa, peraltro assimilabile ad una responsabilità penale, fino ad allora ritenuta esclusa sulla base dell'art. 27 Cost., secondo il quale la responsabilità penale è personale (da cui il brocardo latino *societas delinquere non potest*). Si precisa che per "enti", ai fini della norma in oggetto, si intendono: gli enti dotati di personalità giuridica, le società, le associazioni anche se prive di personalità giuridica; sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità di che trattasi nasce in caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, dei reati elencati dal decreto da parte di:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. *soggetti in posizioni apicale*: art. 5, comma 1, lettera a);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. *soggetti in posizione subordinata*: art. 5, comma 1, lettera b).

Reati previsti ex D.Lgs. 231/2001 e relativa evoluzione

Precisato che la responsabilità dell'ente si configura solo quando siano stati commessi, dai soggetti di cui sopra, solo i reati espressamente previsti dal decreto stesso e dalle successive integrazioni (e non qualsivoglia altro reato), si evidenzia che tale ambito si è venuto notevolmente ampliato nel tempo, cosicché una norma nata, in origine, al precipuo (ancorché non esclusivo) scopo di prevenire e combattere la corruzione ed i reati in materia economica e finanziaria, si è dilatata fino a ricomprendere tipologie di reato tutt'affatto diverse.

Le tipologie di reato indicate dal decreto e dalle norme che ne hanno costituito l'evoluzione successiva sono sinteticamente esemplificabili come segue:

- reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo

- reati societari, tra cui le false comunicazioni sociali
- reati in materia di corruzione tra privati
- reati in materia di criminalità organizzata
- delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- delitti contro la personalità individuale; reato di caporalato (art. 603-bis c.p.)
- reati in materia di pedopornografia
- reati di abuso dei mercati
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- alcuni reati aventi carattere transazionale
- reati in materia di antiriciclaggio e autoriciclaggio
- reati (limitatamente ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- reati in materia di diritto d'autore
- reati in materia ambientale ed i c.d. ecreati
- reati consistenti nel rendere o indurre a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- reati in materia di impiego di lavoratori extracomunitari
- reati in materia di corruzione
- reati nei confronti di minori (adescamento di minorenni)
- scambio elettorale politico - mafioso
- inosservanza delle sanzioni interdittive che siano state disposte dal giudice in applicazione del decreto.

La competenza in materia dei reati in questione ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente è demandata al giudice penale investito del procedimento relativo ai reati commessi dalla persona fisica.

In appendice al presente modello si riporta il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del decreto 231/2001 e successive integrazioni.

Sanzioni

Si riportano, in sintesi, le tipologie di sanzioni previste dal "sistema 231" (cioè dal decreto e dalle successive integrazioni apportate dal legislatore) a fronte della commissione dei reati suddetti, o del relativo tentativo.

- Sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni (da distinguersi rispetto all'eventuale risarcimento del danno) sono determinate dal giudice sulla base di un sistema di quote (da un minimo di cento ad un massimo di mille) di importo compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37 ciascuna. I criteri che presiedono alla determinazione delle quote sono: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, condotta dello stesso per eliminare o attenuare le conseguenze e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Invece, il criterio per la determinazione dell'importo delle singole quote è riferito alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

- Sanzioni interdittive. Dette sanzioni limitano in tutto o in parte l'attività dell'ente, con particolare riferimento alla specifica attività alla quale si riferisce l'illecito, possono essere inflitte esclusivamente nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, a condizione che l'ente abbia tratto profitto di rilevante entità dalla condotta criminosa di soggetti in posizione apicale o anche di soggetti sottoposto all'altrui direzione in presenza di gravi carenze organizzative che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato; esse, inoltre, hanno di regola - fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, che prevede i casi di sanzioni interdittive a carattere definitivo - carattere temporaneo (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni) e sono a loro volta classificabili come segue:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In alternativa alle sanzioni interdittive, il giudice può consentire la prosecuzione dell'attività a cura di un commissario da lui nominato.

Si precisa che le sanzioni interdittive possono essere irrogate anche in via cautelare, in presenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, e di fondati e specifici elementi

che facciano concretamente ritenere l'esistenza del pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- Confisca. Tale sanzione segue necessariamente la sentenza di condanna (art. 19).
- Pubblicazione della sentenza; trattasi di una sanzione eventuale, che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Detto tutto quanto sopra in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, ai reati che la integrano ed alle sanzioni che la assistono, si deve peraltro precisare che il Decreto in parola prevede espressamente forme di esonero rispetto a detta responsabilità (artt. 6 e 7).

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a c.d. soggetti in posizione apicale, l'esimente scatta qualora l'ente provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo del'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento (tali compiti peraltro, negli enti di piccole dimensioni, possono essere svolti dall'organo dirigente: art. 6, comma 4);
- che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

I requisiti prescritti per i suddetti modelli consistono (art. 6, comma 2):

- nell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- nella previsione di specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- nell'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- nella previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui alla lettera b), cioè dell'Organismo di Vigilanza;
- nell'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Una ulteriore garanzia rispetto all'efficacia del modello è data dalla facoltà di adottare modelli redatti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nell'ipotesi in cui invece (art. 7, comma 1) il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, sempreché l'ente non abbia adottato ed efficacemente attuato il modello di cui sopra.

A tali fini, da un lato il modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; dall'altro, perché possa dirsi che è attuato efficacemente, occorre:

- i) una verifica periodica e la modifica/aggiornamento del modello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, quando intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione, nell'attività o nell'assetto societario, oppure in presenza di innovazioni legislative sulla materia, come nei numerosi casi in cui sono stati aggiunti nuovi reati presupposto;
- ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, le principali associazioni di categoria hanno provveduto all'elaborazione dei "codici di comportamento" richiesti dal citato art. 3, comma 6.

Il primo documento, emesso da parte di Confindustria, è del marzo 2002, aggiornato con modifiche nel maggio 2004.

Il Ministero di Giustizia ha ritenuto tali linee guida adeguate al raggiungimento dello scopo fissato, rispettivamente con "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e con "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004.

Successivamente, Confindustria ha trasmesso una nuova edizione delle Linee Guida aggiornate alla luce sia dei reati successivamente introdotti dal legislatore nell'ambito "231", sia delle decisioni giurisprudenziali e degli orientamenti della dottrina, sia dell'esperienza maturata nel frattempo.

Anche altre associazioni di categoria, come l'ABI, hanno emesso linee guida relative al settore di appartenenza.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Port Security Piombino

Origine, assetto societario e organizzativo, oggetto sociale di Port Security Piombino.

Port Security Piombino viene costituita nel 2010, come articolazione organizzativa del socio unico Autorità Portuale di Piombino (oggi Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Tirreno).

L'oggetto sociale è indicato all'art. 4 dell'atto costitutivo ed all'art. 4 dello Statuto, nei quali si specifica: "1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di security per i quali all'Autorità Portuale di Piombino sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti.

2. La società non potrà svolgere la propria attività per soggetti diversi dall'Autorità Portuale di Piombino".

La societizzazione dell'attività oggi svolta da Port Security, precedentemente affidata ad istituti esterni sotto il coordinamento dell'Autorità Portuale, risponde all'obiettivo di meglio identificare ed individuare le caratteristiche tipiche delle responsabilità connaturate all'attività di vigilanza, previste dalla specifica legislazione vigente in materia. Dette attività infatti, se da un lato sono strettamente funzionali al ruolo istituzionale dell'Autorità, dall'altro sono contraddistinte da caratteristiche assolutamente peculiari, tali da consentire ed anzi da suggerire una gestione separata da quella dell'Autorità (esigenza a cui risponde la natura societaria di Port Security), ancorché, appunto, ad essa funzionale (esigenza a cui risponde la soggezione alla direzione e al controllo dell'Autorità).

Tra le principali fonti normative specificamente preposte all'attività di Port Security si citano: il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive m. e i.), con particolare riferimento agli artt. da 134 a 141; il relativo regolamento attuativo (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive m. e i.); il D.M. (Ministero dell'Interno) 15 settembre 2009, n. 154, che ha profondamente innovato il quadro normativo relativo al sistema della sicurezza nei porti.

Dal punto di vista della normativa relativa all'anticorruzione ed alla trasparenza, le fonti normative di riferimento sono le seguenti: L. 6.11.2012, n. 190, D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, D.Lgs. 08.4.2013, n. 39, determina ANAC n.8 del 17.6.2015, determina ANAC n.12 del 28.10.2015; a tali normative la società, dopo attente valutazioni, si è adeguata adottando il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, e nominando il relativo Responsabile. Da ultimo, è stato emanato il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (che tra l'altro supera l'obbligo di redazione del programma triennale per la trasparenza, integrandone però i contenuti nel

piano per la prevenzione della corruzione), delle cui prescrizioni la società tiene conto, provvedendo al relativo adeguamento.

I documenti suddetti sono stati redatti in termini coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e con il Codice Etico adottati dalla Società; a loro volta, il Modello ed il Codice Etico ne recepiscono i contenuti, che pertanto acquisiscono la stessa efficacia cogente del Modello (sempre fermo restando quanto appena precisato in ordine all'abolizione del Programma Triennale per la trasparenza).

Come detto in premessa, la conferma dell'applicabilità alla società della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, unitamente all'introduzione di nuovi reati presupposto, ha comportato la necessità di aggiornare il Modello.

Origine e metodologia.

La Società, la cui conduzione è stato fin dalla sua costituzione particolarmente ispirata a rigorosi criteri di trasparenza, anche in virtù della peculiarità del settore in cui opera e della particolare legislazione che ne regola l'attività, una volta raggiunto uno standard operativo che ha consentito di considerarla ormai "a regime", ha ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione di detti criteri anche ai fini del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'adozione di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il particolare regime in cui la Società opera per i motivi suddetti, e la spinta procedurizzazione e formalizzazione dei processi, per buona parte assimilabili - quanto meno per tutto ciò che riguarda gli aspetti decisionali e di controllo - a quelli adottati nelle amministrazioni pubbliche, è tale da facilitare la redazione del Modello; si deve presumere altresì che, dato che il Modello si cala in una realtà già fortemente orientata ad operare secondo norme, regole e procedure predefinite, sia alquanto agevole la sua applicazione, sia da parte dei vertici e degli organi sociali che da parte del personale operativo.

Si deve anche ritenere che il fatto che Port Security Piombino possa esercitare la propria attività esclusivamente in favore dell'Autorità Portuale restringa il campo dei rischi da reato astrattamente possibili, anche se proprio i rapporti tra i due enti devono essere attentamente presidiati.

La Società ha conferito un incarico ad un professionista con specifica esperienza in materia, che ha anzitutto sottoposto - sulla base dell'analisi del materiale aziendale e di

interviste mirate - il sistema di *governance*, la struttura organizzativa e le procedure ad una attenta verifica, in particolare per ciò che concerne le attività maggiormente interconnesse con i reati previsti dal Decreto in parola e dalle successive rilevanti evoluzioni legislative (attività “sensibili”), e le posizioni organizzative ed i ruoli cui le stesse sono demandate.

Ciò ha intanto consentito di effettuare una mappatura delle aree in linea teorica maggiormente a rischio di commissione di reati ex 231.

Successivamente, ci si è potuti dedicare ad una verifica prima e ad un perfezionamento poi del sistema di garanzie e controlli per la prevenzione della commissione di detti reati.

Si è pertanto proceduto a formalizzare i criteri cui, allo scopo, devono rispondere il sistema di poteri e deleghe, l’assetto organizzativo ed il sistema di protocolli e procedure.

Si è poi proceduto a prescrivere i comportamenti da tenersi, ai vari livelli, provvedendo altresì ad assistere tali prescrizioni con un sistema disciplinare che ne sanzioni le violazioni.

Su questa base si è infine passati a determinare le specifiche attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza, nonché a definire i criteri per la sua nomina e la sua composizione, il tutto in linea con le previsioni del decreto.

Da ultimo, si sono definiti i passaggi da effettuare per assicurare la diffusione del modello a tutti i livelli, sia in azienda che nei confronti dei suoi interlocutori (stakeholders), e la formazione/informazione permanente di tutti i dipendenti.

In particolare, l’attività si è sviluppata secondo le seguenti fasi di lavoro:

1. Fase di documentazione ed analisi, così articolata:
 - Colloquio preliminare con il Presidente ed Amministratore Delegato, allo scopo di prendere conoscenza della tipologia della Società, del suo assetto societario ed organizzativo e delle sue attività.
 - Acquisizione della documentazione più significativa, e relativa analisi.
 - Colloqui con il personale preposto alle posizioni chiave della Società, allo scopo sia di completare la raccolta delle informazioni che di avviare una sensibilizzazione dei responsabili.
2. Individuazione delle aree, processi ed attività sensibili, in cui è configurabile in astratto la commissione di reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001, nonché dei punti e dei meccanismi di controllo attualmente previsti.
3. Mappatura delle attività “sensibili” e “strumentali”.

4. Analisi del sistema dei controlli.
5. Individuazione delle specifiche funzioni e della composizione dell'Organismo di Vigilanza.
6. Redazione di una prima bozza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e discussione della stessa con i responsabili della Società.
7. Redazione definitiva del Modello
8. Approvazione del Modello da parte del CdA.

Dato l'inserimento, dopo la prima approvazione del Modello, di ulteriori reati presupposto nell'ambito di applicazione 231, si è reso necessario un aggiornamento del Modello stesso; detto aggiornamento tiene inoltre conto, come sopra accennato, della specifica normativa riguardante le società direttamente partecipate da società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Le componenti del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Port Security Piombino si compone di:

- una Parte Generale, nella quale si illustrano: la particolare disciplina del D. Lgs. 231/2001, le relative responsabilità, il sistema sanzionatorio e la funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; gli specifici criteri ai quali risponde il Modello della società; la natura e l'oggetto sociale di Port Security Piombino; il ruolo dell'Organismo di Vigilanza; il sistema di comunicazione e di formazione/informazione;
- una Parte Speciale, contenente i vari protocolli sulla *governance*, sulla struttura organizzativa, sul sistema di poteri e deleghe, sui processi decisionali e di controllo, sulle procedure nonché, in particolare, su specifici reati in astratto realizzabili nella società in quanto maggiormente connessi con le attività cosiddette "sensibili" (in materia di corruzione, sicurezza nei luoghi di lavori ed altri); nella Parte speciale si fa inoltre specifico richiamo alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza che riguardano specificatamente le società direttamente controllate da società o enti pubblici;
- una serie di allegati: Codice Etico, disciplina dell'Organismo di Vigilanza con i relativi criteri di nomina, le attribuzioni e la composizione, Sistema Disciplinare;

- una appendice con il testo aggiornato del D. Lgs. 231/2001, il catalogo aggiornato dei reati presupposto, un estratto delle principali norme di riferimento per l'applicazione della disciplina del decreto.

Le componenti del Modello sono illustrate di seguito nella parte generale del presente documento, quanto ai protocolli, al sistema di comunicazione ed alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, in termini di criteri di nomina e di composizione, nonché dei compiti affidati, e negli appositi documenti allegati per quanto riguarda il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare.

Nella parte speciale del presente documento sono invece riferiti i reati ricadenti sotto la disciplina del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle attività ritenute a rischio reato ed alle funzioni aziendali cui le stesse sono demandate.

La governance

La Società si è affidata ad un sistema di *governance* di tipo tradizionale, ritenuto adeguato al settore di attività ed al contesto in cui opera.

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Detti organi sono costituiti ed investiti dei poteri e delle attribuzioni di cui allo Statuto della Società.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri a lui conferiti il Presidente ed Amministratore Delegato.

Il sistema di poteri e deleghe

Deleghe e poteri di firma verso l'esterno, così come attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, sono allo stato fortemente concentrati nella figura del Presidente e Amministratore Delegato.

Ciò da un lato comporta una forte limitazione del numero dei soggetti che hanno il potere di impegnare la società verso terzi e quindi della possibilità, in astratto, di commettere reati rilevanti ex 231, dall'altro determina la necessità di uno stretto controllo da parte del CdA, del Collegio Sindacale e del Socio unico sugli atti della Società,

Si rileva anche che la concentrazione nel vertice dei poteri verso l'esterno, ed in particolare dei poteri di spesa, consente allo stesso di mantenere il controllo su tutte le operazioni.

Ai livelli inferiori sono demandate solo le prerogative strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive attività, per cui i singoli dipendenti o collaboratori non sono in grado di impegnare formalmente la Società verso i terzi, e compiono azioni (non atti in senso proprio) rilevanti verso l'esterno esclusivamente in funzione dei compiti loro demandati dall'organizzazione interna, e nell'ambito degli atti formali della Società.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le deleghe interne, esercitabili solo per quanto espressamente consentito in base ai livelli gerarchici della struttura organizzativa.

Nei fatti, si rileva che un costante sistema di reporting, a periodicità estremamente ristretta (in funzione delle attività, anche giornaliera) e secondo format standardizzati, consente il controllo delle attività e dei comportamenti rilevanti sul piano professionale posti in essere da parte dei singoli agenti in relazione alle attribuzioni ad essi conferite.

Quanto alle deleghe interne: ove si dovesse rendere necessario attribuire deleghe interne per particolari motivazioni, il conferimento avviene mediante lettera sottoscritta dall'Amministratore Delegato, e controfirmata per accettazione dal destinatario, nella quale sono espressamente e puntualmente riportati i contenuti ed i limiti della delega.

Il sistema di deleghe della società, in conclusione, consente l'agevole individuazione del delegato, del delegante e della sua legittimazione, del contenuto e dei limiti della delega (ivi compresi i limiti di valore).

Il sistema di deleghe viene rivisto, ove necessario, sulla base di:

- variazioni nell'ambito dei soggetti deleganti;
- variazioni organizzative;
- avvicendamento nei ruoli.

Rapporti con il Socio Unico

Si deve evidenziare che detto aspetto è tale da costituire, allo stesso tempo, da un lato una ulteriore garanzia di trasparenza e condivisione delle decisioni e delle azioni aziendali, dall'altra da presentare aspetti di criticità.

E' vero infatti che le decisioni più significative sono assunte dal Capo Azienda il quale, peraltro, ne riferisce in Consiglio, costituito, oltre che dallo stesso Presidente e Amministratore Delegato, da altri due dirigenti in forza all'Autorità Portuale; è anche vero che le riunioni di Consiglio coincidono, praticamente in via normale, con riunioni

dell'Assemblea, per cui di fatto si è in presenza di una presa d'atto sostanziale da parte del Socio di tutte le delibere assunte dal Consiglio.

Questo meccanismo, in astratto, fa sì che le decisioni più rilevanti assunte dalla Società in sede di CdA siano note e, in quanto non avversate, condivise dal Socio. Pertanto, la maggior snellezza connaturata alla natura privatistica, sul piano strettamente civilistico, della Società, e perciò in ipotesi costituita da minori vincoli sul piano formale rispetto alla natura pubblica del Socio, trova un suo bilanciamento nel fatto che il Socio ha la possibilità di verificare che gli atti della controllata non collidano con i principi amministrativi propri del Socio stesso. Ciò è particolarmente importante in quanto i ricavi di Port Security sono costituiti esclusivamente da conferimenti, rimborsi e pagamenti provenienti dal Socio e quindi da denaro pubblico. Questo concetto deve trovare la sua corrispondenza pratica a livello di protocolli a presidio e di controlli interni.

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa è snella e fortemente orientata alla specializzazione sull'attività che costituisce il core business, in base alla quale sono perciò individuati i ruoli di coordinamento.

L'organizzazione è descritta nell'organigramma allegato.

Le attività di staff, con particolare riferimento a quelle amministrative e finanziarie, sono invece affidate in outsourcing all'esterno.

Si può pertanto dire che, allo stato, la struttura organizzativa della società ha come obiettivi primari - nell'ambito di un quadro di compatibilità economico-finanziaria soddisfacente per il socio unico - la qualità della propria performance ed il soddisfacimento del cliente/socio.

L'assetto organizzativo da un lato facilita l'osservanza del principio di "segregazione" tra le attività, ed in particolare tra le funzioni operative e le funzioni di controllo; dall'altro, impone un sistema di controlli particolarmente attento per quanto riguarda gli aspetti decisionali, data la concentrazione verso l'alto dei poteri e delle responsabilità.

Si impone altresì un'opera tesa all'integrazione tra l'attività della società, estremamente specialistica, e le esigenze del "cliente"/socio unico, cioè tra le diverse "filosofie" cui inevitabilmente si ispirano le due tipologie di attività: integrazione realizzata attraverso la gerarchia, e cioè anzitutto per il tramite della figura del Presidente e Amministratore

Delegato il quale, in funzione della sua dipendenza gerarchica dall'Autorità Portuale e del suo ruolo svolto nella stessa, è portatore dei valori unificanti sopra delineati.

In tal modo, si tende a garantire sia una precisa definizione delle competenze e delle responsabilità, sia una conoscenza complessiva, da parte dei vari operatori, della funzionalità dell'attività della Società rispetto agli obiettivi dell'Autorità Portuale.

A valle dell'organigramma, che definisce l'assetto organizzativo della Società, le attività delle posizioni che operano sul core business sono identificate sulla base delle norme di legge vigenti in materia, che ne delineano appunto i requisiti professionali e personali, i compiti e le responsabilità.

Le procedure

Il sistema di procedure è fortemente orientato alla regolamentazione dell'attività operativa, ed in particolare all'osservanza dei principi di garanzia della qualità stabiliti dalle norme internazionali in materia.

Nella misura in cui dette procedure regolamentano aspetti connessi con attività potenzialmente a rischio reato 231, esse devono essere ritenute parte integrante del Modello.

I principi di fondo cui si ispirano dette procedure sono i seguenti:

- separazione dei compiti;
- separazione ("segregazione") delle funzioni operative da quelle di controllo, creando un "conflitto virtuoso" tra funzioni;
- verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle singole operazioni;
- documentazione dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza

La disciplina dell'Organismo di Vigilanza si riferisce anzitutto ai criteri di composizione, di nomina e di permanenza in carica dello stesso.

Inoltre, ne definisce i compiti e le attribuzioni, i rapporti con gli organi della Società, i rapporti con le strutture e con tutti gli altri soggetti.

In apposito documento del presente Modello, denominato "Statuto e disciplina dell'Organismo di Vigilanza" sono regolamentati, in relazione all'Organismo stesso, i seguenti aspetti fondamentali per il suo funzionamento: requisiti, attribuzioni, prerogative, compiti, composizione, cause di ineleggibilità, modalità di nomina, permanenza in carica, presupposti per la revoca e relative modalità, flussi informativi e documentali.

Qui si riepilogano in sintesi alcuni di tali aspetti.

Composizione, caratteristiche dei componenti e permanenza in carica

Data la snellezza della struttura della Società da un lato, e però la delicatezza delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con l'esterno, ed in particolare con il socio unico, l'Organismo di Vigilanza viene definito in composizione monocratica, e costituito da soggetto/i autonomo/i ed indipendente.

Il/i componente/i, oltre a rispondere ai requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità ed assenza di conflitto di interessi (v. Statuto e disciplina dell'Organismo di Vigilanza), riveste caratteristiche personali e professionali idonee al ruolo: deve infatti trattarsi di professionista esterno con particolare competenza giuridica, esperienza nel campo della direzione e gestione aziendale e specificatamente nei processi di controllo, e dimestichezza con la materia "231".

L'Organismo di Vigilanza resta in carica, a regime, per un triennio. In fase di prima applicazione, resta in carica fino ad un anno di calendario successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina, e così per i mandati successivi, in modo da essere sfalsato rispetto alla permanenza in carica del CdA, sempre in ossequio ai principi di autonomia e indipendenza.

Allo scopo di garantire la continuità e la pienezza della sua azione, l'Organismo di Vigilanza viene dotato di un *budget* adeguato al compito, nonché delle risorse necessarie per svolgere le attività demandategli.

Compiti e attribuzioni

Sono quelli attribuiti dalla legge, ed in particolare dall'art. 6, I comma del Decreto, secondo il quale all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento. A tale proposito, si precisa che rientrano nel Modello in senso proprio (e quindi nella sfera di competenza dell'OdV) le previsioni relative ai reati ricompresi nel D. Lgs. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo pertanto estranee a tale sfera di competenza le previsioni che prescrivano comportamenti, e prevedano sanzioni in caso di loro violazione, non riconducibili direttamente o indirettamente alla possibile od effettiva commissione di detti reati.

Tale previsione di carattere generale si estrinseca, in modo puntuale, nelle seguenti attività:

- verifica e vigilanza sul Modello, sia circa la sua idoneità a prevenire (o ad evidenziare, qualora siano posti in essere) comportamenti in contrasto con il D. Lgs. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, sia sulla sua effettiva applicazione;
- aggiornamento del Modello, in funzione di innovazioni legislative, di variazioni nell'organizzazione o nell'attività della Società, di rilevanti infrazioni al Modello o del semplice decorso del tempo;
- ricezione e valutazione delle segnalazioni ricevute in ordine a violazioni del Modello o ad osservazioni sullo stesso;
- reporting (al Consiglio di Amministrazione) circa l'attività svolta dall'Organismo, sia di carattere ordinario che a fronte di eventuali segnalazioni; nel primo caso la frequenza di informazione sarà periodica – di norma con cadenza semestrale -, nel secondo sarà tempestiva, al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti in ordine ai comportamenti difformi dal Modello eventualmente riscontrati. Inoltre altresì, con la stessa periodicità, relazioni circa la propria attività ed i relativi esiti al Collegio Sindacale. La relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale contengono il riepilogo delle attività effettuate, ai sensi di quanto sopra ed infra specificato, dall'OdV nel semestre, nonché i relativi esiti, con l'evidenziazione degli interventi che ad avviso dell'OdV si renda eventualmente necessario adottare;
- informazione e formazione sul Modello verso i soggetti tenuti all'osservanza dello stesso;

L'Organismo di Vigilanza realizza le attività sopra indicate attraverso gli strumenti e le modalità sotto riportate in via esemplificativa e non esaustiva, tenuto presente che lo esso non è dotato di poteri in senso stretto (fatti salvi quelli di carattere ispettivo), né può porre in essere direttamente attività che rientrano nella sfera degli organi di amministrazione della Società o delle sue strutture:

- effettua verifiche di carattere ispettivo, direttamente o per il tramite di strutture aziendali (non deputate a svolgere le attività oggetto di verifica), oppure tramite strutture o professionisti esterni: tali verifiche possono riguardare sia l'adeguatezza del Modello o di parti di esso (come protocolli o procedure), sia la corrispondenza dei comportamenti in relazione alle prescrizioni del Modello. Tali verifiche sono, in via normale, contenute in un programma annuale autonomamente redatto dall'OdV all'inizio dell'anno, ma possono anche essere effettuate all'improvviso e al di fuori della suddetta programmazione, ove l'OdV a suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessità. Ai fini dell'efficacia delle verifiche, l'OdV ha libero accesso alla documentazione aziendale ed ai relativi archivi, e può procedere all'audizione delle risorse aziendali che intenda interpellare. La priorità nella programmazione o nell'effettuazione di tali verifiche è data a quelle attività maggiormente sensibili rispetto ai reati presupposto "231" e quindi, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - contatti con la Pubblica Amministrazione, fruizione di finanziamenti pubblici, erogazione di contributi;
 - procedure di affidamento di attività a terzi ed esecuzione delle stesse;
 - procedure di acquisto;
 - consulenze;
 - attività di contabilità e registrazione di dati contabili, finanza e tesoreria;
 - sicurezza del sistema informatico e dei relativi accessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione interventi per l'aggiornamento o l'adeguamento del modello, verificandone poi l'effettuazione da parte della Società;
- riceve in via sistematica la documentazione riguardante gli aspetti più significativi della vita aziendale: organigrammi, ordini di servizio, estratti dei verbali di

riunione del Consiglio di Amministrazione, richieste e ottenimento di finanziamenti pubblici, erogazioni di contributi, affidamento di attività a terzi, resoconti periodici sui flussi finanziari in uscita ed in entrata;

- riceve le segnalazioni in ordine ad eventuali violazioni del Modello proponendo, sempre al Consiglio di Amministrazione, interventi a fronte di riscontrate violazioni del Modello, anche sulla base del Sistema Disciplinare. Tali segnalazioni non possono di regola essere inoltrate in forma anonima; in ogni caso, nel loro esame e nella loro trattazione l'OdV deve assicurare che vengano osservate le dovute tutele in materia di riservatezza dei soggetti interessati (compreso il soggetto che ha inoltrato la segnalazione), curando altresì che essi non possano essere sottoposti ad azioni di discriminazione o comunque lesive di loro interessi tutelati per il fatto dell'indagine dell'OdV. Le segnalazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica, all'apposito indirizzo riservato all'OdV e comunicato a tutti i soggetti destinatari del Modello. Atteso che tali segnalazioni, come sopra precisato, per essere prese in considerazione devono aver attinenza con comportamenti rilevanti ai fini dei reati "231"; in tale ambito esse possono avere per oggetto, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - carenze del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - eventuali richieste/offerte di doni (superiori al modico valore, come definito nel Codice Etico) o di altre utilità formulate a (o da parte di) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - flussi finanziari anomali rispetto alle previsioni di budget o comunque al settore di attività della Società, o alla sua attività corrente;
 - carenze nella sicurezza del sistema informatico;
 - notizie o provvedimenti in ordine ad indagini in corso che investano gli organi della Società, oppure suoi dipendenti, o comunque destinatari del Modello. Allo scopo, sono utili le richieste di assistenza legale rivolte alla Società, nei casi previsti, da dipendenti a carico dei quali sia pendente un procedimento penale;
 - disposizioni impartite da un superiore gerarchico ritenute difformi rispetto alle prescrizioni del Modello.
- propone le azioni e le modalità di informazione ai destinatari del Modello (interni od esterni che siano alla Società, come ad esempio fornitori e consulenti) circa i

contenuti dello stesso; propone altresì le azioni e le modalità di formazione al personale della Società ai vari livelli in ordine ai contenuti del Modello e alle sue eventuali evoluzioni. Tali azioni sono oggetto di verifica da parte dell'OdV circa la loro effettuazione e la loro efficacia.

L'OdV ha facoltà di utilizzare, senza alcun sindacato preventivo da parte delle strutture o degli organi di amministrazione della Società, le risorse finanziarie costituite dal budget annuale stanziato per il compimento della sua attività, ivi comprese iniziative di autoaggiornamento e di autoformazione in materia "231" (come corsi, convegni, abbonamenti).

L'OdV interloquisce, in termini di interscambio di informazioni, con gli altri organismi di controllo, e quindi in particolare, oltre che con il Collegio Sindacale, con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto stabilito dal Modello in termini di disciplina, compiti e prerogative dell'OdV, quest'ultimo stabilisce in piena autonomia, purché nell'ambito sopra delineato, le modalità pratiche relative al proprio funzionamento ed all'espletamento della propria attività, mediante la redazione di un apposito Regolamento.

Il regolamento disciplina pertanto, in sintesi, i seguenti aspetti:

- modalità di convocazione dell'OdV e condizioni di validità delle riunioni;
- modalità di verbalizzazione, tenuta dei verbali, tenuta della documentazione di pertinenza e comunque di interesse dell'OdV;
- utilizzo di eventuali strutture/risorse di supporto per le attività di cui ai punti precedenti;
- modalità di funzionamento;
- modalità di effettuazione delle verifiche;
- modalità di trattazione delle segnalazioni ricevute;
- modalità di richiesta ed acquisizione di informazioni e documentazione;
- modalità di comunicazione circa esigenze di aggiornamento del Modello;
- modalità di informazione/formazione sul Modello;
- modalità di reporting agli organi sociali, con i contenuti sopra specificati, purché rispondenti ai criteri ed alle scadenze stabiliti nel Modello. Con riferimento a quest'ultima attività, nel ribadire che il referente dell'OdV è il Consiglio di

Amministrazione, le comunicazioni con il quale avvengono di norma per il tramite del suo Presidente, si richiama la distinzione, di cui sopra, tra attività sistematica di reporting al Consiglio di Amministrazione, nonché inoltre di relazione informativa al Collegio Sindacale, entrambe con periodicità semestrale, e reporting originato, fuori da detta periodicità, da situazioni di particolare rilievo, gravità o urgenza, che rendano necessaria la tempestiva informazione del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di sua competenza. Pertanto l'OdV in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale assume le determinazioni più opportune.

Il Codice Etico

L'origine della Società, il suo oggetto sociale e le norme che la regolano, illustrate nelle pagine precedenti, fanno sì che la stessa goda oggettivamente di un *plus* in termini di eticità della propria condotta, che si estrinseca nella tendenza all'integrità dei comportamenti di tutti i suoi agenti. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il suo socio unico. Il Codice Etico contiene i principi etici cui si richiamano tutti gli atti ed i comportamenti della Società e dei suoi componenti e costituisce un riferimento per la loro azione, orientandola con forza cogente verso il rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231 e successive integrazioni e modificazioni. In questo senso, esso è parte integrante del Modello per quanto concerne le attività e le aree sensibili rispetto alla possibile commissione, in astratto, di reati "231"; parimenti, per questi ultimi aspetti l'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare i comportamenti e rilevare eventuali infrazioni, mentre infrazioni relative a comportamenti non rilevanti ai fini "231" sono, di regola, di competenza delle strutture della Società.

Tutti i soggetti che operano, a vario titolo, per la Società, sono destinatari del Codice Etico e sono pertanto chiamati ad uniformare i propri comportamenti (e a far uniformare, per quanto rientra nella loro sfera di competenza, i comportamenti di chi venga in relazione con essi per motivi legati alla Società) ai principi ed alle norme nello stesso contenuti: trattasi, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, di amministratori e sindaci, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti.

Ciò costituisce garanzia di comportamenti omogenei nella loro correttezza e trasparenza, in quanto ispirati a valori etici particolarmente elevati e condivisi, a salvaguardia sia dell'immagine della Società, sia dell'interesse dei soggetti che con la stessa intrattengano rapporti, sia in ultima analisi dell'interesse pubblico per quanto si riferisce al modo di stare sul mercato da parte della Società.

Il Codice Etico è composto da tre parti, come sotto descritte:

- Parte prima: contiene l'indicazione dei principi cui deve ispirarsi l'attività di tutti i soggetti destinatari del Codice stesso;
- Parte seconda: contiene l'esposizione dei comportamenti, promananti dall'applicazione di detti principi, da adottarsi da parte dei destinatari;
- Parte terza: enuncia le modalità finalizzate all'informazione verso i destinatari ed al controllo del rispetto del Codice da parte degli stessi.

Si riepilogano di seguito una sintesi dei contenuti del Codice Etico, ripresi e sviluppati nell'apposito documento.

Parte prima - Principi generali

Sono riportati i principi generali cui la Società si richiama nella conduzione della propria attività, nell'emanazione dei propri atti e nella gestione dei rapporti all'interno e verso l'esterno.

- Osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
- Tutela della privacy
- Sicurezza sul lavoro
- Tutela della salute
- Correttezza
- Imparzialità
- Onestà
- Integrità
- Trasparenza
- Efficienza
- Tutela degli interessi pubblici
- Valorizzazione delle risorse umane
- Lealtà
- Spirito di servizio
- Tutela della personalità individuale
- Tutela dell'ambiente.

Tali principi sono applicati nelle aree di attività della Società, quali:

rapporti con la collettività, rapporti con le istituzioni pubbliche, rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici, rapporti con operatori istituzionali nazionali ed internazionali.

Parte seconda - Norme di comportamento

A tali principi di carattere generale fanno riscontro, in chiave applicativa, le norme di comportamento dettate nei confronti delle diverse tipologie di destinatari del Modello e del Codice Etico in particolare.

Per ognuna di dette tipologie, infatti, mentre valgono in generale tutti i principi etici riportati nella parte precedente, vengono dettate norme di comportamento che rivestono una valenza specifica in funzione del tipo di attività svolta e delle responsabilità ricoperte. Nel rinviare allo specifico documento, si esemplificano le norme di comportamento più salienti per le singole categorie.

Amministratori e Sindaci

Così, ad Amministratori e Sindaci si richiede autonomia, indipendenza e correttezza nell'esercizio delle loro funzioni, come pure di essere leali verso la Società, di mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni di cui vengano in possesso nell'espletamento del loro mandato, e si astenersi dall'intervenire in atti che li vedano coinvolti da un conflitto d'interesse.

Dipendenti

I dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, alle prescrizioni contrattuali ed alle norme di comportamento previste dalle varie fonti della Società, come le procedure ed in generale tutte le disposizioni interne.

Rapporti con la P.A.

Particolari norme sono previste per quei dipendenti che, a motivo della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il divieto di effettuare nei confronti di funzionari pubblici regali oppure dazioni in denaro o sotto forma di altre utilità, nell'intento di procurare vantaggi alla Società.

Conflitti d'interesse

Anche i dipendenti, come i componenti degli Organi Sociali, sono chiamati ad evitare azioni che li vedano in conflitto d'interesse con la Società, informando contemporaneamente i superiori in ordine alla loro posizione.

Rapporti con fornitori

Anche il rapporto con i fornitori deve essere improntato a correttezza, evitando favoritismi o discriminazioni.

Gli stessi fornitori, del resto, oltre a dover possedere i requisiti di carattere professionale, commerciale ed organizzativo previsti dalle procedure, devono formalmente impegnarsi ad osservare il Codice Etico della Società, nonché, in particolare, la normativa vigente in

materia di sicurezza sul lavoro, in materia di appalti e di impiego del personale in termini di regolarità fiscale, contributiva ed in relazione alla normativa sull'immigrazione.

Controlli interni

Ognuno, in qualunque settore operi, è tenuto ad effettuare i controlli di sua competenza ed a segnalare eventuali disfunzioni, oggettive (di carattere organizzativo) o oggettive (dovute ai comportamenti) nel sistema di controllo.

Riservatezza

L'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza a motivo o in occasione della propria attività per la Società, già richiamato a proposito dei componenti degli Organi Sociali è posto anche nei confronti dei dipendenti. Tale obbligo permane anche dopo la risoluzione del rapporto.

Beni della Società

I dipendenti hanno l'obbligo di provvedere alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio aziendale, usando la dovuta diligenza nei confronti dei beni loro affidati.

Terzi Destinatari

I terzi che vengano in rapporto con la Società sono tenuti a conoscere e ad osservare, per quanto di loro competenza, il Codice Etico. Pertanto, la Società provvede a portarne a conoscenza i soggetti che con essa intrattengono rapporti, e ad inserire nei documenti di carattere contrattuale l'impegno all'osservanza dello stesso, rifiutandosi di intrattenere rapporti con chi non assuma tale impegno e prevedendo apposite clausole, anche di carattere risolutivo, per chi vi venga meno.

Rapporti con l'OdV

Particolare accento è posto anche sull'obbligo da parte dei diversi destinatari del Codice Etico di collaborare con l'Organismo di Vigilanza; in particolare i dipendenti sono tenuti a fornire all'OdV le informazioni e la documentazione richiesta, sia a trasmettere allo stesso segnalazioni in relazione a verificate infrazioni del Modello.

Ma anche gli altri destinatari sono tenuti ad informare l'OdV in relazione ad infrazioni delle quali siano venuti a conoscenza in relazione alla loro attività per (o ai loro rapporti con) la Società.

I principi e le norme di comportamento contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (l'obbligo di redazione del quale è peraltro stato abrogato con il D. Lgs. 97/2016, ed i cui principi sono integrati nel piano per la prevenzione della corruzione) adottati dalla società sono coerenti con i principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice Etico, che pertanto ne recepisce i contenuti e ad essi fa espresso rinvio.

Il sistema disciplinare

A norma del D. Lgs. 231/2001 il Modello non solo deve essere adottato, ma anche efficacemente attuato; a tale scopo, è indispensabile che esso consti anche di un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare le infrazioni alle regole contenute nelle varie parti del Modello stesso o da esso richiamate.

Vengono pertanto sanzionate condotte adottate in difformità rispetto ai principi ed alle norme di comportamento contenuti nel Codice Etico, ai protocolli ed alle procedure in quanto richiamate dal Modello, ed a maggior ragione condotte che integrino i reati ricompresi nell'ambito "231".

A seguito dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (superato dal recente D. Lgs. 97/2016 che ne integra i contenuti nell'ambito del piano per la prevenzione della corruzione), i relativi contenuti sono recepiti dal Modello, per cui sono altresì sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare del Modello i comportamenti posti in essere in contrasto con essi.

I destinatari del sistema disciplinare sono gli stessi soggetti destinatari del Modello o del Codice Etico: e cioè, componenti degli organi sociali (Amministratori e Sindaci), soggetti c.d. "apicali", dipendenti di tutte le categorie.

Per quanto riguarda i collaboratori a vario titolo, fornitori, consulenti, essi non possono, a stretto rigore, essere destinatari di sanzioni disciplinari propriamente dette. Nei loro confronti sono comunque stabilite sanzioni di carattere contrattuale, esplicitate in apposita sezione.

Per ognuna delle suddette categorie sono previste specifiche sanzioni, adeguate alla categoria di appartenenza, in caso di infrazione.

Le infrazioni previste e le corrispondenti sanzioni, nonché il procedimento di contestazione dell'addebito e di eventuale comminazione della sanzione, sono riportate nell'apposito documento, rispettivamente nelle sezioni dedicate a:

- amministratori e sindaci;
- soggetti "apicali";
- dirigenti;
- altri dipendenti.

Come detto, specifiche misure sanzionatorie sono previste a carico di collaboratori, lavoratori parasubordinati, fornitori, appaltatori e consulenti.

Le sanzioni sono graduate in proporzione alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle circostanze, dell'eventuale concorso di più soggetti, dell'eventuale recidiva.

I soggetti cui eventualmente siano comminate delle sanzioni contenute nel sistema disciplinare possono comunque opporsi o ricorrere avverso di esse, esercitando i diritti loro riconosciuti dalla legge, dai contratti o comunque da fonti normative che impegnino le parti.

Comunicazione, informazione e formazione. Aggiornamento del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la Società provvede alla diffusione dello stesso tra tutti i suoi destinatari - componenti degli organi sociali, soggetti "apicali" dipendenti a tutti i livelli, collaboratori, lavoratori parasubordinati, fornitori e consulenti - di regola mediante consegna di una copia o, qualora ciò sia disagiata dal punto di vista logistico, mediante la messa a disposizione di una copia completa.

Provvede inoltre a consegnare copia del Codice Etico a collaboratori e fornitori, ed in generale ai terzi destinatari, richiedendo agli stessi l'impegno all'osservanza e comunicando le sanzioni connesse all'eventuale violazione da parte loro dei principi e delle norme di comportamento ivi contenuti.

Il Codice Etico è inoltre integralmente pubblicato sul sito internet della Società, unitamente ad una sintesi del Modello.

Fermo restando quanto sopra, la Società cura la sistematica informazione e formazione di tutto il proprio personale in ordine ai contenuti del Modello, realizzando iniziative mirate in funzione della categoria di appartenenza e del ruolo ricoperto, e verificandone l'efficacia in termini di apprendimento dei contenuti del Modello da parte dei destinatari di dette iniziative.

Cura altresì, con gli stessi mezzi di cui sopra, l'informazione e la formazione accurate e tempestive degli aggiornamenti del Modello o di parti di esso che intervengano nel tempo, successivamente alla sua adozione, in base alle segnalazioni all'uopo fornite dall'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

Premessa

Preliminarmente, si precisa che in appendice al presente documento è riportato l'elenco di tutti i reati ricompresi in ambito 231.

Con specifico riferimento a Port Security, in base all'analisi organizzativa effettuata ed alla mappatura delle aree di rischio, si è provveduto ad individuare sia i reati riguardo ai quali sussiste, in astratto, un maggior rischio di commissione in funzione dell'attività della società, sia le aree di attività nelle quali il rischio di commissione di detti reati è maggiore.

A detti reati sono dedicate le sezioni che compongono la presente parte speciale, contenenti ciascuna i protocolli, le prescrizioni ed i controlli a presidio ritenuti idonei allo scopo di prevenire la commissione di detti reati.

Tali protocolli e punti di controllo, e soprattutto i criteri che ad essi sovrintendono, sono stati comunque elaborati allo scopo di prevenire, in generale, tutti i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Essi sono definiti in funzione dell'oggetto, dell'organizzazione e dell'attività aziendale, e ad essi devono uniformarsi le procedure e le prassi formalizzate e non, ed attenersi le attività ed i comportamenti degli organi sociali, del Vertice e dei dipendenti di Port Security, ed in generale di qualsivoglia soggetto che agisca in nome e/o per conto della società.

Criteri generali cui si ispirano i protocolli ed i controlli a presidio

Segregazione delle funzioni/attività

In generale, nonostante la dimensione aziendale, è necessario che, compatibilmente con l'assetto organizzativo, le attività operative siano il più possibile separate dalle attività di controllo e dalle relative responsabilità.

Ciò vale per quanto riguarda sia le attività operative che le attività amministrative, fermo restando che ogni agente è responsabile di assicurare la correttezza delle attività svolte e dei dati forniti nelle fasi lavorative di propria competenza.

Con particolare riferimento ad attività amministrative e finanziarie, che vedono l'affidamento ad uno studio esterno, è previsto quanto segue:

- incassi:
 - le attività di fatturazione devono sempre corrispondere agli incassi ricevuti ed alle relative fonti contrattuali
 - devono avvenire secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalla legge
- pagamenti:

- devono avvenire sempre sulla base di impegni contrattuali formalizzati
- devono corrispondere quanto all'importo agli impegni di spesa a monte
- possono essere effettuati solo a seguito di verifica dell'effettiva acquisizione da parte della società del bene o del servizio acquistato
- devono essere effettuati secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalla legge.
- attività contabili:
 - devono seguire i corretti principi contabili e le norme di legge
- attività relative al bilancio:
 - i dati devono essere verificati e controllati quanto alla loro veridicità e correttezza
 - il bilancio è formato sulla base dei corretti principi contabili e delle norme civilistiche
 - è previsto il controllo incrociato ("conflitto virtuoso") tra i dati contabili forniti dalla società allo studio esterno e la predisposizione del bilancio, delle situazioni intermedie e previsionali da parte dello stesso studio.

Sistema di poteri e deleghe e poteri di firma verso l'esterno:

Il rispetto del sistema di poteri e deleghe deve essere assoluto e inderogabile. Non sono ammesse ratifiche successive, se non nei casi eccezionali di imminente pericolo, ad esempio per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori o di terzi, o comunque in situazioni eccezionali di conclamata urgenza e/o gravità.

Tracciabilità in generale ed, in particolare, relativa a: processi documentali finalizzati a decisioni, emanazione di atti, compimento di atti rilevanti verso terzi o verso il personale, espletamento delle attività previste dall'oggetto sociale:

I processi che hanno come finalità l'adozione di atti o l'assunzione di decisioni che comportano impegni di spesa o comunque previsione o possibilità di oneri economici per la società, o modificazioni nella posizione di dipendenti o collaboratori della società, purché in applicazione del sistema di poteri e deleghe, devono sempre possedere il requisito della tracciabilità.

A tal fine si procede a corredare questi atti con la documentazione su cui si basano. A titolo esemplificativo si riportano due fattispecie particolarmente delicate ai fini 231:

- al processo di controllo e liquidazione fatture deve accompagnarsi la verifica (e l'archiviazione) della relativa documentazione contrattuale o comunque della documentazione dalla quale è scaturito l'impegno;

- ai processi di pagamento o di incasso deve accompagnarsi la verifica (e l'archiviazione) dei relativi documenti contrattuali.

Devono comunque essere tracciabili tutti i procedimenti relativi a:

- rapporti con esponenti della PA
- richieste di offerta;
- acquisti, appalti e conferimento di incarichi;
- selezione di personale e assunzioni;
- elaborazione di situazioni contabili, economiche e finanziarie;
- fatturazione;
- pagamenti;
- incassi;
- attività di gestione del personale che abbiano esiti modificativi di situazioni dei lavoratori;
- formazione dei documenti contabili;
- elaborazione ed approvazione del bilancio, delle situazioni infraannuali, delle situazioni previsionali;
- contenziosi giudiziali e stragiudiziali, fiscali e amministrativi
- ogni attività comunque rilevante verso terzi, verso dipendenti o verso il socio unico.

Reporting e registrazione delle principali attività

Le attività a maggior rischio 231, o comunque a rischio di infrazione del Modello, di cui alla griglia in calce al presente documento, sono soggette a reporting alle istanze gerarchiche superiori ed a registrazione scritta, sempre ai fini della tracciabilità; tale registrazione riporta gli elementi soggettivi ed oggettivi più significativi dell'attività, il relativo esito e gli elementi per risalire agevolmente alla relativa documentazione ufficiale.

A titolo esemplificativo, sono soggette a registrazione le seguenti attività:

- rapporti con la P.A. (ivi compresa la magistratura ordinaria, contabile e amministrativa)
- rapporti con il socio unico
- attività di security nelle quali consiste il core business della società
- acquisti, appalti, conferimento di incarichi
- attività di gestione del personale che diano luogo ad assunzioni o a modifiche della posizione individuale e/o collettiva di lavoratori
- attività correlate alla sicurezza dei luoghi di lavoro

- attività in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali
- eventuali contenziosi.

Reati ricompresi in ambito 231, condotte tali da comportare potenzialmente la commissione degli stessi ed attività a rischio reato

Di seguito, viene riportata una analisi dei reati ex 231 maggiormente a rischio di commissione nella società, con la sintetica indicazione delle condotte che li integrano, in relazione alle attività aziendali. Ad essi vengono poi dedicati, sempre nella presente parte speciale, apposite sezioni riportanti protocolli, prescrizioni e controlli a presidio.

In calce al presente documento viene infine riportata una griglia nella quale sono schematicamente indicate le attività aziendali, i relativi rischi di reati ex 231 e di infrazioni al codice etico, nonché i relativi controlli a presidio per la prevenzione di detti rischi e/o per l'individuazione delle condotte a rischio reato. Essendosi proceduto, in fase di analisi, a classificare le attività a rischio con valori da 1 a 5, la griglia riporta i presidi ed i controlli relativi alle aree di attività per le quali sussista un rischio reato da 3 a 5, dovendosi ritenere per le altre aree sufficienti le garanzie fornite dalla normale organizzazione della società.

Reati contro la Pubblica Amministrazione: nozioni di carattere generale.

Si tratta della tipologia di reati più significativa nella prima stesura del D. Lgs. 231/2001, tanto da costituire, in origine, quasi la ratio principale della norma.

Detti reati sono riportati in dettaglio nella specifica sezione della presente parte speciale.

Come noto, l'ambito di applicazione del Decreto si è successivamente ampliato in misura rilevante; i reati contro la P.A., peraltro (previsti soprattutto dagli artt. 24 e 25 del Decreto), rimangono tra i più significativi; con riferimento a Port Security, dato che il cliente della società è unico, i rischi teorici di commissione di detti reati sono riferibili soprattutto a quei rapporti con la PA che siano finalizzati all'ottenimento di licenze o finanziamenti, o relativi ad adempimenti (fiscali, contributivi, ecc). Sono in astratto da considerare anche i reati relativi ai rapporti con la magistratura.

Tali rapporti costituiscono aspetti sensibili ai fini del Modello, e ad essi è quindi dedicata, oltre alla specifica sezione, una attenta previsione delle regole di comportamento (nel Codice Etico), nonché un puntuale e sistematico monitoraggio.

Ai fini dei reati di che trattasi, la P.A. è costituita sia da soggetti pubblici (in primis da enti pubblici, come l'amministrazione dello Stato e le amministrazioni degli Enti locali: regioni, province, comuni) che, in misura minore, da soggetti privati ma soggetti a disciplina di diritto pubblico (come

ad esempio società miste, soggetti con funzioni di stazione appaltante di attività o lavori pubblici), ed in generale da quei soggetti che svolgono funzioni pubbliche direttamente in base alla loro natura istituzionale o in sostituzione della pubblica amministrazione.

Particolare rilevanza rivestono due figure: il “pubblico ufficiale” e l’”incaricato di pubblico servizio”.

Per “pubblico ufficiale” si intende “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*” (art. 357 c.p.); per quanto riguarda quest’ultima, la su richiamata norma precisa che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

La figura di incaricato di pubblico servizio è definita (art. 358 c.p.) come quella che svolge “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

La distinzione di fondo tra le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, in sintesi, si basa sulla distinzione tra la pubblica attività svolta da quest’ultimo, e l’esercizio di un vero e proprio potere da parte del primo, e deve essere apprezzata in termini dinamici, cioè in relazione alla fattispecie concreta, piuttosto che in termini statici, in base alla mera appartenenza ad una determinata categoria.

Le attività potenzialmente a maggior rischio rispetto ai reati nei confronti della PA sono:

- eventuali richieste di finanziamento pubblico o di intervento pubblico (licenze, concessioni ecc.), per quanto riguarda la possibile commissione di reati di corruzione nei confronti di soggetti appartenenti alla PA;
- gestione del personale, con riferimento, ad es., sia al rischio di assunzioni, interventi retributivi o promozioni per compiacere funzionari pubblici, sia al rischio di corruzione nel caso di ispezioni o rilievi da parte di enti previdenziali, fisco ecc.
- quella amministrativa, nella stessa ipotesi di cui sopra, nei confronti del fisco o di altra autorità o ente pubblico;
- eventuali controversie sia con la PA che con privati;
- relazioni esterne per omaggi e spese di rappresentanza verso enti pubblici.

Il rischio reato rispetto alle fattispecie suddette da parte dei soggetti apicali consiste teoricamente nelle seguenti possibili condotte:

- effettuazione in proprio delle attività delittuose;
- istigazione dei collaboratori al compimento delle stesse;
- mancato controllo sulle possibili condotte delittuose da parte dei collaboratori.

La condotta in generale da adottarsi, e fermo restando quanto riferito nella specifica sezione, consiste nel rendere tracciabili detti rapporti, mediante:

- partecipazione, ove possibile compatibilmente con gli organici e l'assetto organizzativo, in almeno due persone
- attività di reporting da parte di personale soggetto all'altrui direzione e controllo
- conservazione degli atti ai fini della tracciabilità
- relazione in CdA da parte dei soggetti apicali.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'attività nella quale potenzialmente possono crearsi i presupposti per la commissione di detto reato è essenzialmente quella degli appalti; tale strumento, peraltro, è utilizzato con moderazione da Port Security, ed è comunque regolato da apposita procedura.

All'argomento è dedicata apposita sezione, alla quale si rimanda.

Comunque, sul piano pratico si deve ritenere necessario prevedere ed effettuare, nell'ambito dei normali controlli sull'impiego del personale da parte dell'appaltatore, controlli ad hoc mediante i quali verificare la regolarità del personale utilizzato da quest'ultimo.

Ricettazione e riciclaggio

Le premesse per la commissione di detti reati, introdotti in ambito 231 a fine 2007, possono in astratto verificarsi nell'ambito delle attività amministrative e finanziarie, nelle quali quindi sono istituiti i necessari presidi, che consistono anzitutto in:

- pagamenti effettuati e ricevuti solo tramite bonifico bancario; qualora tali operazioni, per qualsivoglia motivo, debbano essere effettuate con altri mezzi (purché compatibili con le vigenti norme di legge in materia), se ne darà conto con adeguata documentazione;
- verifica ed archiviazione, a fronte delle suddette operazioni di pagamento ed incasso, di tutta la documentazione che di dette operazioni costituisce presupposto;
- controllo di congruenza tra incassi/pagamenti rispetto alle relative causali ed ai relativi importi.

All'inizio del 2015 è stato inoltre introdotto il reato di *autoriciclaggio*, che consiste nel reimpiego di poste o somme dolosamente occultate. Il rischio di commissione di detto reato è particolarmente elevato: si rimanda pertanto a quanto previsto nella specifica sezione.

*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. lgs. 231/01)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590, 3° c., c.p.).*

Si versa in tali fattispecie in caso di mancata adozione, inosservanza, omesso controllo circa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, a seguito delle quali si determinino le conseguenze di cui in rubrica.

I detentori delle deleghe in materia di sicurezza possono incorrere, in funzione delle rispettive competenze e responsabilità, in detti reati essenzialmente per:

- mancata predisposizione dei documenti prescritti (es. DVR, DUVRI);
- mancato rilascio delle deleghe in materia di sicurezza;
- mancata predisposizione di adeguati presidi in materia a fini di prevenzione;
- mancata predisposizione di adeguati sistemi di controllo e di un adeguato sistema di reporting.
- mancato o inadeguato esercizio delle deleghe in materia;
- mancato controllo sull'efficacia dei presidi;
- mancato rispetto delle norme da parte dei collaboratori;
- mancata presa in carico di problematiche riscontrate.

Gli operativi possono incorrervi per:

- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- mancato utilizzo dei DPI;
- mancata segnalazione di problematiche riscontrate.

Reati informatici

L'attività è svolta in outsourcing a cura delle strutture del socio unico. Nella specifica sezione sono riportati i protocolli ed i controlli a presidio. Inoltre, nella griglia riportata in calce alla presente parte del Modello sono state riportate le modalità teoriche di commissione ed i relativi presidi.

Reati in materia di criminalità organizzata (associazione a delinquere),

Anche a detti reati è dedicata apposita sezione, ancorché il rischio di commissione in concreto non risulti particolarmente elevato.

Anche a tale proposito, comunque, i protocolli ed i controlli a presidio seguono i criteri generali della tracciabilità, della segregazione dei compiti tra esecuzione e controllo, del rispetto del sistema di poteri e deleghe e delle procedure.

Istigazione a non rendere testimonianza o a rendere falsa testimonianza al magistrato

Non si è ritenuto di dedicare una apposita sezione a questo reato specifico, essendo sufficiente seguire i suddetti criteri generali ed, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto a chiunque, in qualsiasi posizione operi all'interno della società ed in particolare ai superiori, di fornire ai testi indicazioni di alcun genere, che non si limitino ad una oggettiva ricostruzione dei fatti;
- è fatto divieto a chiunque, in qualsiasi posizione operi all'interno della società ed in particolare ai superiori, di frapporre ostacoli alla possibilità di recarsi a testimoniare da parte di soggetti operanti nella società o per conto della stessa, fatte salve circostanze di particolare gravità e/o imprevedibili.

Reati di proprietà industriale e di diritto d'autore

Si ritiene che la commissione di tali reati, introdotti con le L. 94/2009, 99/2009 e 106/2009 sia difficilmente compatibile con la tipologia dell'attività svolta da Port Security, per cui non si è ravvisata la necessità di prevedere particolari protocolli e punti di controllo in merito.

Tali reati sono comunque, per completezza, riportati nel catalogo dei reati rilevanti ai fini 231 in appendice al presente Modello, in modo che tutti i destinatari del Modello stesso siano resi edotti circa la responsabilità che l'eventuale commissione di questi reati comporterebbe in capo alla società.

Reati ambientali

Questa tipologia di reati è, in concreto, di difficile commissione data l'attività della società, che ha un impatto minimo sull'ambiente. Per le parti comunque in astratto a rischio reato, si veda l'apposita sezione nella presente parte speciale.

Si cita infine, per completezza, un ulteriore reato espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2001, "secondario" rispetto agli altri reati in quanto possibile solo a seguito della commissione e dell'accertamento giudiziale di altro reato ex 231:

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001)

Tale reato consiste infatti nella non osservanza degli obblighi o divieti stabiliti a seguito dell'irrogazione di una sanzione ex 231.

In calce all'elenco dei reati la cui commissione può essere ritenuta a maggior rischio, si precisa altresì che le condotte poste in essere in difformità del Modello, anche qualora non dovessero integrare gli estremi dei reati ex 231, possono costituire infrazione al Modello stesso, ed essere pertanto soggette alle sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello.

Inosservanza del Codice Etico

Trattasi di infrazione che non costituisce di per sé, ovviamente, un reato, e che può o meno tradursi nella commissione di un reato ex 231.

Il Codice Etico, infatti, contiene principi e norme di comportamento che, se disattesi, possono solo in alcuni casi dar luogo alla commissione di uno o più di detti reati.

Come si è detto, il Codice Etico è considerato parte integrante del Modello per le parti in cui riguarda la possibile commissione, in astratto, di reati a rilevanza 231.

Da ciò consegue che:

- i presidi ed i controlli del modello sono finalizzati, oltre che alla prevenzione ed alla rilevazione di reati ex 231, anche alla prevenzione ed alla rilevazione di condotte in contrasto con il codice etico per le parti riconducibili a reati presupposto ex 231;
- tali condotte sono di per sé soggette alle sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello;
- tali condotte rientrano nella sfera di competenza dell'organismo di vigilanza, dovendosi invece ritenere che condotte in contrasto con il codice etico che non siano riconducibili a reati presupposto ex 231 rientrino nell'ordinario potere disciplinare del datore di lavoro;
- il fatto che tali condotte possano, qualora non integrino direttamente gli estremi di un reato ex 231, favorire indirettamente o costituire il presupposto per la commissione di uno o più reati ex 231, costituisce aggravante ai fini dell'individuazione della sanzione.

**Protocolli e controlli a presidio relativi ai reati a maggior rischio di commissione ed alle
rispettive aree sensibili**

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La materia, e conseguentemente l'elenco dei relativi reati-presupposto compresi nel perimetro 231, hanno recentemente subito una profonda revisione rispetto alle precedenti versioni del decreto, soprattutto a seguito della L. 190/2012.

Particolarmente delicato è, alla luce di detta legge e delle varie circolari interpretative, in primis quella emanata dalla Civit, il tema circa il livello di osservanza dovuto da parte della società alle disposizioni relative alla redazione del piano triennale anticorruzione ed alla nomina del responsabile anticorruzione.

Dopo l'entrata in vigore della legge la società ha assunto in proposito una delibera (la n.1/2014), in base alla quale, alla luce della normativa vigente ed in attesa di un più chiaro quadro legislativo, avrebbe allo stato applicato le prescrizioni della L. 190/2012 per quanto riguarda l'art.1, commi da 15 a 33.

Successivamente, la società ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (peraltro oggi superato dal D. Lgs. 97/2016), ed ha nominato il relativo Responsabile. I suddetti piani sono stati, anteriormente all'approvazione, sottoposti ad una verifica di congruenza e coerenza con il Modello e con il Codice Etico; pertanto, ai relativi contenuti il Modello fa espresso rinvio anche per quanto riguarda le conseguenze sul piano disciplinare in caso di inosservanza.

Deve inoltre ricordarsi che il Modello non può prescindere dalla natura giuridica del socio unico, che a suo tempo si era adeguato a detta normativa.

Il socio unico, sul presupposto della propria natura pubblicistica, ha altresì adottato il codice di comportamento dei dipendenti e applicato le norme sulla trasparenza.

Si ritiene pertanto che anche i documenti approvati dal socio unico, cui quelli approvati da Port Security si ispirano e con i quali sono coerenti, costituiscano un preciso riferimento da parte di Port Security per quanto riguarda gli atti, le condotte in termini di trasparenza e di contrasto alla corruzione, i comportamenti dei dipendenti e verso i dipendenti, ovviamente in quanto applicabili e compatibili con la snellezza della struttura e con il suo oggetto sociale.

Ciò posto, si passa ad elencare ed illustrare i reati previsti dal decreto in tema di rapporti con la PA, allo scopo di porre le condizioni per prevenire la loro commissione da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello.

Detti reati sono previsti soprattutto negli artt. 24 e 25 del decreto, riguardanti rispettivamente "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e “Concussione e corruzione”.

Di seguito l’elenco dei principali (l’elenco integrale ed i relativi testi sono riportati in appendice):

- art. 316-bis c.p.: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea
- art. 316-ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- art. 640-bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-ter c.p.: frode informatica
- art. 318 c.p. e seguenti: le varie fattispecie di corruzione
- art. 319-ter c.p.: corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 322 c.p.: istigazione alla corruzione
- art. 317 c.p.: concussione
- art. 322-bis c.p.: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.

Sono già state fornite, nel documento di sintesi della parte speciale, le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Nella presente sezione, si aggiungono alcuni elementi conoscitivi in relazione alla pubblica amministrazione e ad altri soggetti che, pur non avendo natura pubblicistica, potrebbero costituire dei veicoli per la commissione di reati verso la PA.

Non è reperibile, nel nostro ordinamento, una definizione di pubblica amministrazione univoca.

Si può pertanto dire che costituiscono la pubblica amministrazione lo stato e gli enti pubblici che siano deputati all’espletamento di funzioni di carattere legislativo, amministrativo e giudiziario sulla base di fonti normative di diritto pubblico.

Sul piano pratico, si tratta certamente degli enti preposti all’amministrazione dello stato, degli enti locali (regioni, province, comuni), delle varie istanze giurisdizionali (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile).

Si precisa che, sulla base dell’esperienza pratica e giurisprudenziale, è ormai acquisito il concetto che reati nei confronti della PA possono essere compiuti con l’intermediazione di soggetti privati, attraverso la costituzione di fondi utilizzabili poi nei confronti di soggetti della PA. Anche tali

rapporti, come acquisto di beni e servizi, erogazione di contributi, costituiscono pertanto attività sensibili agli effetti dei reati previsti nella presente sezione.

Aree di attività sensibili

Le attività sensibili, così come emerso dall'analisi, ai fini dei reati nei confronti della PA sono pertanto le seguenti:

- aree di attività deputate ai c.d. processi di provvista: pagamenti e incassi; acquisto di beni e servizi; conferimento di incarichi; assunzione di personale; promozioni/incentivi/aumenti discrezionali erogati a dipendenti; erogazioni a titolo di contributi o liberalità; omaggi; spese di rappresentanza. Tutte queste attività, infatti, sono in astratto suscettibili di procurare provviste di danaro/favori da destinarsi a soggetti della PA rilevanti ai fini dei reati della presente sezione;
- richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze;
- verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di organi ed enti a ciò deputati, in materia di assunzioni, sicurezza sui luoghi di lavoro, fiscale, contributiva, di impiego di cittadini di paesi terzi.

Controlli a presidio

Quanto ai c.d. processi di provvista:

- è richiesto il rispetto del sistema di poteri e deleghe
- è richiesto il rispetto delle prescrizioni del Modello in materia di incassi e pagamenti
- è richiesto il rispetto della procedura relativa all'acquisto di beni e servizi, riferita anche al conferimento di incarichi
- per quanto riguarda le erogazioni liberali e di contributi, è richiesto il rispetto del sistema di poteri e deleghe nonché la verifica dell'inerenza con l'oggetto sociale del soggetto a favore del quale avviene l'erogazione e della limitazione dell'importo
- per gli interventi relativi al personale, è richiesto il rispetto delle norme contrattuali e, in caso di interventi discrezionali (peraltro allo stato non usuali), del sistema di poteri e deleghe
- per le assunzioni (fermo restando l'approfondimento in corso circa l'obbligatorietà delle norme in tema di trasparenza), è comunque richiesto il rispetto del sistema di poteri e deleghe, della tracciabilità del procedimento, della conservazione degli atti.

Quanto alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze;

- è richiesto il rispetto del sistema di poteri e deleghe
- è richiesta la tracciabilità del processo istruttorio e decisionale che ha generato la richiesta
- è richiesta la conservazione dei relativi atti
- è richiesto un reporting formale sui contatti con i competenti esponenti della PA.

Quanto a verifiche e ispezioni:

- è richiesto il rispetto del sistema di poteri e deleghe
- è richiesta l'individuazione, formale e tracciabile, dei soggetti aziendali deputati a detti rapporti
- è richiesto un reporting formale sui contatti con i soggetti verificatori e sugli esiti della verifica/ispezione.
- ove trattasi di verifiche sul trattamento e smaltimento dei rifiuti, si rimanda alle prescrizioni di cui alla sezione relativa ai reati ambientali.

Per tutti i reati di cui alla presente sezione, si richiede l'osservanza del codice etico, ed in particolare delle norme comportamentali relative a regasli, omaggi ed ogni altra forma di potenziale compiacimento verso soggetti rilevanti della PA.

2. REATI SOCIETARI

I reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001

Preliminarmente, si riporta di seguito il catalogo dei principali reati presupposto previsti dall'art. 25-ter (per l'elenco completo ed i relativi testi v. in appendice).

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)¹
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 e 173-bis del d.lgs. n. 58/1998)².

La L. 68/2015 ha recentemente introdotto modifiche al reato di false comunicazioni sociali. Si veda in proposito quanto riportato sull'argomento alla fine della presente sezione.

Attività sensibili

1. Fattispecie riferita solo a società quotate nei mercati regolamentati.
2. La L. 28.12.2005 n. 262 ha abrogato l'art. 2623 c.c. relativo al falso in prospetto, che costituiva uno dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ed ha introdotto l'art. 173-bis nel Testo Unico Finanziario, il quale non è però richiamato nel d.lgs. 231/2001: si ritiene pertanto che, allo stato, il suddetto art. 173-bis non costituisca, a differenza dell'abrogato art. 2623 c.c., un reato presupposto ex D. Lgs. 231/2001: si ritiene che si sia così creato un vuoto legislativo, che potrà eventualmente essere colmato solo da un successivo intervento del legislatore.

Le aree di attività sensibili, nell'ambito delle quali è cioè astrattamente possibile la commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, sono individuate come di seguito.

- **Predisposizione, redazione e approvazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali.** Tali attività sono svolte in outsourcing da parte di studio esterno, il quale è pertanto tenuto all'osservazione dei protocolli specifici e, più in generale, delle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento alle attività oggetto dell'incarico. Le attività in questione consistono nella raccolta ed elaborazione dei dati contabili provenienti dalla società, per la formulazione dei vari documenti previsionali e consuntivi: bilancio e conto economico annuale, situazioni consuntive infra annuali, budget annuale.

Esse sono regolamentate quanto alle modalità di redazione ed ai relativi livelli di responsabilità; sono predisposte secondo corretti principi contabili; hanno i requisiti della tracciabilità e della trasparenza; la relativa documentazione è accuratamente conservata in appositi file cartacei o informatici, comunque aventi forma scritta, talché sia sempre possibile il riscontro tra i documenti ufficiali e la documentazione di supporto sulla base della quale gli stessi sono stati redatti; tutto l'iter di elaborazione, comprese le fasi di approvazione, avviene nel rispetto delle norme di legge, delle previsioni statutarie e del sistema di poteri e deleghe.

Ogni eventuale modifica dei dati contabili deve essere adeguatamente motivata, documentata per iscritto e autorizzata dal vertice della società.

E' pertanto assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni.

- **Rapporti con il socio unico, con la società di revisione e con il Collegio Sindacale.** Ci si riferisce a tutte quelle attività e adempimenti espletati a cura degli organi e delle strutture della società e dell'outsourcer con le quali si forniscono al socio ed agli organi di controllo la documentazione e le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni di controllo secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Tali rapporti sono regolamentati quanto: ai soggetti a ciò abilitati, alle modalità di rapporto, che devono comunque ispirarsi alla massima collaborazione e trasparenza, alla conservazione dei libri obbligatori, all'adozione di misure di sicurezza per la limitazione all'accesso di tale documentazione.

- **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dei CdA e delle assemblee:** l'attività in esame comporta: l'individuazione preventiva dei soggetti responsabili delle varie fasi, la

regolamentazione delle modalità e della tempistica di informazione e di predisposizione della documentazione, da parte sia delle funzioni aziendali competenti che da parte dell'outsourcer, necessarie per le deliberazioni di competenza.

E' alquanto frequente che le assemblee si tengano in concomitanza dei CdA, il che costituisce un ulteriore strumento affinché l'assemblea, al di là delle occasioni disciplinate dalla legge, sia comunque informata circa le decisioni del CdA.

- **Gestione degli utili e delle riserve, operazioni sul capitale:** il processo consiste in tutte quelle attività finalizzate a gestire e formalizzare le operazioni sui risultati di esercizio e sul capitale. Sono preventivamente individuati i ruoli preposti alla predisposizione della documentazione, all'assunzione delle decisioni, al controllo della relativa correttezza e conformità alle norme di legge, alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione.

Con riferimento a tutte le aree di attività suddette, in considerazione della loro delicatezza, sono scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni, che costituiscono altrettanti punti di controllo per la verifica della correttezza dei relativi processi:

- Tracciabilità. Tutti le fasi dei processi devono essere tracciabili: la documentazione deve essere predisposta per iscritto e correttamente conservata, a cura dei soggetti all'uopo preventivamente individuati ed espressamente incaricati/autorizzati.
- Segregazione dei compiti. Sono individuate le figure deputate a predisporre le informazioni e la documentazione, quelle deputate all'assunzione di decisioni e quelle deputate al controllo.
- Osservanza del Codice Etico. E' richiesta l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e controllo delle attività di cui al presente protocollo delle norme del Codice Etico di pertinenza. La relativa inosservanza è sanzionata in base al sistema disciplinare del Modello.
- Rispetto del sistema di poteri e deleghe. Tutte le attività di cui al presente protocollo sono demandate alle singole figure che in esse intervengono nella più stretta osservanza del sistema di poteri e deleghe della società e dei ruoli formalmente attribuiti alle singole figure, ivi compresa quella dell'outsourcer..

L'incarico all'outsourcer è conferito tenendo conto delle prescrizioni di cui al presente protocollo. Il Modello ed il Codice Etico sono consegnati all'outsourcer, che si impegna alla loro osservanza.

Corruzione tra privati

Tale reato è entrato alquanto recentemente a far parte dell'ambito di applicazione 231, al momento in cui con l'art. 25-ter, lettera *s-bis* è stato recepito tra i reati presupposto l'art. 2635 c.c. 3° comma. In particolare, tale norma si riferisce ai rapporti con soggetti terzi quali: appaltatori, fornitori di beni e/o di servizi, consulenti; in astratto, nella fattispecie può riferirsi anche al socio unico in qualità di cliente, anche se in concreto non è agevole ravvisare occasioni che diano luogo a reati presupposto in tale rapporto. E' peraltro da notare che l'art. 2635 c.c. è collocato nel Libro V, Titolo XI rubricato come "disposizioni penali in materia di società e di consorzi": alla luce di un'interpretazione di carattere sistematico sono pertanto da ritenere esclusi dall'ambito di applicazione della norma i rapporti con le suddette categorie di soggetti qualora si tratti di persone fisiche.

Prescrizioni

I rapporti in questione dovranno corrispondere all'oggetto sociale, essendo inibita ogni forma di promessa o dazione di beni o altre utilità che siano allo stesso del tutto estranee.

Detti rapporti dovranno essere tenuti sulla base delle procedure in vigore nella società; le relative decisioni dovranno essere assunte in coerenza con il sistema di poteri e deleghe.

Inoltre, i rapporti con i terzi appartenenti alle suddette categorie dovranno essere formalizzati per iscritto e la relativa documentazione dovrà essere correttamente archiviata, in modo da rispondere positivamente al requisito della tracciabilità.

Le spese di rappresentanza riconosciute a terzi o di sponsoraggio, sempreché siano sostenute secondo quanto previsto dallo statuto ed in linea con l'oggetto sociale, dovranno sempre essere autorizzate secondo il sistema di poteri e deleghe.

Ogni forma di erogazione a fornitori, consulenti ecc. dovrà corrispondere a precisi impegni contrattuali ed all'effettiva prestazione ottenuta, né dovrà in alcun modo essere messa in relazione all'ottenimento di particolari utilità che non siano già insite nei rapporti contrattuali stessi.

Dovrà essere assicurata l'informazione periodica all'OdV circa eventi organizzati dalla società, erogazione di contributi a soggetti terzi a titolo di sponsoraggio.

Eventuali anomalie che si ritenga di riscontrare in relazione alle prescrizioni contenute nel presente protocollo dovranno essere tempestivamente segnalate, nelle forme previste dal Modello, all'OdV.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituisce infrazione ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel presente Modello, e comporta l'irrogazione delle relative sanzioni.

Lo stesso dicasi per le norme del Codice Etico che siano in relazione con i rapporti trattati nel

presente protocollo, la cui inosservanza possa anche in astratto far configurare il rischio di commissione del reato presupposto di cui all'art. 2635 c.c.

Particolare attenzione deve essere prestata alle prescrizioni previste nella presente sezione, ed in particolare alle operazioni contabili ed alle attività di formazione e redazione del bilancio, sia da parte delle strutture e degli organi delle società che da parte dell'outsourcer.

Ciò anche in virtù della loro correlazione con il reato di autoriciclaggio: detto reato, inserito nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 a far data dall'1 gennaio 2015, è trattato con maggior dettaglio nella sezione "Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita" del presente Modello, alla quale pertanto si rinvia. In questa sezione si richiama comunque la necessità di porre la massima attenzione alla veridicità ed alla correttezza delle scritture contabili e dei dati di bilancio: la mancanza di detti requisiti, infatti, può costituire il presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio, che si perfeziona quando le somme che dovessero essere dolosamente occultate vengano reimpiegate o reinvestite nell'interesse o a vantaggio della società.

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La L. 27 maggio 2015 n. 69, entrata in vigore dal 14 giugno 2015, ha apportato modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle altre norme del codice civile allo stesso collegate; con l'occasione, ha introdotto, all'articolo 12, "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25 - ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01, precedentemente qualificato come contravvenzione, viene così qualificato come delitto, ed è riferito al reato-presupposto di cui all'articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla L. 69/2015, il quale punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

La disposizione prevede la punibilità dei soggetti sopra elencati "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

La sanzione pecuniaria è stata aumentata, e va da 200 a 400 quote.

Reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità

Tale reato è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 2621-*bis* c.c. (Fatti di lieve entità), introdotto dall'art. 10 della citata L. 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Detto reato è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate), così come modificato dall'art. 11 della citata L. 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 12 della L. 69/2015:

Art. 12. Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: *«In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;*

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;*

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: *«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;*

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;*

e) la lettera c) è abrogata.

3. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 106/2009

Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001

L'ampliamento dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro.

Con il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (che è stato denominato "Testo Unico" della sicurezza e costituisce allo stato la fonte normativa di riferimento per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro), i reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" entrano a far parte dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il D. Lgs. 106/2009 ha poi apportato modifiche al D. Lgs. 81, essenzialmente in senso semplificativo rispetto ad alcuni adempimenti.

Con la Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell' art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con le modifiche apportate dal D. Lgs. 106, l'ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si è quindi ampliato, a ricomprendere anche reati relativi alla violazione di norme antinfortunistiche, di salute ed igiene del luogo di lavoro. Con la nuova normativa è infatti stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'articolo 25-septies che prevede, tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente, anche quelli sopra menzionati.

Il testo dell'art. 25 septies, con la descrizione delle suddette fattispecie delittuose, è riportato nel presente Modello, nell'ambito del testo dell'intero D. Lgs. 231.

Si riportano qui di seguito le norme di riferimento dalle quali sono regolate le fattispecie di cui all'art. 25 septies.

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art 583 c.p. - Circostanze aggravanti

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in Port Security Piombino.

La presente sezione del modello 231 di Port Security Piombino è dedicata alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Essa contiene da un lato previsioni specifiche (norme di comportamento, protocolli, ecc.), dall'altro fa rinvio a documenti, ruoli, prassi e situazioni aziendali che rispondono sia alle previsioni di legge, sia alla politica adottata in materia dalla Società.

Il sistema di organizzazione e di gestione aziendale relativo alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, è costruito in sostanziale conformità alle indicazioni di cui all'art. 30 D. Lgs n. 81/2008 e tiene conto delle Linee Guida UNI/INAIL e del British Standard OHSAS 18001:2007; sia per quanto riguarda la sua veste attuale, sia in vista delle successive implementazioni e della costante tendenza al miglioramento. L'insieme delle nomine, procedure, norme, disposizioni e comunicazioni ed attività predisposte dalla Società in materia di sicurezza costituiscono un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori alla cui applicazione ed al cui miglioramento concorrono tutti i soggetti aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di prevenzione e protezione.

Le attività sensibili

Anzitutto, si è proceduto ad una puntuale analisi delle situazioni e delle attività che potenzialmente comportino rischio di reato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Sono state ritenute tali le situazioni e le attività direttamente o indirettamente connesse agli adempimenti in materia; di seguito si elencano le principali.

- Esistenza e adeguatezza delle figure chiave in materia di sicurezza previste dalla normativa
- Esistenza, adeguatezza e aggiornamento del DVR
- Esistenza, adeguatezza e aggiornamento del DUVRI
- Verifica sull'esistenza e l'adeguatezza dei relativi presidi
- Adeguatezza delle procedure in materia
- Adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Adeguatezza dei sistemi di controllo circa l'effettivo utilizzo dei DPI
- Manutenzione attrezzature di lavoro, immobili, impianti, apparecchiature ecc.
- Controllo circa l'efficacia del sistema di manutenzione
- Idem per quanto riguarda le norme ed i dispositivi antincendio
- Informazione dei dipendenti sui rischi, sulle corrette pratiche di lavoro, sull'uso dei DPI e sui sistemi di sicurezza
- Verifica circa l'effettività ed efficace erogazione di tali informazioni
- Adeguatezza azioni e programmi di formazione/informazione in materia

- Verifiche sullo stato di salute dei lavoratori, visite periodiche
- Indagini sanitarie sugli ambienti di lavoro
- Dotazioni sanitarie
- Gestione contratti e rapporti con fornitori e consulenti esterni in materia di sicurezza
- Adeguatezza controlli delle forniture di materiali connessi alla sicurezza (es. DPI, ecc.).

A seguito di tale approfondita analisi, Port Security ha attentamente operato al fine di conseguire e mantenere l'adeguatezza della propria struttura organizzativa e delle proprie modalità applicative rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 106/2009.

A tale struttura ed a tali attività il presente Modello fa espresso e diretto riferimento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 circa i requisiti del modello ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed alle indicazioni contenute nelle Linee Guida UNI/INAIL..

In particolare, sulle situazioni ed attività oggetto della verifica sono state effettuate puntuali azioni, di seguito riportate, la cui efficacia nel tempo sarà costante e sistematico oggetto di monitoraggio:

- a) Individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009.
- b) Nomina del RSPP - Nomina del Consulente per la sicurezza ai sensi dell'art. 31, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009
- c) Nomina del medico competente
- d) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- e) Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione di: 1) misure di prevenzione incendi; 2) evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; 3) primo soccorso; 4) gestione dell'emergenza.
- f) Individuazione dei rischi
- g) Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- h) Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI)
- i) Individuazione dei presidi per la prevenzione rispetto ai rischi esposti nel DVR e nel DUVRI
- j) Redazione del piano di sicurezza e predisposizione/allestimento dei presidi finalizzati alla prevenzione dei rischi evidenziati nel DVR e nel DUVRI
- k) Definizione dei poteri di spesa in relazione alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, nonché alla tutela dell'ambiente interno ed esterno
- l) Elaborazione e aggiornamento delle procedure di sicurezza

- m) Attività di informazione circa la salute e la sicurezza e dei lavoratori: corretto utilizzo di attrezzature e di impianti, dei dispositivi di protezione individuale (DPI), rischi specifici, corrette pratiche di prevenzione
- n) Pianificazione e realizzazione delle iniziative e dei programmi di formazione in materia di sicurezza, sia a carattere generale sia per figure specifiche
- o) Processo di gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI): acquisto, controllo di idoneità, individuazione dei lavoratori cui darli in dotazione, consegna, controllo sul loro utilizzo
- p) Tracciabilità dell'intero processo di gestione dei DPI
- q) Controlli relativi alla sicurezza di impianti, attrezzature, uffici, immobili, dispositivi antincendio
- r) Relative attività di manutenzione
- s) Documentazione delle attività di controllo e manutenzione ai fini della tracciabilità
- t) Visite mediche periodiche: effettuazione nei tempi previsti, documentazione, azioni conseguenti ai relativi esiti rispetto alla mansione cui sono adibiti i lavoratori
- u) Sopralluogo da parte del medico competente sui luoghi di lavoro
- v) Verifica esistenza e adeguatezza delle dotazioni di primo soccorso
- w) Verifica dell'idoneità delle prescrizioni per le azioni di primo soccorso (sia con mezzi interni che tramite intervento delle strutture esterne), da cui l'individuazione e la designazione dei soggetti cui le stesse sono demandate.

Data la peculiarità dell'oggetto sociale di Port Security, ed il particolare regime normativo a cui sono assoggettate le figure professionali operative, anche con particolare riferimento alla dotazione di armi, particolare attenzione è dedicata ai requisiti personali e professionali di detto personale, nonché alla puntuale osservanza delle fasi di addestramento e aggiornamento. Sotto questo profilo, il presente Modello fa riferimento alle norme di legge che regolano la materia, che devono essere conosciute ed osservate da tutti i soggetti a ciò tenuti, con espresso avvertimento che ogni inosservanza di dette norme costituisce di per sé anche inosservanza del Modello, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare.

Attribuzioni, deleghe e figure chiave in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Le deleghe di funzioni.

Port Security intende far sì che, per quanto possibile, vi sia un controllo diretto e sistematico del Datore di lavoro su tutte le attività aziendali, con particolare riferimento a tutto ciò che riguarda la materia della sicurezza, salute ed igiene dei luoghi di lavoro.

Le figure di Datore di lavoro e di RSPP operano allo scopo di raggiungere il duplice scopo di rendere effettivo il presidio delle diverse attività e dei vari controlli in materia, assicurando altresì quella separazione di compiti e di responsabilità richiesta in generale dalla disciplina 231, ed in particolare dall'art. 30, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Le attribuzioni e le deleghe.

Sono istituite e adeguatamente ricoperte le seguenti figure:

Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente e Amministratore Delegato.

Si ricorda che, in base all'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Il Datore di Lavoro può delegare alcune attribuzioni proprie del suo ruolo, ad eccezione delle seguenti, che non sono in alcun modo delegabili, in osservanza al dettato dell'art. 17 del sopra citato decreto legislativo:

- la valutazione di tutti i rischi, e la connessa elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Tale figura è definita dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 81/2008 il RSPP, come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 (in strutture più articolate è designata dal datore di lavoro, a cui risponde), per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) sono così definiti dall'art. 33 e segg.:

- provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla prevista riunione periodica (art.35);
- fornisce ai lavoratori le dovute informazioni (art. 36).

Medico competente

E' nominato, in persona di professionista in possesso dei requisiti di legge.

Il medico competente è definito all'art. 2 comma 1 lett. h) come il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In base all'art. 2, comma 1, lett. i), trattasi della persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Anche detta figura è ricoperta ed è destinataria delle necessarie iniziative formative.

Dirigente e preposti

Stanti le dimensioni aziendali e la semplicità della struttura organizzativa, non è stata istituita in termini formali la figura del dirigente.

Sono nominati i preposti, nella figure dei Capi Turno.

Norme di comportamento.

Fermi restando gli obblighi di legge, tutti i destinatari del Modello sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento sotto riportate

Si precisa che anche l'inosservanza di dette norme di comportamento costituisce violazione del Modello ed è quindi sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello.

Norme di comportamento a carattere generale.

Chiunque intervenga, a qualsivoglia titolo ed in qualunque ruolo, nel processo di attività relativo alla sicurezza sul lavoro è tenuto al rispetto delle norme di legge e della normativa aziendale

(protocolli, procedure ed altre disposizioni impartite sotto diverse forme, scritte o anche verbali) in materia, con particolare riferimento alle norme intese a prevenire rischi, incidenti, infortuni e malattie professionali.

Chiunque verifichi situazioni di rischio che possano riguardare la propria incolumità, quella dei propri colleghi o comunque di terzi che vengano o possano venire a contatto con la fonte di rischio, o ne venga comunque a conoscenza, è tenuto ad informarne immediatamente il proprio superiore (o il Datore di Lavoro o il RSPP), oppure, in funzione dell'urgenza o della competenza specifica, chiunque altro sia nella condizione di intervenire efficacemente perché la situazione cessi, o infine, ove sia nelle sue possibilità e nelle sue capacità senza incorrere egli stesso in ulteriori rischi, ad intervenire direttamente affinché detta situazione cessi o affinché nessuno venga a contatto con detta situazione di pericolo.

Principi e criteri per l'attuazione ed il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Ogni disposizione ed ogni decisione in materia di sicurezza, nonché ogni azione ed ogni comportamento che comunque siano suscettibili di riflessi in materia di sicurezza, devono rispondere ai seguenti principi generali in materia di sicurezza.

- L'obiettivo di carattere generale è sempre quello di prevenire incidenti, infortuni, lesioni all'integrità fisica dei lavoratori, danni alla loro salute.
- Occorre individuare i rischi, evitarli, prevenirli, rimuoverli.
- Qualora vi siano rischi che non possono essere completamente eliminati, valutarli con attenzione e valutarne le conseguenze, ed assumere tutte le cautele necessarie: avere sempre presente il carattere di eccezionalità di questo principio. In ogni caso, la lesione dell'integrità fisica o della salute del lavoratore, come pure di terzi che vengano comunque a contatto con i luoghi in cui si esercitano le attività aziendali, non costituisce mai rischio accettabile.
- I posti di lavoro, le attrezzature, i metodi di lavoro, le pratiche operative devono essere pensati in funzione dell'obiettivo generale di cui al primo punto del presente elenco.
- I DPI, i dispositivi di sicurezza, le attrezzature devono essere adeguati e costantemente migliorati in funzione sia dell'andamento statistico degli incidenti e degli infortuni, sia dell'evoluzione tecnologica.
- Le azioni in materia di sicurezza devono essere sempre orientate alla prevenzione.

- Le azioni in materia di sicurezza non devono essere, se non per eccezione, estemporanee, ma programmate e inserite nell'ambito di un sistema coerente con gli obiettivi sopra riportati, sistematicamente monitorato in termini di efficacia, aggiornamento.
- Il monitoraggio del sistema di gestione di sicurezza deve tendere al progressivo e continuo miglioramento del sistema stesso e degli standard di sicurezza, in funzione degli elementi forniti dall'esperienza, dei dati statistici e dell'evoluzione tecnologica.
- Le varie attività aziendali devono tener conto ed ispirarsi ai principi generali contenuti in questo protocollo, ed essere quindi funzionali alla prevenzione ed al miglioramento degli standard di sicurezza.
- La sicurezza e la salute di collaboratori e lavoratori di ditte appaltatrici devono essere oggetto di pari attenzione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di informazione, disposizione e controllo connessi alle relative fattispecie contrattuali.
- Devono sempre essere impartite e rese effettivamente disponibili informazioni ed istruzioni adeguate ai lavoratori, come pure al personale esterno a qualsivoglia titolo presente nei luoghi di pertinenza dell'azienda o comunque nei luoghi dove si svolgono le attività dell'azienda.

Obblighi dei lavoratori

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni aziendali, i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- Evitare, anzitutto, ogni comportamento che metta a rischio la propria sicurezza o la propria salute, o la sicurezza e la salute dei propri colleghi di lavoro e /o dei terzi che si trovino a qualunque titolo nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative
- Aver cura della sicurezza e della propria salute, nonché di quella dei propri colleghi e dei terzi come sopra definiti, essendo consapevoli dei riflessi che su di essi possono avere i propri comportamenti in termini sia di azioni che di omissioni
- Rispettare, in ogni caso, le disposizioni e le istruzioni in materia di sicurezza e prevenzione emanate dal datore di lavoro o da figure dallo stesso delegate, come i preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose che eventualmente intervengano nel processo operativo, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda in particolare il personale armato, rispettare scrupolosamente le norme in materia.

- Effettuare correttamente i propri interventi in relazione agli impianti, macchinari, locali ecc. oggetto degli stessi
- Utilizzare correttamente i DPI, e rispettare le pratiche operative relative alle operazioni di loro competenza
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le eventuali deficienze dei mezzi, dei DPI, dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature o degli impianti con cui vengano a contatto nell'espletamento delle proprie attività, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e nel rispetto delle norme di sicurezza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- Evitare di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi.

I lavoratori devono altresì essere, oltre che parte attiva, anche parte propositiva del sistema di gestione della sicurezza.

Pertanto sono tenuti a:

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- effettuare i controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dall'azienda attraverso il medico competente.
- Sono altresì chiamati a collaborare con il datore di lavoro e le figure da lui delegate per tutto quanto possa essere utile ad individuare ed eliminare rischi, nonché a migliorare la sicurezza nell'attività lavorativa.

Obblighi del preposto

Fermi restando gli obblighi posti in capo ai preposti dalla legge e dalla normativa aziendale, egli ha l'obbligo di verificare che i lavoratori adottino quei comportamenti, tra quelli sopra riportati nel paragrafo che precede, cui sono tenuti nel rendere la prestazione lavorativa.

Ha altresì l'obbligo di rilevare i comportamenti dei lavoratori difforni da quelli cui gli stessi sono tenuti.

Ha l'obbligo di rilevare tempestivamente le condizioni di rischio eventualmente esistenti, avendo cura di far sì che le attività soggette al rischio non vengano effettuate in presenza del rischio stesso, e riprendano solo una volta che il rischio sia eliminato.

E' chiamato ad elaborare tutti gli elementi utili a migliorare gli standard di sicurezza nell'attività lavorativa.

Protocolli in materia di sicurezza, salute ed igiene dei luoghi di lavoro.

Allo scopo di istituire, gestire, monitorare ed implementare un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, vengono enunciati i seguenti protocolli, che trovano concreta applicazione nelle disposizioni aziendali e nelle metodologie di lavoro.

Valutazione dei rischi.

Sono oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori in ragione dello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, comma 1 lettera a) e 28 del D. Lgs. 81/2008 è elaborato secondo le prescrizioni di legge, approvato ed attuato.

Il DVR contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale sono precisati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché delle figure nell'ambito dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Il DVR rispetta le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.

L'elaborazione del DVR avviene previa consultazione del RLS.

Il DVR è tenuto a disposizione presso i locali della Società.

La valutazione dei rischi è costantemente e sistematicamente aggiornata qualora si verificano cambiamenti dell'assetto organizzativo, mutamenti delle metodologie operative e variazioni tecnologiche suscettibili di comportare riflessi in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Il DVR è reso disponibile ai lavoratori per quanto di competenza.

Tutte le attività relative alla valutazione dei rischi sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Sono adottate ed attuate tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR. Le misure di prevenzione e protezione sono aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione. Ai lavoratori sono forniti i DPI che siano necessari ed idonei alla protezione dai rischi cui sono esposti in funzione della loro attività lavorativa.

La consegna dei DPI è accompagnata da adeguata formalizzazione e registrazione.

I DPI devono mantenere l'idoneità nel tempo alla loro funzione di protezione; a tale scopo, vengono sottoposti periodicamente alla manutenzione necessaria, o vengono sostituiti ove tale idoneità venga meno. Tutte le attività relative all'individuazione, predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Ciò vale a maggior ragione per tutte quelle attività di prevenzione e protezione relative all'uso delle armi, sia per i soggetti a ciò abilitati che per le figure di controllo.

Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.

Sono adottate ed applicate specifiche procedure e/o pratiche operative allo scopo di garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.

Dette procedure e/o pratiche operative sono riferite:

- alla manutenzione, pulitura e controllo periodico dei locali, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
- alle norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- ai percorsi di circolazione ed alle uscite di emergenza;
- ai dispositivi antincendio;
- alla eventuale fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose;

- alle misure di primo soccorso;
- all'utilizzo ed alla manutenzione dei DPI;
- alle modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci;

Le attività di manutenzione e quelle di controllo sono documentate; la relativa documentazione è adeguatamente e correttamente conservata;

Sono adottate ed applicate procedure e/o pratiche operative allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto all'esposizione a specifici rischi tra cui:

- videoterminali;
- agenti fisici;
- agenti chimici;
- movimentazione dei carichi
- gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti da attrezzature elettroniche.

Particolare attenzione viene dedicata ai rischi connessi alla vicinanza al mare delle aree di lavoro, con conseguente adozione di adeguati DPI (ad es. calzature a sganciamento rapido).

Le relative attività sono documentate e tracciate; la documentazione cui le stesse fanno riferimento è adeguatamente conservata.

Primo soccorso, incendi, emergenze.

Sono elaborati ed adottati i piani di intervento da porre in essere in caso di situazioni di emergenza e di grave pericolo per i lavoratori e per i terzi che siano presenti nei luoghi di pertinenza della società o comunque in cui si svolgono le attività aziendali (a titolo indicativo: interventi di pronto soccorso, incendi, evacuazione locali).

La gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso è adeguatamente regolamentata; sono individuati e resi noti i relativi ruoli e le specifiche funzioni all'interno della società.

Il materiale di primo soccorso viene sistematicamente verificato quanto alle relative disponibilità ed alle scadenze; altrettanto sistematicamente si procede alle necessarie reintegrazioni. La figura responsabili delle suddette verifiche e reintegrazioni è individuata, espressamente incaricata e resa nota.

Sono allestiti adeguati apprestamenti antincendio allo scopo di evitare l'insorgere o il diffondersi di incendi, o comunque a contenerne gli effetti, gestendo le connesse situazioni di emergenza.

Gli apprestamenti antincendio sono sottoposti a sistematici controlli secondo i periodi previsti, e ad adeguata manutenzione.

Sono predisposti e portati a conoscenza di tutto il personale idonei piani di evacuazione atti a far sì che chiunque, in caso di incendio o di altro grave ed imminente pericolo, possa abbandonare immediatamente i locali e raggiungere luoghi sicuri; detti piani recano l'indicazione del percorso preferenziale e di almeno un percorso alternativo in caso di inagibilità del primo. I piani di evacuazione sono testati mediante prove di evacuazione.

Tutte le attività relative alla gestione delle emergenze (come le prove di evacuazione, i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio, etc.) è documentata e tracciata; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Deleghe e nomine.

Tutte le figure cui sono attribuite deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sono regolarmente ricoperte; i relativi soggetti sono formalmente investiti sulla base dei poteri aziendali.

Tali nomine sono precedute da specifiche verifiche circa l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti (sia che si tratti di personale interno che di collaboratori esterni). Ad analoga verifica preventiva vengono sottoposti tutti i soggetti cui si intendano affidare attività o forniture comunque suscettibili di riflessi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (come forniture o manutenzione di impianti, attrezzature, DPI, o interventi sui locali aziendali e sui luoghi di lavoro).

Le verifiche di cui sopra sono adeguatamente documentate e tracciate quanto al percorso ed agli esiti; la relativa documentazione è correttamente ed adeguatamente conservata.

Tutti i soggetti in capo ai quali gravano, a vario titolo, responsabilità in materia di sicurezza riportano al Datore di Lavoro/RSPP, in funzione delle rispettive competenze, in via sistematica e comunque ogni volta che ciò si dovesse rendere necessario a seguito di anomalie, incidenti e/o infortuni di rilievo.

Spese in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela ambientale.

Tali spese sono determinate in funzione delle esigenze dettate dalle attività nonché dallo stato delle attrezzature e degli impianti.

L'attivazione delle spese necessarie per la sicurezza non incontra ostacoli nella struttura e nei processi decisionali. Sono in ogni caso effettuate le spese in materia di sicurezza che si rendano necessarie in via di urgenza o comunque per il ripristino di condizioni di sicurezza.

Rilevazioni e situazioni statistiche.

E' istituito ed alimentato e reso disponibile per il Datore di Lavoro/RSPP e per le altre figure comunque coinvolte negli aspetti della sicurezza un sistema di rilevazione statistica dei fenomeni

rilevanti in materia di sicurezza (infortuni, incidenti, malattie professionali, esiti statistici delle visite e degli accertamenti periodici), al fine di disporre dei dati necessari per il monitoraggio ed il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Visite ed accertamenti sanitari.

Sono programmati ed effettuati periodicamente, secondo le disposizioni aziendali e comunque in conformità alle norme di legge, accertamenti e visite finalizzate alla verifica dello stato di salute dei lavoratori e della loro idoneità allo svolgimento delle mansioni cui sono addetti, in particolare per quanto riguarda i lavoratori cui siano affidate attività che comportino l'esposizione a rischi specifici.

Tali accertamenti e visite sono obbligatori. Ove il lavoratore, tempestivamente avvisato, omettesse di sottoporsi ad essi senza adeguata giustificazione, sono adottate nei suoi confronti le misure previste nel Sistema Disciplinare del presente Modello, in quanto applicabili.

L'esito di inidoneità o parziale idoneità a determinate lavorazioni comporta la ricerca di altra destinazione lavorativa che sia conforme allo stato di salute accertato, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

I dati relativi all'andamento delle visite ed accertamenti periodici confluiscono nelle rilevazioni di cui al paragrafo precedente, nel rispetto della privacy dei singoli lavoratori.

Sono previsti, con cadenza periodica, incontri tra il medico competente, il Datore di Lavoro ed il RSPP, finalizzati allo scambio delle rispettive esperienze e risultanze, di cui tener conto per eventuali migliorie sui luoghi di lavoro e nelle prassi lavorative, o affinamenti delle metodologie e dell'oggetto delle indagini cliniche.

Le attività relative alle visite ed agli accertamenti sanitari, ivi compresi gli incontri tra medico competente, Datore di Lavoro e RSPP, sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente e correttamente conservata, nel rispetto della privacy dei singoli lavoratori.

Informazione dei lavoratori e del personale presente nei locali nei quali si svolgono attività lavorative aziendali o comunque di pertinenza dell'azienda

I lavoratori sono adeguatamente informati, mediante un sistema strutturato e di immediata consultazione, sui rischi connessi alle attività loro affidate, sui DPI da utilizzare e sul loro corretto utilizzo, sulle azioni da compiere in caso di emergenza o di pericolo imminente.

Sono portati a conoscenza dei lavoratori i nominativi dei soggetti destinatari di deleghe o di incarichi in materia di sicurezza; di tali soggetti vengono altresì comunicati la collocazione fisica, i

recapiti telefonici e, ove esistenti, di posta elettronica allo scopo di agevolare e rendere, ove necessario, immediata la comunicazione con gli stessi.

Sono fornite, ai soggetti esterni che accedano o che comunque siano presenti (sia abitualmente che occasionalmente, sia che intrattengano o meno rapporti contrattuali con la Società) nei locali di pertinenza della Società, adeguate informazioni allo scopo di prevenirne l'esposizione a rischi, l'accesso a luoghi pericolosi od il coinvolgimento in eventuali incidenti o infortuni. Ove detti soggetti debbano accedere a luoghi nei quali è previsto l'uso di DPI, questi vengono loro forniti e di essi si esige l'utilizzo.

Le attività di informazione sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Formazione dei lavoratori

Sono organizzati ed effettuati corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.

La programmazione di tali corsi viene effettuata sulla base sia, ed anzitutto, delle normative di legge, sia di vari parametri quali: i rischi rilevati, i suggerimenti delle figure destinarie di deleghe o incarichi in materia di sicurezza, le risultanze derivanti dall'esperienza aziendale ed esterna, le risultanze delle situazioni statistiche, l'anzianità dei lavoratori (sia generale che specifica per le singole mansioni), la loro specializzazione, la loro scolarità.

Obiettivi primari di tali corsi sono quelli di generare e migliorare nei lavoratori la massima sensibilità alla sicurezza propria e dei colleghi di lavoro, rendere i lavoratori edotti dei rischi cui sono esposti e fornire loro le conoscenze per prevenirli, anche mediante l'approfondimento delle informazioni correntemente ricevute in azienda.

I corsi possono avere carattere generale o essere mirati a specifiche lavorazioni o a specifiche figure professionali, a figure cui siano affidati compiti operativi ed a quelle che ricoprono ruoli di coordinamento.

Gli argomenti trattati nei corsi hanno per oggetto:

- i rischi specifici correlati alle diverse figure professionali ed attività
- il corretto utilizzo di macchine, attrezzature, materiali di lavoro e DPI
- i processi lavorativi e le pratiche operative
- le misure di prevenzione e protezione
- i piani di emergenza

- l'assetto organizzativo aziendale, con particolare riferimento ai ruoli connessi con la sicurezza ed ai relativi compiti e responsabilità
- le norme di legge, le normative interne e le procedure connesse alla sicurezza.

Sono previste metodologie di monitoraggio circa i risultati dei corsi in termini di efficacia nei confronti dei partecipanti, anche in funzione della programmazione delle attività formative successive.

Particolare attenzione viene rivolta al profilo dei docenti cui vengono affidate le attività didattiche dei corsi.

Le attività relative alla formazione in materia di sicurezza sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Attività di vigilanza e controllo

Con periodicità almeno annuale viene effettuata, sulla base delle competenze aziendali, una verifica circa la rispondenza del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori alle previsioni di legge ed alle esigenze di prevenzione che ispirano il sistema stesso.

Sulla base degli esiti della verifica vengono programmate ed attuate azioni di adeguamento o di miglioramento del sistema.

Le figure destinatarie di deleghe o comunque di incarichi in materia di sicurezza verificano costantemente, per quanto di loro competenza, il rispetto e l'adeguatezza delle norme e delle disposizioni, nonché della loro applicazione, con particolare riferimento a:

- misure di prevenzione e protezione
- DPI
- dispositivi antincendio
- piani di emergenza.

Particolare attenzione è dedicata alla verifica dell'applicazione delle norme che regolano la detenzione e l'uso di armi.

Le segnalazioni e le richieste del RLS sono oggetto di adeguata valutazione da parte del Datore di Lavoro, del RSPP e delle altre figure cui sono affidati incarichi in materia di sicurezza.

Le attività relative alla vigilanza ed al controllo del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori sono documentate e tracciate; la relativa documentazione è adeguatamente conservata.

Attività affidate a terzi (appaltatori, fornitori, collaboratori, professionisti, lavoratori autonomi)

In caso di ricorso a prestazioni esterne, si applicheranno altresì i protocolli sotto riportati, validi in ogni caso per tutte le forme di ricorso alla collaborazione da parte di terzi.

L'affidamento è effettuato, nel rispetto dei poteri aziendali, previa verifica - in conformità delle norme di legge e delle prescrizioni aziendali - dell'idoneità tecnico-professionale dei soggetti affidatari in relazione alle attività oggetto dell'affidamento stesso.

Sono assicurati la cooperazione ed il coordinamento nell'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; pur non ravvisandosi, nell'usuale metodologia di svolgimento del lavoro, significativi casi di interferenza con lavoratori di imprese terze, ove questo dovesse avvenire il coordinamento e la collaborazione di cui sopra saranno comunque garantiti.

In tal caso, si provvederà ad aggiornare il DUVRI con l'indicazione delle misure atte ad eliminare o, qualora ciò non risulti possibile, minimizzare i rischi derivanti da eventuali interferenze.

Sempre in tal caso, i contratti di affidamento di lavori in appalto prevederanno espressamente i costi relativi alle misure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori.

Rinvio

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Port Security fa espresso rinvio alle disposizioni ed alle misure previste ed adottate dalla Società nel sistema di gestione della prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori, in applicazione dei protocolli di cui sopra.

Documentazione

Tutta la documentazione relativa al sistema di gestione della prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori è adeguatamente e correttamente aggiornata e conservata.

Cogenza delle prescrizioni contenute nella presente sezione

Le prescrizioni contenute nella presente sezione hanno carattere obbligatorio nei confronti di tutti i soggetti destinatari del modello.

L'inosservanza di tali prescrizioni (sia che si riferisca ai contenuti del Modello stesso, sia a disposizioni cui lo stesso rinvia, in quanto parte del sistema di gestione della prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori) costituisce pertanto violazione del Modello ed è quindi sanzionata secondo quanto previsto dal relativo Sistema Disciplinare.

Rapporti con l'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'OdV riceve tutte le norme, procedure e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, ivi comprese le nomine delle figure destinatarie di deleghe o incarichi in materia e delle eventuali

variazioni; è altresì destinatario, in via sistematica, delle situazioni aziendali elaborate in materia di sicurezza.

All'OdV devono essere indirizzate segnalazioni da chiunque riscontri anomalie nella gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori tali da costituire violazioni del modello 231 per quanto riguarda le previsioni in materia del Modello stesso.

4. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE

Gli acquisti di beni e servizi sono regolati da apposita procedura.

Il procedimento formale è lo stesso sia che si tratti di acquisto di beni, di servizi, di incarichi professionali o consulenze.

Il relativo procedimento è contrassegnato da passaggi interni che vanno dall'individuazione dell'esigenza, alla richiesta di acquisto, all'individuazione dei fornitori, alla richiesta di preventivo, alla determina ed infine alla consegna della stessa al fornitore prescelto da restituirsi controfirmata per accettazione.

Le fasi a monte della determina sono caratterizzate dall'intervento, in via normale per iscritto, spesso via mail, di più soggetti, nonostante la struttura snella della Società: ciò in ossequio ai principi della segregazione dei compiti e della tracciabilità.

Nella determina vengono espone le motivazioni dell'acquisto o dell'incarico, l'importo ed i tempi di esecuzione; viene altresì nominato il Direttore dell'esecuzione.

La prestazione del servizio o la conformità del bene sono controllati, quanto a qualità e tempi, da Direttore dell'esecuzione.

Le fasi successive vedono l'attestazione di avvenuta e conforme esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione ed il relativo inoltro al Capo Azienda, il quale solo può autorizzare il pagamento in base al sistema di deleghe.

L'individuazione dei fornitori in senso lato (che siano soggetti fornitori di beni in senso stretto, erogatori di servizi, liberi professionisti ecc.) avviene sulla base di un elenco di fornitori, aggiornato in continuo in relazione alla tipologia ed alla qualità delle prestazioni rese.

I fornitori sono classificati sulla base di criteri qualitativi; l'eventuale ricorso a nuovi fornitori avviene sulla base di idonee valutazioni preventive.

Quando si tratti di impegni rilevanti per spesa o tipologia di attività, vengono di norma richiesti preventivi a più fornitori, in genere tre.

Ovviamente, ciò non avviene quando si tratti di piccole quantità o nel caso in cui l'affidabilità del fornitore, la delicatezza della prestazione, la specializzazione nell'attività richiesta, particolari esigenze di riservatezza, suggeriscano un affidamento diretto. In tali casi, comunque, vengono espone le motivazioni del ricorso a quel particolare soggetto, e viene sempre effettuata una valutazione di congruità sul corrispettivo richiesto, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra qualità del servizio e corrispettivo economico.

In ogni caso, gli affidamenti avverranno sempre sulla base di accurate indagini di mercato e secondo criteri di bilanciamento tra le esigenze di economicità e qualità della prestazione.

Tutti gli acquisti e gli incarichi dovranno essere strettamente inerenti con l'oggetto sociale; per quanto riguarda in particolare incarichi e consulenze, il ricorso all'esterno sarà ammesso solo in casi limitati e previa verifica dell'assenza, nell'ambito della società, di professionalità adeguate rispetto alla prestazione richiesta.

Gli affidamenti dovranno comunque avvenire in linea con quanto previsto dal codice etico, evitando di privilegiare fornitori rispetto ad altri in assenza di oggettive motivazioni economiche e qualitative.

5. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Le attività di recruitment, selezione ed assunzione si informano ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'art. 18, 2° comma, L. 133/08. Preventivamente, si provvede a definire esattamente il fabbisogno e, di conseguenza, i requisiti personali e professionali della risorsa da reperire. Poi si verifica se, nella società stessa o nell'ambito degli organici del socio unico, esista una risorsa che possa essere destinata al ruolo da ricoprire. Successivamente, in caso di esito negativo della fase precedente e di eventuale scoperta nella quota di personale appartenente a categorie protette in base alla L. 68/99, si verifica se è possibile ricoprire il ruolo mediante l'inserimento di detto personale. Sempre in caso di esito negativo, si provvede ad avviare la ricerca e la selezione mediante forme di pubblicità compatibili con la natura della società. La selezione avviene, a seconda della tipologia della posizione da ricoprire, mediante colloqui, prove tecniche e attitudinali condotti da personale qualificato della società e, se necessario, con l'ausilio di qualificati soggetti esterni, con colloquio finale del capo azienda. Devono astenersi dall'intervenire nel processo di selezione i soggetti che eventualmente siano in conflitto di interessi. Gli esiti della selezione e le valutazioni sul candidato, che tengono conto delle specifiche caratteristiche personali e professionali a fronte dei requisiti richiesti, devono essere formalizzate e correttamente conservate nell'apposito fascicolo; vanno altresì conservati agli atti i curricula eventualmente inviati da altri candidati e l'esito di tutta la selezione. In caso di assunzione, gli esiti della stessa vanno a far parte della motivazione della relativa determina, che viene sottoscritta secondo il sistema di deleghe aziendali. Le assunzioni sono oggetto del livello di pubblicità richiesto dalla natura della società.

Nelle attività di gestione del personale deve essere assicurato il rispetto dei principi e delle norme di cui al Codice Etico per quanto riguarda i rapporti personali, nonché i protocolli previsti nella sezione sui delitti informatici, con particolare riferimento ai reati in materia di pornografia e pedopornografia, ai fini della prevenzione dei **reati contro la personalità individuale** di cui all'art. 25-quinquies. Si rammenta in proposito anche la modifica apportata all'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199, che ha introdotto il reato presupposto c.d. di **caporalato** di cui all'art. 603-bis c.p. In dette attività deve pertanto essere osservato il massimo rispetto delle norme derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento economico-normativo e di adempimenti di carattere assicurativo e previdenziale, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio in cui detto personale eventualmente si trovi. Da sottolineare la correlazione tra detto reato e l'illecito di cui all'art. 25-duodecies, "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", data la condizione di svantaggio sociale di questi ultimi.

6. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Tali reati sono stati introdotti nel perimetro "231" con l'art. 24 ter del decreto ad opera della L. 94/2009, art. 2 c. 29.

Di seguito una sintetica descrizione delle norme penali di riferimento.

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato è configurabile qualora tre o più persone si associno al fine di commettere più delitti;
- b) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): fermo restando quanto previsto dall'art. 416 c.p., una associazione è definita mafiosa in funzione della forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà e soggezione, con la finalità di conseguire vantaggi di tipo economico, limitare l'esercizio del voto, procurare illegittimamente vantaggi elettorali.
- c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): prevede che la stessa pena per l'associazione di tipo mafioso sia applicata anche per la promessa di voti contro l'elargizione di somme di danaro.
- d) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.): si configura come sequestro di una persona al fine di ricevimento di un ingiusto profitto a fronte della liberazione del sequestrato.
- e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74): si configura allorché quando tre o più persone si associno al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, senza le prescritte autorizzazioni, sostanze stupefacenti o psicotrope.

Appare anzitutto evidente già alla luce della tipologia e dell'oggetto sociale della società, e comunque è confermato dall'analisi, che i reati di cui ai punti d) ed e) sono caratterizzati da un basso rischio di commissione in concreto.

In astratto, solo leggermente più elevato è il rischio di commissione dei reati di cui ai punti a), b) e c). Ciò in quanto la collocazione e l'ambito territoriale di attività della società consente di ritenere ancora ad oggi alquanto remoto il rischio di infiltrazioni mafiose.

Peraltro, la società è cosciente della necessità di dotarsi di protocolli e controlli a presidio che consentano ragionevolmente di prevenire la commissione di detti reati. Infatti, la "trasversalità" caratteristica di questo tipo di reati, ed in particolare di quello sub a), cioè l'associazione per

delinquere, fa sì che gli stessi potrebbero in teoria potrebbe essere riferibili a qualsiasi fattispecie criminosa prevista dalle norme penali, venendo così ad ampliarsi enormemente l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Le prescrizioni in proposito, pertanto, sono quelle già previste per la prevenzione di altre tipologie di reato, e cioè:

- rigorosa osservanza della procedura aziendale sull'acquisto di beni e servizi e sul conferimento di incarichi
- inerenza e congruità delle transazioni economiche e finanziarie, intendendosi per tali, rispettivamente, la coerenza con l'oggetto sociale e la congruenza sul piano commerciale del corrispettivo, che deve essere sempre predeterminato e comunque proporzionato quantitativamente e qualitativamente alla prestazione
- tracciabilità di tutte le transazioni economiche e finanziarie
- particolare attenzione all'erogazione di contributi e liberalità, con riferimento sia alla coerenza, ancorché in senso lato, con l'oggetto sociale (ad es. sulla base del criterio della promozione dell'immagine sul territorio), sia della collocazione geografica del destinatario, sia dell'entità (che deve comunque essere modesta) dell'erogazione)
- scrupoloso rispetto del sistema di poteri e deleghe in tutte le operazioni di cui sopra
- rispetto delle prescrizioni del codice etico, con particolare riferimento alla percezione ed erogazione di regali, rapporti con associazioni esterne ecc.

Dato poi che, ai sensi della norma penale, per il perfezionamento del delitto in parola il vincolo associativo deve avere, tendenzialmente, carattere di stabilità, devono essere tenute in considerazione, nonostante la snellezza della struttura organizzativa della società, l'opportunità di prevedere sia una rotazione delle risorse nei compiti e nelle responsabilità, sia la c.d. segregazione dei compiti, in modo da separare le funzioni e disporre di maggiori punti di controllo.

Nell'applicazione delle prescrizioni e nella predisposizione ed attuazione dei controlli suindicati si terrà infine conto del fatto che, data la gravità dei reati trattati in questa sezione, ai sensi dell'art. 24 ter, qualora emergesse che l'ente o una sua articolazione organizzativa è utilizzato in maniera stabile per la commissione di detti reati, si applica la sanzione interdittiva come previsto dall'art. 16, c. 3 del decreto.

7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

Tali reati sono previsti dall'art. 24 bis.

Di seguito l'elenco dei principali (v. l'elenco completo in appendice):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Si devono comunque tenere presenti anche le norme relative all'accesso ed all'utilizzo improprio di dati relativi al personale o di terzi (D.Lgs. 196/2003).

Si richiamano inoltre in questa sezione la pornografia virtuale e la detenzione di materiale pedopornografico, previsti all'art. 600-quater c.p., e più in generale **i reati contro la persona** di cui all'art. 25-quinquies (v. nell'appendice del presente Modello il testo del decreto e l'elenco dei reati).

Questa tipologia di reati è particolarmente delicata data la tipologia della società ed il suo oggetto sociale, che ha proprio nella *security* il suo *core business*.

E' peraltro evidente che un primo livello di garanzia è dato proprio dalla tipologia del personale impiegato nella società, buona parte del quale risponde ad obblighi di riservatezza *ope legis* proprio in virtù della figura professionale di appartenenza.

L'equilibrio tra la molteplicità di dati dei quali gli operatori vengono in possesso e la correttezza del loro trattamento è il valore a cui le attività sociali devono tendere allo scopo di evitare di incorrere nei reati trattati in questa sezione.

Il trattamento di detti dati e la comunicazione degli stessi, pertanto, avverrà sempre nel totale rispetto delle norme di legge generali in materia di trattamento dei dati e specifiche del settore di attività.

Le aree di attività sensibili (ovvero a rischio) nella società sono individuate in::

- quelle classiche, come la gestione dei dati personali dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali e dei terzi rilevanti alla luce della normativa della privacy;
- quelle specifiche, riguardanti l'apprendimento ed il trattamento dei dati rilevati nell'ambito dell'attività specifica della società;
- l'area informatica, preposta alla gestione del software e dell'hardware in uso alla società: queste attività sono fornite in service dal socio unico; pertanto, le risorse in forza all'Autorità Portuale che gestiscono queste attività ed i loro superiori sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme di legge in materia, delle prescrizioni di cui alla presente sezione, del Codice Etico e più in generale del Modello di Port Security con riferimento diretto o indiretto alle condotte che possano, in astratto, dar luogo alla commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del decreto.

Le prescrizioni ed i controlli a presidio sono stati così individuati:

- dotazione di password riservata a tutti coloro che hanno accesso al sistema o ad un pc; tale password non deve essere resa nota ad altri e deve essere variata, su richiesta automatica del sistema, con una periodicità prestabilita;
- deve essere inibito a tutti gli operatori aziendali l'accesso a siti suscettibili di far incorrere nella commissione di reati rilevanti ex 231 (come ad es. quelli contenenti materiale pedopornografico), oltre che nell'inosservanza del codice etico;
- l'accesso ai *files* contenenti dati sensibili deve essere consentito solo agli addetti a quella specifica attività, i quali devono essere resi edotti delle prescrizioni di legge e del Modello a proposito del relativo trattamento e delle limitazioni alla loro diffusione;
- deve essere resa possibile la registrazione delle operazioni effettuate sui programmi della società, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni stesse;
- l'utilizzo di particolari PIN (ad es. *home banking*), firme digitali o posta elettronica certificata è regolamentato, destinato solo a determinati soggetti preventivamente individuati ed all'uopo delegati nell'ambito del sistema di deleghe della società;

- devono essere adottate misure idonee, in linea con la tecnologia, ad evitare l'accesso di estranei ai *files* aziendali, ed in particolare a quelli contenenti dati sensibili;
- devono essere allestiti adeguati strumenti (*firewall*) per evitare le intrusioni nel sistema informatico;
- devono essere adottate efficaci misure per il salvataggio dei dati (*back-up* a frequenza prestabilita, *cloud computing* o equivalenti);
- i server sono collocati in locali idonei sotto il profilo della sicurezza e della limitazione dell'accesso;
- devono essere adottate efficaci misure in termini di *disaster recovery*.

Con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, sono individuati il responsabile del trattamento dei dati e, se del caso, "incaricati" del trattamento.

Data la stretta correlazione con l'argomento, si richiama qui il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riportato alla fine della sezione sui reati ambientali, i cui dettami sono da osservare anche per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione nonché di quelli contro la personalità individuale, con particolare riferimento a quelli in materia di pornografia virtuale e pedopornografia.

8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

La fattispecie di reato trattata nella presente sezione è prevista dall'art. 25-duodecies del decreto (rubricato appunto come "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), il quale recita:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00".

Il reato si configura pertanto allorché si verifichi l'impiego di un cittadino non appartenente a Paesi della Comunità Europea, il cui permesso di soggiorni risulti in tutto o in parte irregolare, in base alle norme vigenti in materia.

Le aree di attività sensibili nelle quali, in astratto, possono porsi le premesse per la commissione di detto reato (ancorché in concreto il rischio sia da considerarsi basso in funzione della tipologia della società) sono essenzialmente:

- l'assunzione di personale;
- l'assegnazione di appalti. In questo secondo caso, infatti, la mancata adozione di misure preventive da parte di Port Security potrebbe configurare una responsabilità della stessa ove l'impiego illegittimo venisse posto in essere da parte del soggetto appaltatore;
- impiego di lavoratori mediante agenzia di lavoro interinale.

Prescrizioni e controlli a presidio

Nel caso di assunzione diretta, occorre uniformarsi al seguente protocollo:

Anzitutto, è vietato l'impiego di lavoratori stranieri che non siano muniti di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto o sia stato revocato e per il quale non sia stata presentata domanda di rinnovo.

E' altresì vietato l'impiego di cittadini stranieri che si trovino in Italia per turismo.

Nel caso di lavoratori stranieri già presenti in Italia, essi possono essere legittimamente assunti solo se siano in possesso di un valido documento di soggiorno idoneo all'abilitazione a svolgere attività lavorativa; si ricorda che eventuali cittadini stranieri che si trovino in Italia muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio possono essere assunti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso di cittadini residenti in paesi al di fuori della Comunità europea e che si trovino all'estero: il datore che intenda assumere come lavoratore subordinato un cittadino con dette caratteristiche

(indifferentemente, sia che si tratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale) è tenuto a richiedere il relativo nulla osta alla prefettura del luogo di impiego; detto nulla osta sarà trasmesso al lavoratore, il quale potrà così richiedere al consolato italiano o all'ambasciata italiana del paese in cui si trova il visto di ingresso per motivi di lavoro.

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno e previa verifica dell'inoltro della domanda per il permesso di soggiorno da parte del lavoratore, mediante esibizione della relativa ricevuta, si potrà procedere all'assunzione; le relative comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il trattamento economico e normativo dovrà essere quello previsto dal CCNL del settore e dalle leggi vigenti.

Qualora la scadenza del permesso di soggiorno cada prima della fine del rapporto di lavoro, il datore curerà di verificare che il lavoratore abbia presentato nei termini di legge la domanda di rinnovo presso un ufficio postale a ciò abilitato, richiedendogli l'esibizione della relativa ricevuta.

Ove la Port Security si trovasse ad assumere lavoratori di paesi terzi, le strutture competenti dovranno curare la tenuta di apposito elenco, registrare e monitorare le date di scadenza dei permessi, ricordare in forma tracciabile al lavoratore la necessità di presentare la richiesta di rinnovo nei termini previsti dalla legge, ed archiviare copia della relativa ricevuta.

In caso di appalto o di lavoro interinale, la società richiederà rispettivamente all'appaltatore o alla società di lavoro interinale una dichiarazione di responsabilità attestante l'impegno all'osservanza delle regole suddette in caso di impiego di lavoratori di paesi terzi; nei contratti sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa nel caso detto impegno non dovesse essere rispettato.

Da rilevare la possibile correlazione di questo illecito con quello di cui all'art. 25-quinquies del decreto a seguito dell'introduzione nell'ambito di applicazione 231 del c.d. reato di caporalato (art. 603 bis c.p.). In proposito si vedano le misure preventive da adottare riportate nella presente parte speciale, nella sezione "Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane".

9. REATI AMBIENTALI - ECOREATI (introdotti dalla L. 68/2015)

Tale complesso di reati è stato introdotto per la prima volta nell'ambito del D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25 undecies, ad opera del D. Lgs. 121/2011, che ha recepito le direttive n. 2008/99/CE in materia di reati ambientali, e n. 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi.

I reati previsti precedentemente alla L. 68/2015 (v. infra) sono quelli di cui alle seguenti norme:

1. D. Lgs. 152/2006 (c.d. testo unico dell'ambiente) e s. m. e i., ed in particolare:
 - a) art. 137 (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)
 - b) art. 256 (gestione di rifiuti non autorizzata)
 - c) art. 257 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee)
 - d) art. 258 (violazione degli obblighi e falsità dei certificati)
 - e) art. 259 (traffico illecito di rifiuti)
 - f) art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti)
 - g) art. 260 bis (reati di falso relativi al SISTRI, ossia al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
 - h) art. 279 (violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera - esercizio non autorizzato di stabilimento)
2. L. 7 febbraio 1992, n. 150 e s. m. e i. (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
3. L. 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3, 6° comma: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
4. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in attuazione della direttiva 2005/35/CE (inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato dalle navi)
5. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
6. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'analisi ha evidenziato un rischio decisamente basso rispetto a questa tipologia di reati, attesa la tipologia dell'attività aziendale, il cui impatto con l'ambiente è assolutamente minimo.

Ciò posto, possono comunque essere prese in considerazione alcune aree di attività sensibili nelle quali la commissione di alcuni dei suddetti reati potrebbe astrattamente essere possibile.

In particolare, ci si riferisce allo smaltimento di rifiuti, in particolare quelli derivanti da attrezzature ed accessori informatici, che tra l'altro potrebbero impattare anche su aspetti relativi ai reati informatici, con particolare riferimento alla dismissione di pc, dischi ecc.

Potrebbe inoltre ipotizzarsi, per eccesso di zelo, un'ipotesi di concorso nei reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in attuazione della direttiva 2005/35/CE (inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato dalle navi), ove gli operatori della società favorissero la commissione di detti reati o, qualora ne venissero a conoscenza, non effettuassero tempestivamente le segnalazioni del caso alle autorità preposte.

Marginale, infine, appare il rischio di commissione, sia da parte di Port Security S.r.l. che da parte degli appaltatori, dei reati relativi alla tutela di esemplari appartenenti a specie animale selvatica protetta ovvero a specie vegetali selvatiche protette. Opportune disposizioni sono comunque impartite in proposito a dipendenti ed appaltatori.

Quanto al primo punto (gestione e smaltimento di rifiuti), le prescrizioni sono quelle di cui alle vigenti norme in materia, che la società rispetterà puntualmente. Saranno individuati solo soggetti abilitati, in funzione della tipologia del rifiuto.

Per quanto riguarda il reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (stampanti, hard disk esterni, supporti obsoleti ecc.), nonché lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, si fa riferimento a quanto indicato nel provvedimento del Garante "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" - 13 ottobre 2008 - G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008, con particolare riferimento all'Allegato A) ed all'Allegato B), cui si rinvia ed alle successive disposizioni interpretative (febbraio 2011), come riportato in calce alla presente sezione.

Con riguardo al secondo punto (sversamento in mare di sostanze inquinanti), ancorché la materia non rientri esplicitamente nell'oggetto sociale della società, gli operatori saranno opportunamente sensibilizzati circa l'obbligo di segnalazione di eventuali infrazioni in materia da parte di terzi, ove le stesse vengano a loro conoscenza, onde prevenire anche remote ipotesi di concorso nel reato.

Infine, quanto all'utilizzo da parte della società di apparecchiature elettroniche, il Modello prevede che siano adottate tutte le misure di legge per il monitoraggio delle relative emissioni. Ove tali emissioni eccedessero i valori normali, la società ha l'obbligo di intervenire immediatamente, tramite le strutture preposte in base alla struttura organizzativa, per la cessazione della situazione di pericolo e per l'effettuazione delle previste segnalazioni. Si precisa che questo aspetto è collegato anche alla sezione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è quindi soggetto alle stesse prescrizioni. In ogni caso, la società si avvale di soggetti qualificati i quali sono edotti circa gli adempimenti di legge.

Tutte le attività relative alle suddette aree sensibili sono monitorate e le relative risultanze correttamente conservate, nel rispetto del criterio della tracciabilità.

ECOREATI

L'art. 1 comma 8 della L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto, nell'ambito di applicazione 231, nuovi reati ambientali, i c.d. "ecoreati", modificando ed integrando l'art. 25 - undecies del D. Lgs. 231/2001; la nuova formulazione dell'articolo è riportata in appendice, nel testo del decreto. Data la recente entrata in vigore del provvedimento, non sono ancora disponibili adeguati elementi sull'orientamento della giurisprudenza e della dottrina; si riportano di seguito sia l'art. 1 comma 8 della L. 68/2015, sia una sintetica descrizione dei reati in questione, ricordando che, allo stato, anche al fine di prevenire questo tipo di reati devono essere in ogni caso seguite le prescrizioni di cui alla presente sezione.

L. 68/2015 - Art. 1

(omissis)

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinqies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c)

D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai

reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote.

*“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008
G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008*

*“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008
G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla problematica del rinvenimento di dati personali all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche cedute a un rivenditore per la dismissione o la vendita o a seguito di riparazioni e sostituzioni; viste, altresì, le recenti notizie di stampa in ordine al rinvenimento da parte dell'acquirente di un disco rigido usato, commercializzato attraverso un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre un milione di individui contenuti nel disco medesimo;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 31 e ss. e 154, comma 1, lett. h), nonché alle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato "B" al Codice;

VISTO il d.lg. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), che prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) e b));

CONSIDERATO che l'applicazione della disciplina contenuta nel menzionato d.lg. n. 151/2005, mirando (tra l'altro) a privilegiare il recupero di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), anche nella forma del loro reimpiego o del riciclaggio in beni oggetto di (nuova) commercializzazione (cfr. in particolare artt. 1 e 3, comma 1, lett. e) ed f), d.lg. n. 151/2005), comporta un rischio elevato di "circolazione" di componenti elettroniche "usate" contenenti dati personali, anche sensibili, che non siano stati cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da parte di terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono alle predette operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano le apparecchiature sopra indicate);

CONSIDERATO che il "reimpiego" consiste nelle operazioni che consentono l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti "allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti" (art. 3, comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005) e il "riciclaggio" consiste nel "ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini" (art. 3, comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005);

CONSIDERATO che rischi di accessi non autorizzati ai dati memorizzati sussistono anche in relazione a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati allo smaltimento (art. 3, comma 1, lett. i), d.lg. n. 151/2005);

RILEVATA la necessità di richiamare l'attenzione su tali rischi di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali (di seguito sinteticamente individuati con la locuzione "titolari del trattamento": art. 4, comma 1, lett. f) del Codice), dismettono sistemi informatici o, più in generale, apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti dati personali (come pure dei soggetti che, su base individuale o collettiva, provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo smaltimento dei rifiuti di dette apparecchiature);

RILEVATO che la disciplina di cui al citato d.lg. n. 151/2005 e alla normativa secondaria che ne è derivata (allo stato contenuta nel d.m. 25 settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", nell'ulteriore d.m. del 25 settembre 2007, recante "Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee", nonché nel d.m. 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche") lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali (e la conseguente responsabilità);

RILEVATO che ogni titolare del trattamento deve quindi adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati che possono verificarsi in occasione della dismissione dei menzionati apparati elettrici ed elettronici (artt. 31 ss. del Codice); ciò, considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate;

RILEVATO che dall'inosservanza delle misure di sicurezza può derivare in capo al titolare del trattamento una responsabilità penale (art. 169 del Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi, civile (artt. 15 del Codice e 2050 cod. civ.);

RILEVATO che analoghi obblighi relativi alla destinazione dei dati gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui la dismissione delle apparecchiature coincida con la cessazione del trattamento (art. 16 del Codice);

RILEVATO che le misure da adottare in occasione della dismissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare dati personali devono consistere nell'effettiva cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, sì da impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti di venire a conoscenza non avendone diritto (si pensi, ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica);

CONSIDERATO che tali misure risultano allo stato già previste quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l'uso dei supporti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo dei supporti alla cancellazione effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma non intelligibile;

RITENUTO che i titolari del trattamento, in occasione della dismissione delle menzionate apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora siano sprovvisti delle necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la cancellazione dei dati personali, possono ricorrere all'ausilio o conferendo incarico a soggetti tecnicamente qualificati in grado di porre

in essere le misure idonee a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i dati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione di tali operazioni o si impegnino ad effettuarle;

RITENUTO che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti debba comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili;

CONSIDERATO che, ferma restando l'adozione di ulteriori opportune cautele volte a prevenire l'indebita acquisizione di informazioni personali, anche fortuita, da parte di terzi, le predette misure, suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica, possono in particolare consistere, a seconda dei casi, anche nelle procedure di cui agli allegati documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTA la necessità di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (art. 154, comma 1, lett. h), del Codice), con riferimento alla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice, richiama l'attenzione di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali, non distruggono, ma dismettono supporti che contengono dati personali, sulla necessità di adottare idonei accorgimenti e misure, anche con l'ausilio di terzi tecnicamente qualificati, volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a essere:

a. reimpiegate o riciclate, anche seguendo le procedure di cui all'allegato A);

b. smaltite, anche seguendo le procedure di cui all'allegato B).

Tali misure e accorgimenti possono essere attuate anche con l'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle.

Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti è comunque tenuto ad assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili;

2. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Allegato A) al provvedimento del Garante del 13 ottobre 2008

Reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere, tra l'altro, in:

Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalità richiede

l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate.

2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono trattati.

Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:
3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre "binarie" (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e recupero di dati.

Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocità del computer utilizzato.

4. Formattazione "a basso livello" dei dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting-LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità;

5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso).

Allegato B) al provvedimento del Garante del 13 ottobre 2008

Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici

In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire l'acquisizione indebita di dati personali.

La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali:

- sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;
- distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd);
- demagnetizzazione ad alta intensità."

10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Tali reati, previsti all'art. 25-octies, sono stati introdotti nel perimetro 231 con il D. Lgs. 231/2007.

La loro commissione è ritenuta particolarmente grave dal legislatore, che ha previsto sanzioni pecuniarie fino a 1000 quote e sanzioni interdittive, per il cui dettaglio si rimanda al testo del decreto riportato in appendice.

Di seguito una breve descrizione dei reati trattati nella presente sezione.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Consiste nella sostituzione, nel trasferimento o altre operazioni di denaro, beni o altre utilità, atte ad ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ricettazione (art. 648 c.p.). Consiste nell'acquisto, ricezione o occultamento (o nel favorire tali condotte) di denaro o cose provenienti da attività delittuosa.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.). Consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Le premesse per la commissione di detti reati possono in astratto crearsi nelle seguenti aree sensibili:

- conferimento di incarichi, appalti, consulenze
- attività amministrative e finanziarie.
- rapporti economico-finanziari con il socio unico.

Le prescrizioni in proposito ed i relativi controlli a presidio sono i seguenti:

- la parte con cui si avviano rapporti di carattere economico-finanziario deve essere adeguatamente identificata come affidabile sul piano - a seconda della tipologia del soggetto - industriale, commerciale e professionale, verificando se, ad es., sia interessata da procedure concorsuali, procedimenti penali o quant'altro, se abbia un'effettiva consistenza imprenditoriale, controllando le referenze, monitorando la permanenza di tali requisiti nel corso del rapporto;
- i pagamenti e gli incassi sono effettuati e ricevuti di regola tramite bonifico bancario, o comunque sempre tramite mezzi di pagamento tracciabili, come assegni circolari, assegni bancari, carte di debito; ciò al fine di soddisfare al fondamentale criterio della tracciabilità;

- i pagamenti in contanti hanno carattere del tutto eccezionale, e comunque sono effettuati entro i limiti di legge;
- verifica, a cura dell'operatore e del superiore gerarchico a ciò abilitato in base al sistema di deleghe, ed archiviazione, a fronte delle suddette operazioni di pagamento ed incasso, di tutta la documentazione che di dette operazioni costituisce il presupposto;
- controllo di congruenza e inerenza tra incassi/pagamenti rispetto alle relative causali ed ai relativi importi;
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione dei compiti, in particolare tra chi opera e chi esercita il controllo;
- rispetto del sistema di poteri e deleghe;
- rispetto, nel caso di acquisto di beni o servizi e di conferimento di incarichi, della specifica procedura aziendale, con particolare attenzione ai casi di ripetitività nel tempo o di importi di particolare rilevanza.

Nelle transazioni economiche con il socio unico, ed in quelle eventualmente effettuate per conto del socio unico o unitamente allo stesso, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, devono essere rispettate rigorosamente le norme statutarie relative all'oggetto sociale; dette transazioni, inoltre, devono sempre rispettare il criterio del "valore normale".

Lo studio esterno cui sono affidate le attività amministrative in outsourcing è tenuto, oltre che al rispetto in generale delle norme antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, secondo quanto previsto dall'art. 12 di detta norma, al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente sezione ed al controllo del rispetto delle stesse da parte della società nel recepire le operazioni contabili ai fini della redazione del bilancio.

Autoriciclaggio

La L. 186/2014, entrata in vigore dall'1 gennaio 2015, all'art. 3, comma 5 introduce nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, il reato di auto riciclaggio, modificando l'art. 25-octies del decreto. Qui di seguito è riportato il testo dell'art. 25-octies.

Art 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si riporta inoltre il testo dell'art. 648-ter. 1 c.p., introdotto dalla sopracitata L. 186/2014.

Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La nuova norma presenta un elevato rischio di commissione del reato di autoriciclaggio: infatti, qualunque condotta a carattere doloso che si traduca in scorrettezza, infedeltà o non veridicità dei dati riferiti nelle scritture contabili e nella redazione del bilancio da cui derivi l'occultamento di poste o comunque di somme di denaro può integrare gli estremi del reato di autoriciclaggio se dette somme vengono reimpiegate o reinvestite nell'interesse o a vantaggio della società. A proposito del dolo che deve caratterizzare la condotta perché si perfezioni il reato, si consideri che in alcuni casi

può non essere agevole distinguere tra condotta colposa posta in essere con colpa cosciente e condotta dolosa realizzata con dolo eventuale. Pertanto, particolare attenzione deve essere prestata all'istituzione dei controlli a presidio previsti nella presente sezione, ma anche a quelli previsti nella sezione "Reati societari" del Modello in riferimento alla formazione e redazione delle scritture contabili e del bilancio: (v. il richiamo al reato di auto riciclaggio ivi contenuto). Le relative prescrizioni devono quindi essere espressamente esplicitate allo studio di outsourcing cui sono demandate le suddette attività e da esso scrupolosamente osservate.

SISTEMA DISCIPLINARE

Parte generale

Il presente Sistema Disciplinare sanziona le violazioni di quanto prescritto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di Port Security.

Esso si colloca come fonte normativa integrativa rispetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo nazionale di lavoro che mantengono, in quanto applicabili, la loro piena efficacia.

Sono passibili di incorrere nelle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare tutti i soggetti destinatari del Modello o di parti di esso (ad es. del Codice Etico), in qualunque posizione operino e qualunque sia il rapporto intercorrente con la Società.

Tali soggetti sono così classificati:

- a) componenti degli organi sociali (amministratori e sindaci);
- b) soggetti in posizione apicale;
- c) dipendenti ai vari livelli;
- d) terzi.

Per quanto riguarda il personale distaccato presso altre società o da altre società, le relative posizioni sono esaminate nelle parti c) e d), in funzione della categoria di appartenenza.

Le condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare, e cioè tali da essere considerate infrazioni alla stregua dello stesso, sono tutte quelle poste in essere - nel rispettivo ambito di responsabilità - dai soggetti di cui al periodo che precede, in contrasto o in violazione rispetto alle prescrizioni del Modello, di parti di esso e dei protocolli in esso contenuti, del Codice Etico.

Si rammenta nuovamente che i principi e le norme di comportamento contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità adottati dalla società sono stati recepiti dal Modello e dal Codice Etico, che ad essi fanno espresso rinvio, per cui l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute è equiparata ad inosservanza del Modello ed è soggetta alle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare. Ciò anche considerando che il recente D.Lgs. 97/2016 ha fatto venire meno l'obbligo della redazione del Piano Triennale per la trasparenza, ma non ha fatto certamente venir meno l'obbligo di osservanza dei principi ivi contenuti, che vengono integrati nel piano per la prevenzione della corruzione.

Con particolare riferimento ai terzi destinatari ai quali sia fatto obbligo di rispettare i principi e le norme di comportamento di cui al Codice Etico, ai fini del presente Sistema Disciplinare sono rilevanti quelle condotte poste in essere in contrasto o in violazione del Codice Etico.

Le sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare sono graduate in funzione i) della loro **gravità**, ii) della loro **ricorrenza** e iii) della **recidività** dei soggetti che abbiano commesso l'infrazione.

i) Ai fini della **gravità**, si ha riguardo anzitutto all'elemento soggettivo, e cioè al fatto che l'infrazione sia commessa in base a **colpa** (es. negligenza nell'effettuazione dei controlli previsti nella propria attività, o nella segnalazione di fatti e comportamenti rilevanti in ambito 231, con annessa valutazione se si tratti o meno di colpa grave), o **dolo** (e cioè deliberata volontà di contravvenire al Modello ed alle sue prescrizioni).

Si ha inoltre riguardo al fatto che l'infrazione sia o meno tale da integrare o da aver integrato essa stessa gli estremi di uno dei reati ricompresi in ambito 231; se sia o meno tale da favorire o da aver favorito la commissione di uno di detti reati; se sia o meno suscettibile di impedire o rendere difficoltosa (o sia stata atta ad impedire o rendere difficoltosa) l'individuazione della commissione o della possibile commissione di detti reati.

Si ha poi riguardo all'eventuale pluralità di infrazioni commesse con la stessa condotta; come pure all'eventuale concorso di più soggetti nella commissione dell'infrazione, pur con la specifica valutazione della gravità della condotta posta in essere da parte di ciascuno dei singoli soggetti.

Può inoltre essere motivo di valutazione ai fini della gravità dell'infrazione l'entità delle conseguenze che dalla stessa siano derivate alla Società.

Come criterio di carattere generale, si assume come circostanza aggravante (ferma restando la combinazione con le altre concomitanti circostanze) il fatto che l'infrazione si riferisca a norme di legge o di contratto in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.

ii) Ai fini della **ricorrenza**, si ha riguardo al fatto che l'infrazione riguardi o meno in modo ricorrente un'area organizzativa, o una funzione, o una categoria di attività: ciò ai fini della valutazione in ordine alla responsabilità sia di chi ha commesso l'infrazione stessa, sia di chi, per la propria collocazione organizzativa, avrebbe avuto la possibilità/il compito di prevenirla.

iii) In ordine alla **recidiva** si distingue tra recidiva specifica e recidiva generica, dove la prima comporta sanzioni più gravi rispetto alla seconda. Quanto ai criteri di carattere temporale ai fini della recidiva, si utilizzano per il personale dipendente, ove esistenti, quelli previsti dal CCNL di appartenenza.

In mancanza, e comunque per quanto concerne tutti gli altri soggetti, sono considerati recidivi quei soggetti i quali, al momento della commissione dell'infrazione, siano già precedentemente incorsi in comportamenti sanzionati sulla base del presente Sistema Disciplinare, o che siano stati oggetto di sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per reati rilevanti in ambito 231.

Dalla natura di fonte integrativa del Sistema Disciplinare, consegue che::

- esso si applica indipendentemente dal fatto che i soggetti ai quali sia contestata l'infrazione siano o meno destinatari di procedimenti di carattere penale a causa della stessa condotta che ha comportato l'avvio del procedimento disciplinare, e indipendentemente dal relativo esito;
- la sua applicazione lascia intatti i diritti e le facoltà - anche con riferimento ai mezzi ed alle modalità di impugnazione - previsti da norme di legge, regolamenti, contratti collettivi, accordi e normative aziendali;
- per quanto eventualmente da esso non disciplinato, valgono in quanto applicabili le norme di legge, i regolamenti, i contratti collettivi, gli accordi e le normative aziendali

Il procedimento di contestazione degli addebiti può avere origine:

- da una segnalazione dell'OdV, da trasmettersi al Presidente e A.D.;
- da un apprendimento dei fatti effettuato direttamente da parte degli organi o delle strutture aziendali, o da terzi; tali soggetti, in tal caso, informano in proposito l'OdV. La Società agisce sulla base degli esiti dell'istruttoria di quest'ultimo, comunicata al Presidente e A.D.

Diffusione del Sistema Disciplinare

Allo scopo di ottenere la massima conoscenza del sistema disciplinare, esso viene: consegnato integralmente a:

- i) componenti degli organi sociali
- ii) soggetti in posizione apicale
- iii) dipendenti ai vari livelli

Viene consegnato solo limitatamente alla parte generale ed alla sezione di competenza a:

- i) collaboratori a progetto;
- ii) collaboratori a carattere coordinato e continuativo;
- iii) altri terzi tenuti non solo all'osservanza del Codice Etico, ma dell'intero Modello o di parti di esso oltre il Codice Etico.

Esso inoltre viene affisso nelle apposite bacheche aziendali quanto alla parte generale ed alla sezione 3.

Viene pubblicato integralmente, in quanto parte integrante del Modello, sul sito internet della società.

Parte speciale

Sezione 1 - Amministratori e sindaci

L'infrazione al presente Sistema Disciplinare da parte di amministratori e sindaci della Società dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- richiamo scritto con diffida dal contravvenire ulteriormente rispetto alle prescrizioni del modello;
- decurtazione del compenso fino ad un massimo del 50% degli emolumenti ancora a percepirsi al momento della contestazione;
- revoca dell'incarico.

Le suddette sanzioni si applicano in via gradata in funzione dei criteri di cui alla parte generale del presente Sistema Disciplinare, e cioè della gravità, della ricorrenza e della recidività della condotta nella quale consiste l'infrazione accertata.

Procedura di contestazione degli addebiti, e di irrogazione ed applicazione delle sanzioni

L'OdV, una volta accertata la commissione dell'infrazione sulla base delle verifiche autonomamente effettuate o delle segnalazioni in proposito pervenute dagli organi societari, dalle strutture aziendali o da terzi, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per il tramite dei rispettivi Presidenti.

La comunicazione contiene l'indicazione dell'infrazione commessa nonché l'individuazione dell'autore o degli autori, l'indicazione delle prescrizioni del modello che risultano violate, la dettagliata descrizione dei fatti, l'indicazione delle circostanze che possono determinare l'entità della sanzione alla luce dei criteri di cui alla parte generale del presente Sistema Disciplinare; l'OdV espone, in calce alla comunicazione, una propria valutazione dei fatti ai fini dell'adozione della sanzione; può altresì formulare una propria proposta in ordine alla sanzione, non vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV allega alla comunicazione la documentazione a supporto della constatazione dell'infrazione e delle proprie valutazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo le procedure di rito, d'urgenza, e comunque non oltre trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione trasmessa dall'OdV ai sensi del periodo che precede, ponendo all'ordine del giorno la convocazione del soggetto o dei soggetti indicato/i dall'OdV e la relativa motivazione.

La convocazione del/dei soggetto/i viene, contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, inviata a detto/i soggetto/i per iscritto; essa contiene i motivi della convocazione, gli addebiti contenuti nella comunicazione dell'OdV, l'invito ad avvalersi della facoltà di esporre in quella sede, verbalmente o per iscritto, la propria versione dei fatti nonché le proprie eventuali controdeduzioni rispetto agli addebiti.

Sempre contestualmente, viene trasmesso all'OdV l'invito a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno della stessa.

Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione si provvede a sentire l'interessato/gli interessati, ad acquisire agli atti le eventuali osservazioni e controdeduzioni formulate per iscritto, a disporre - ove ritenuto necessario - l'acquisizione di ulteriori elementi e/o l'effettuazione di ulteriori approfondimenti in ordine alla vicenda trattata. In tal caso si convoca a breve, e comunque non oltre 10 giorni, una ulteriore riunione del Consiglio di Amministrazione.

Nella prima riunione, se gli elementi disponibili sono ritenuti sufficienti, o nella successiva in caso si siano reso necessario un supplemento di istruttoria, il CdA delibera in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti ai sensi del presente Sistema Disciplinare, tenuto conto del parere non vincolante espresso in merito dall'OdV.

Qualora la sanzione consista nella decurtazione del compenso o nella revoca del mandato, il CdA provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, che delibera in merito su proposta del CdA.

Il provvedimento sanzionatorio adottato viene comunicato per iscritto agli interessati a cura del CdA, che dispone altresì per la relativa applicazione.

L'OdV, presente alla riunione del CdA o, in caso di assenza, informato dal Presidente e A.D., verifica l'applicazione della sanzione adottata.

Sezione 2 - Soggetti in posizione apicale

Per la definizione a carattere generale relativa a detti soggetti si fa rinvio alla parte generale del documento di sintesi del presente Modello.

Si ricorda che, allo stato, l'unico soggetto in posizione apicale di Port Security risulta il Presidente e A.D.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, pertanto, si applica quanto previsto alla sezione 1 dello stesso.

Sezione 3 - Personale dipendente

Sotto questa categoria viene ricompreso tutto il personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, dipendente da Port Security o, pur essendo dipendente da altra Società, in distacco presso Port Security.

L'attivazione della procedura avviene secondo le modalità riportate nella precedente sezione 2.

Il procedimento di contestazione degli addebiti, la natura delle sanzioni ed il processo di irrogazione ed applicazione della sanzione sono (nell'ambito della più generale disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970) quelli di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata applicato da Port Security, cui si fa pertanto espresso rinvio quanto al procedimento di contestazione ed alle sanzioni.

In particolare, e fermo restando quanto sopra, le sanzioni sono le seguenti:

- rimprovero verbale e scritto;
- multa non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.

Nel caso di dipendenti distaccati presso Port Security da altra Società o Ente, il Presidente e A.D. di Port Security inoltrerà al Presidente del CdA della Società presso la quale il dipendente è in forza gli atti relativi, con invito a procedere secondo il Sistema Disciplinare della Società/Ente di appartenenza, ove la stessa sia dotata di Modello 231, o comunque secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza, ed a comunicare i provvedimenti adottati sia al dipendente che al Presidente e A.D. di Port Security, nonché ad informare quest'ultimo dell'avvenuta applicazione. Il Presidente e A.D. di Port Security, a sua volta, informerà di quanto sopra l'OdV.

Sezione 4 - Terzi

In via normale, e fatte salve le espresse eccezioni di seguito indicate, i terzi (intendendo per tali, in via esemplificativa e non esaustiva: consulenti, fornitori, procuratori, institori, mandatari, agenti, partners commerciali, ed in generale tutti quei soggetti abilitati ad agire in nome e per conto di Port Security) sono tenuti all'osservanza del Codice Etico contenuto nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo; pertanto, essi sono soggetti al presente Sistema Disciplinare per i comportamenti posti in essere in violazione o in contrasto con i principi e le norme di comportamento nello stesso contenuti.

Fanno eccezione a tale regola generale:

- i collaboratori a progetto;
- i collaboratori coordinati e continuativi, nei casi ammessi dalle vigenti norme di legge;

- i terzi cui sia stato fatto espresso obbligo, da essi accettato, di osservanza di altre parti del Modello ulteriori rispetto al Codice Etico.

Sanzioni

Le sanzioni previste nei confronti dei terzi sono le seguenti:

- biasimo scritto, da comunicarsi mediante lettera;
- diffida a non incorrere in ulteriori infrazioni al Codice Etico o (nei casi previsti) ad altre parti del Modello;
- riduzione del corrispettivo della prestazione contrattualmente previsto, mediante l'applicazione di una penale, anch'essa nella misura esplicitamente prevista nel contratto o nella lettera di incarico;
- risoluzione del contratto.

Dette sanzioni sono riportate in una appendice al contratto o alla lettera di incarico (v. allegati al documento di sintesi del Modello, Parte Speciale), nella quale il terzo si impegna all'osservanza del Codice Etico o, nei casi previsti, del Modello nella sua interezza o di parti di esso; tali documenti sono da allegarsi in copia al contratto o alla lettera di incarico e da consegnarsi contestualmente ad essi.

Procedura di contestazione degli addebiti, e di irrogazione ed applicazione delle sanzioni

La procedura si avvia secondo quanto indicato nella parte generale del presente Sistema Disciplinare.

Una volta ricevuta la segnalazione dell'OdV o la relativa comunicazione secondo quanto ivi riportato, il Presidente e Amministratore Delegato inoltra tempestivamente il tutto, per il seguito a cura delle strutture aziendali competenti.

La Società provvede pertanto, sempre con la dovuta tempestività compatibilmente con i necessari eventuali ulteriori approfondimenti, a comunicare per iscritto al terzo gli addebiti mossi invitandolo, ove lo ritenga necessario, a fornire eventuali chiarimenti o controdeduzioni.

Sia che siano stati o meno richiesti al terzo chiarimenti e controdeduzioni, la decisione circa la sanzione da adottare viene assunta sulla base dei poteri esistenti in azienda.

Sulla base dei poteri di firma vigenti in azienda si procede a comunicare al terzo, nella stessa lettera di contestazione ove non si ritenga di sentirlo, o con successiva comunicazione nel caso gli siano richiesti chiarimenti o controdeduzioni, i provvedimenti assunti in termini di adozione ed applicazione di una delle sanzioni qui previste.

Il Presidente e Amministratore Delegato dà inoltre conto delle sanzioni adottate e della loro applicazione al CdA, e ne informa l'OdV.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente e A.D. invia al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello/Codice Etico oggetto di violazione, nonché l'invito a formulare eventuali deduzioni e/o rilievi scritti nei successivi otto giorni.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato all'interessato per la formulazione delle deduzioni e/o dei rilievi scritti, il Presidente e A.D. si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Presidente e A.D., che provvede anche, tramite le strutture preposte, alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, a cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione, verifica l'effettiva applicazione della sanzione.

STATUTO E DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

L'Organismo di Vigilanza è previsto e disciplinato in linea generale, quanto a compiti e funzioni, all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Con il presente Statuto la Società intende disciplinare compiutamente l'istituzione, l'attività ed il funzionamento dell'OdV, definendone in particolare compiti, poteri e responsabilità.

Nomina, composizione e requisiti dell'OdV

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne nomina altresì, nel suo ambito, il Presidente, e ne fissa l'eventuale compenso.

L'OdV, data la snellezza dell'assetto organizzativo, viene definito in composizione monocratica, e costituito da soggetto autonomo ed indipendente.

Il componente dell'OdV può essere, in astratto, sia interno che esterno alla Società; deve peraltro possedere i requisiti di autonomia e indipendenza per cui, in caso di membro interno, questo non deve rivestire ruoli di carattere operativo.

Durata dell'incarico

L'OdV resta in carica, a regime, per un triennio.

In fase di primo incarico, tuttavia, l'OdV resterà in carica fino alla fine dell'anno solare successivo alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica all'atto della nomina.

Qualora il componente dell'OdV venga nominato in corso di mandato dell'organismo in sostituzione del precedente componente o di vacanza, il suo mandato scade comunque alla scadenza del mandato dell'organismo.

L'incarico dell'OdV è rinnovabile.

Cessazione dell'incarico dell'OdV e dei suoi componenti: cause e modalità

Varie possono essere le cause di cessazione del mandato dell'OdV in quanto organo o in relazione ad aspetti che riguardino il singolo componente.

Scadenza del mandato

Anzitutto, l'incarico dell'OdV in quanto organo può cessare per scadenza naturale del mandato, ove non intervenga il rinnovo.

Revoca del mandato

Può inoltre cessare per revoca mediante delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Stanti i requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV, peraltro, la delibera di revoca dell'organismo può essere adottata esclusivamente per giusta causa, intendendosi per tale l'accertata grave omissione da parte dell'OdV, che sia o meno sfociata in un procedimento ex D. Lgs. 231 a carico della Società.

La revoca del componente in quanto persona può essere adottata, oltre che per giusta causa ai sensi del paragrafo che precede, anche a causa del sopravvenuto venir meno dei requisiti individuali, dell'insorgenza di una delle cause di incompatibilità o di un rilevante conflitto di interessi di cui sopra, qualora non sia il componente a rinunciare ai sensi del seguente paragrafo.

Rinuncia al mandato

La cessazione può altresì avvenire per rinuncia scritta, trasmessa al Consiglio di Amministrazione, al proprio mandato da parte del componente dell'OdV.

Nei casi di cessazione del mandato di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente dell'OdV.

In entrambi i casi, ove la cessazione e la nuova nomina non coincidano con la naturale scadenza del mandato, il mandato cessa comunque alla scadenza naturale del mandato dell'OdV.

Nelle more della nomina, l'OdV continua temporaneamente a funzionare con il componente uscente, sempreché non vi sia un impedimento assoluto.

Requisiti dell'OdV

Requisiti individuali e cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Il componente dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti individuali:

- deve essere particolarmente qualificato e dotato di adeguata esperienza in campo giuridico, nelle procedure di controllo e nell'organizzazione aziendale;
- deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 2382 e 2399 c.c., nonché dall'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- deve essere libero da vincoli di parentela, affinità o coniugio nei confronti sia dei componenti degli organi sociali che del vertice aziendale;
- deve essere libero da vincoli economici rilevanti o da incarichi nei confronti della Società *con carattere di stabilità e tali da condizionarne l'operato*, ad esclusione del rapporto di lavoro subordinato;

- non deve versare in situazioni di conflitto di interesse tali da ostacolare l'attività ed i compiti affidatigli, e ciò sia al momento dell'assunzione della carica che durante l'espletamento del mandato. Allo scopo rilascia, all'inizio del mandato, apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del presente capoverso e segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni di conflitto di interessi, sempre ai sensi del presente capoverso, che intervengano durante la vigenza del mandato;
- non deve essere fallito, interdetto o inabilitato, né colpito da condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati contro il patrimonio, per reati che comportino l'interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici o per reati rilevanti in ambito 231.

Requisiti del'organismo in quanto organo

L'OdV in quanto organo deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza.

A tale scopo, anzitutto l'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non è gerarchicamente soggetto né al vertice né ad alcuna delle strutture aziendali, i quali non possono in alcun modo sindacarne l'operato.

In secondo luogo, non ha compiti di carattere operativo.

Inoltre, è dotato di indipendenza ed autonomia sul piano economico e finanziario, mediante la dotazione di un budget annuale di importo dallo stesso organismo determinato e reso disponibile dalla società nell'ambito del proprio budget annuale. L'organismo dispone di tale somma in modo insindacabile; il vertice e le strutture aziendali procederanno per quanto di competenza e secondo i poteri di firma vigenti, su semplice richiesta dell'organismo, ad attivare con la dovuta tempestività le procedure necessarie per l'impegno e la spesa di tale somma o di quote di essa nell'esercizio di competenza, senza esercitare alcun sindacato di merito in proposito e garantendo la massima riservatezza.

L'OdV si dota di un proprio regolamento, nel quale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'organismo (a titolo esemplificativo: sessioni formali, verbalizzazione e gestione delle stesse, gestione della documentazione). Nella definizione del regolamento l'organismo è autonomo.

Detto regolamento, peraltro, non deve in alcun modo essere in contrasto con il presente statuto né con le altre parti del modello.

L'organismo, per l'espletamento dei propri compiti, può disporre della collaborazione delle strutture aziendali, le quali devono rendersi all'uopo disponibili in termini di tempestività, di impegno e di professionalità;

- professionalità: è la risultante dei requisiti individuali del componente dell'OdV di cui al primo capoverso del paragrafo precedente;
- onorabilità: è la risultante dei requisiti individuali del componente dell'OdV di cui al secondo capoverso del paragrafo precedente;
- continuità di azione: l'OdV attende esclusivamente ai compiti ed alle funzioni demandategli, oltre che dalla legge, dal presente Statuto, ai quali si dedica con sistematicità e con la dovuta assiduità, nell'ambito di quanto autonomamente stabilito nel proprio regolamento, in funzione delle esigenze dettate dall'espletamento dei propri compiti.

Funzioni, compiti e attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (denominazione sintetizzata nella sigla OdV) il citato decreto legislativo affida la funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

Le linee guida di Confindustria, emesse nel 2002 ed aggiornate nel 2004, nel 2007 e da ultimo nel 2014, hanno peraltro provveduto a definire più dettagliatamente i compiti di questo organismo.

Tali dettami sono recepiti nel presente statuto, con i dovuti adattamenti alla missione ed alla struttura organizzativa di Port Security.

I compiti dell'OdV si possono riassumere in tre classi di attività:

1. attività di verifica;
2. attività propositive;
3. attività di informazione e segnalazione.

1. Attività di verifica.

Anzitutto, l'OdV verifica l'idoneità del modello nella sua struttura; verifica cioè che il modello sia, per come è elaborato, idoneo alla prevenzione della commissione di reati ex 231, o alla relativa evidenziazione in caso di commissione degli stessi, sotto i vari profili: i) completezza quanto all'ambito dei reati a rischio 231; ii) completezza quanto alle parti che lo costituiscono (protocolli, codice etico, sistema disciplinare, disciplina o statuto dell'OdV); iii) adeguatezza delle parti stesse; iiiii) aderenza all'attività ed alla missione della società, nonché alla sua struttura organizzativa; iiiiii) efficacia delle procedure di controllo; iiiiii) idoneità della struttura organizzativa, con particolare riferimento alla separazione tra attività operative e attività di controllo; iiiiii) adeguatezza del

sistema di poteri verso l'esterno e deleghe interne, e coerenza di detto sistema con la struttura organizzativa e con la distribuzione delle competenze e delle responsabilità.

Ne verifica altresì l'effettiva attuazione, sotto i vari profili: i) informazione verso tutti i destinatari, all'interno ed all'esterno della società; ii) formazione del personale; iii) applicazione delle sue prescrizioni da parte dei soggetti destinatari; iiiii) idoneità del flusso informativo da e verso l'OdV; iiiiii) effettività delle previste modalità di segnalazione, e delle connesse garanzie e tutele.

Quanto sopra si può in sintesi rappresentare come verifica dell'efficacia e dell'effettività del modello.

L'OdV verifica altresì l'aggiornamento del modello, rispetto a: i) evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento ai riflessi sull'ambito di applicazione dei reati ex 231; ii) mutamenti dell'assetto societario; iii) mutamenti dell'assetto organizzativo; iiiii) mutamenti della missione o dell'oggetto sociale.

Le attività di verifica vengono svolte normalmente sulla base di un programma annuale redatto dall'OdV, di segnalazioni pervenute, delle informazioni fornite dagli organi della società in ordine all'attività della stessa o di significativi mutamenti quanto agli aspetti sopra elencati.

Tali attività possono essere svolte, anche senza preavviso (laddove ritenuto opportuno o indispensabile ad insindacabile giudizio dell'OdV), direttamente dal componente dell'OdV, attraverso le strutture aziendali (che devono rendersi all'uopo disponibili), o di soggetti esterni.

Particolare rilievo assumono le attività di verifica in materia di sicurezza prevenzione sul lavoro, tendenti ad accertare il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia sia in termini di adeguatezza delle relative procedure che di rispetto delle stesse; allo scopo, intrattiene rapporti sistematici con le figure preposte a tali attività in base alle norme di legge ed all'organizzazione aziendale, le quali forniranno all'OdV report sistematici sugli aspetti significativi in materia e segnaleranno tempestivamente ogni violazione delle norme e/o delle procedure attinenti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, nonché gli episodi relativi ad infortuni e incidenti di rilievo, e comunque di quelli il cui esito consista in lesioni gravi o nel decesso dei soggetti coinvolti.

2. Attività propositive.

L'OdV, sulla base delle attività di verifica, o in base ai flussi informativi a lui diretti, o base delle proprie conoscenze professionali e delle proprie attività di aggiornamento, propone al Consiglio di Amministrazione interventi sui vari aspetti di sua competenza, e cioè: suggerisce l'adozione di ulteriori modalità di informazione/comunicazione; segnala l'opportunità di interventi formativi sul

modello; segnala le necessità di aggiornamento del modello o di parti di esso; evidenzia l'eventuale necessità di ulteriore messa a punto delle modalità attuative del modello.

3. Attività di informazione e segnalazione.

L'OdV informa periodicamente - di norma con frequenza semestrale, fatta salva la necessità di fornire informazioni ad hoc con cadenza più ravvicinata - il Consiglio di amministrazione circa le attività svolte; fornendo inoltre al Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, indicazioni di massima sulle linee che ispireranno il programma annuale della propria attività.

Fornisce altresì, con cadenza semestrale, informazioni al Collegio Sindacale sull'attività svolta nel semestre precedente.

Informa il Consiglio di Amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate, evidenziando eventuali necessità di intervento sulle materie di propria competenza.

Segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione violazioni del modello che abbia riscontrato nelle proprie attività di verifica o a seguito di segnalazione ricevute, evidenziando altresì, ove lo ritenga, l'opportunità di assumere i provvedimenti previsti dal sistema disciplinare.

Informa gli enti esterni competenti nei casi in cui tale obbligo sia posto dalla legge, come nel caso riscontri comportamenti suscettibili di integrare il reato di aggio.

Funzionamento dell'OdV - prerogative dell'organismo

Fermo restando che l'organismo si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, nei termini di cui al precedente paragrafo "requisiti dell'organismo in quanto organo", nel presente statuto vengono comunque fissati i seguenti presupposti, essenziali per il funzionamento stesso:

- l'OdV può avvalersi (previa concertazione con il vertice) di risorse della Società in modo stabile per le necessarie attività di supporto e di segreteria, attraverso le quali provvede alle attività relative alla convocazione, alla verbalizzazione delle sessioni formali ed alla tenuta ed archiviazione dei verbali e degli altri documenti;
- può procedere, nell'ambito delle proprie verifiche o a seguito di segnalazioni (v.infra), ad audizioni di personale dirigente e non dirigente, del vertice e di componenti degli organi sociali, i quali tutti devono rendersi a ciò disponibili;
- può avvalersi di risorse aziendali o di risorse esterne per l'effettuazione delle proprie verifiche, salvo il caso in cui ritenga di procedere direttamente;
- ha accesso, su richiesta, alla documentazione aziendale utile per l'espletamento dei propri compiti;

- riceve in via normale la documentazione aziendale ritenuta utile o necessaria per l'espletamento del proprio mandato e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ordini di servizio, organigrammi ed in genere la documentazione relativa alle variazioni di carattere organizzativo;
 - variazioni nel sistema di poteri e deleghe;
 - estratti delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - variazioni di personale e di organico;
 - richieste e ottenimento di finanziamenti pubblici;
 - report e statistiche in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro;
 - procedimenti penali a carico di dipendenti di cui la società abbia notizia;
 - procedimenti disciplinari attivati per infrazioni connesse alle prescrizioni del modello.

Ove lo ritenga opportuno, può richiedere di ricevere in via sistematica o una tantum altra documentazione aziendale utile per lo svolgimento della propria attività, tramite richiesta scritta da inoltrarsi per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si premura di attivare tempestivamente in tal senso le competenti strutture aziendali;

- riceve le segnalazioni in ordine a presunte violazioni del modello; all'effettuazione ed all'inoltro di tali segnalazioni sono tenuti, senza distinzione alcuna, tutti i soggetti destinatari del modello o di parti di esso (come il Codice Etico). Allo scopo, vengono resi noti e pubblicizzati i numeri telefonici e di fax e gli indirizzi di posta elettronica ai quali contattare l'OdV. Le segnalazioni possono comunque essere trasmesse per iscritto, per posta interna o per posta ordinaria, all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo della sede della Società;
- utilizza il budget di spesa a propria disposizione, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo "requisiti dell'organismo in quanto organo collegiale".

Principi e criteri di comportamento dell'OdV

Tutta l'attività dell'OdV è ispirata a criteri di riservatezza e discrezione.

L'OdV utilizza le informazioni ricevute con la massima riservatezza, a tutela dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, nel rispetto delle norme vigenti.

L'OdV utilizza particolare cautela nei confronti degli autori di segnalazioni relative a presunte infrazioni del modello, avendo cura di non di esporli ad azioni di ritorsione o discriminazione o comunque a reazioni ingiustamente pregiudizievoli nei loro confronti a motivo delle segnalazioni avanzate.

Pari cautela è utilizzata nei confronti di coloro che sono oggetto delle segnalazioni come presunti autori di infrazioni del modello o di comportamenti in contrasto con lo stesso o parti di esso, o di commissione di reati ex 231.

In caso di ricevimento di segnalazioni relative a presunte infrazioni del modello, l'OdV avvia le relative verifiche con tempestività, allo scopo di appurare quanto prima l'attendibilità delle segnalazioni stesse e di consentire le conseguenti azioni finalizzate alla prevenzione, alla cessazione o alla sanzione dei comportamenti contrastanti con le prescrizioni del modello.

In ogni caso, nel rispetto delle cautele di cui sopra, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e, nel caso che la segnalazione abbia per oggetto un membro di detto organo, il Collegio Sindacale.

In generale, l'OdV svolge la sua attività con il dovuto scrupolo professionale, con lealtà e nel rispetto della dignità della persona.

La grave violazione dei principi e criteri di comportamento di cui al presente paragrafo può integrare giusta causa ai fini della revoca dell'OdV.

Normativa sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza e rapporti con il Responsabile

L'OdV verifica i comportamenti previsti da detta normativa in quanto possano essere rilevanti alla luce dei reati presupposto 231 ed alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Allo scopo, intrattiene i necessari rapporti con il relativo Responsabile, con il quale sono stabiliti canali di informazione reciproca in materia.

CODICE ETICO

Sommario

Parte 1^

Il Modello di Port Security ed il Codice Etico

I destinatari del Codice Etico

Struttura del Codice Etico

Principi etici

Parte 2^

Norme di comportamento

Parte 3^

Modalità di comunicazione, informazione e monitoraggio

Parte 1^

Il Modello di Port Security ed il Codice Etico.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo per le parti in cui sia riferibile a reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

I principi generali e le norme di comportamento in essa contenuti devono essere rispettati ed osservati da tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico stesso.

Ne consegue che i soggetti che violino le disposizioni contenute nel Codice Etico sono passibili di sanzioni alla stregua di quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Anche in questa sede si rammenta che i principi e le norme di comportamento contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottati dalla società sono coerenti con i principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice Etico, che pertanto ne recepisce i contenuti e ad essi fa espresso rinvio, conferendo agli stessi loro lo stesso grado di cogenza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Ciò anche considerando che il recente D.Lgs. 97/2016 ha fatto venire meno l'obbligo della redazione del Piano Triennale per la trasparenza, ma non ha fatto certamente venir meno l'obbligo di osservanza dei principi ivi contenuti, che vengono integrati nell'ambito del piano per la prevenzione della corruzione.

I destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico anzitutto tutti i destinatari del Modello: amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori a vario titolo.

Sono inoltre destinatari del Codice Etico anche soggetti che, pur non essendo destinatari del Modello, intrattengono con Port Security rapporti di carattere professionale: fornitori, professionisti, partner commerciali, consulenti.

Per quanto riguarda i destinatari del Modello, l'osservanza dello stesso e quindi del Codice Etico costituisce un obbligo connaturato all'essenza stessa del rapporto.

Per gli altri soggetti, l'osservanza del Codice Etico e le conseguenze derivanti dall'eventuale violazione sono previste da specifiche clausole contrattuali.

Struttura del Codice Etico

Il Codice Etico consta della presente premessa e di tre parti dedicate, rispettivamente, ai principi etici di riferimento, alle relative norme di comportamento, ed ai sistemi e alle modalità di comunicazione e monitoraggio.

Principi etici

Si tratta dei principi etici di carattere generale comunemente condivisi in una società industriale avanzata, coerenti con quelli contenuti nelle Linee Guida delle varie associazioni di categoria e con quelli riportati nella Carta dei valori dell'impresa elaborati dall'Istituto Europeo per il bilancio sociale.

Rispetto delle leggi e dei regolamenti (compliance)

Trattasi di valore che non deve mai essere posposto rispetto all'interesse aziendale.

Ha per oggetto tutte le norme di legge nazionali ed internazionali, i regolamenti e qualunque altra norma a carattere cogente, emessa da fonti all'uopo legittimate, e applicabili all'attività della Società e di coloro che per essa agiscono o con essa interagiscono.

Correttezza

I destinatari del Codice Etico devono comportarsi secondo il principio di correttezza, evitando di trarre, o di far trarre alla Società, indebito vantaggio nella propria attività svolta per conto della Società o in relazione con essa.

Imparzialità

Tutti i comportamenti dei destinatari devono essere ispirati al criterio dell'imparzialità, indipendentemente dai soggetti cui tali comportamenti sono rivolti.

Pertanto, non è ammessa nei confronti di alcun soggetto nessuna forma di discriminazione comunque motivata (a titolo esemplificativo in base a nazionalità, sesso, appartenenza etnica o religiosa, opinioni politiche, condizioni di salute, status sociale o economico).

Onestà - Integrità - Trasparenza

Fermo restando che detti principi devono essere applicati ad ogni comportamento da parte dei destinatari, con particolare riferimento all'attività di Port Security ciò comporta chiarezza ed univocità delle clausole contrattuali, completezza nella gestione delle informazioni, documentazione e tracciabilità delle operazioni aziendali e del relativo processo decisionale,

autorizzativo e di controllo, che deve rispettare pienamente le procedure, la distribuzione dei compiti ed il sistema di deleghe.

Tali criteri devono altresì essere particolarmente tenuti presenti nell'elaborazione delle scritture contabili, nella formazione del bilancio, nei pagamenti a prescindere dal relativo importo.

A tale proposito, ogni destinatario del presente Codice è in particolare tenuto ad osservare, nel proprio ambito di competenza e di conoscenza, le norme in materia di riciclaggio ed a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni infrazione alle stesse del quale venga a conoscenza.

Qualità - Efficienza

Si tratta di principi che devono ispirare l'attività in ogni settore aziendale.

Il relativo contenuto etico consiste, per quanto riguarda la qualità, nel fornire prestazioni e prodotti in linea con gli impegni contrattuali e con le norme internazionali applicate, evitando ogni forma di alterazione delle prestazioni o dei prodotti rispetto agli standard aziendali definiti, che costituiscono la legittima aspettativa del cliente; per quanto riguarda l'efficienza, nel rispettare, insieme ai livelli qualitativi di cui sopra, gli standard di costi definiti dalla Società, evitando sprechi ed avendo riguardo alla piena tutela dei beni e del patrimonio aziendale.

Interesse pubblico ed interessi collettivi

Port Security è impegnata a rispettare gli interessi della collettività sia in quanto tutelati dalle norme vigenti, sia in quanto universalmente riconosciuti nella comunità di riferimento: ciò nei confronti di tutti i soggetti che vengono a contatto della Società in funzione della sua attività - la quale non deve pertanto essere svolta in contrasto con detti interessi -, e con particolare riferimento sia verso le istituzioni in quanto portatrici di interessi pubblici qualificati, sia verso i cittadini in quanto titolari, singolarmente ed in quanto collettività, di interessi di carattere generale.

Rapporti con istituzioni pubbliche

Sia la composizione azionaria di Port Security, sia i suoi rapporti commerciali con enti ed istituzioni pubbliche rafforzano ulteriormente la particolare sensibilità della Società nell'improntare i rapporti con le istituzioni, a tutti i livelli, al massimo senso di correttezza e trasparenza, nel pieno e totale rispetto del loro ruolo istituzionale e degli interessi di cui esse sono espressione.

Salvaguardia dell'ambiente

Port Security è altresì impegnata al rispetto ed alla tutela dell'ambiente nel quale opera e con il quale viene in contatto in ragione della propria attività; pertanto, nello svolgimento della stessa, la Società non deve in nessun caso e per alcun motivo anteporre il proprio interesse alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto bene tutelato dalle norme vigenti e di primario interesse per la collettività; anzi, proprio in virtù di alcune delle particolari tipologie che ne costituiscono l'attività, essa contribuisce direttamente, nel proprio ambito ed entro i limiti della propria competenza, al miglioramento delle condizioni ambientali in quanto queste possano essere da detta attività influenzate.

Rapporti con le organizzazioni sindacali

Port Security intrattiene con le organizzazioni sindacali dei lavoratori rapporti improntati alla massima correttezza, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e degli interessi reciprocamente rappresentati, e con l'applicazione delle norme di legge e di contratto che regolano detti rapporti.

Port Security mantiene comportamenti uniformi nei confronti di tutte le Organizzazioni Sindacali che rappresentano suoi interlocutori istituzionali, evitando ogni forma di privilegio o di discriminazione nei confronti di una o più di esse, indipendentemente dalla categoria rappresentata, dal numero di iscritti e da ogni altro tratto distintivo.

Port Security non eroga contributi né finanziamenti, sotto nessuna forma diretta o indiretta nei confronti di Organizzazioni sindacali né di qualsivoglia altra associazione di categoria, fatti salvi i contributi dovuti, in base ai rapporti associativi, all'associazione datoriale alla quale aderisce.

Rapporti con partiti politici ed associazioni assimilabili

Port Security, parimenti, non eroga contributi né finanziamenti, in forma né diretta né indiretta, a favore di partiti o di formazioni politiche o comunque di associazioni che svolgano attività di carattere politico, né a favore dei relativi esponenti o appartenenti, né in occasione delle relative manifestazioni.

Lealtà

I comportamenti della Società e di chiunque agisca per conto di essa devono essere costantemente ispirati a principi di lealtà.

In particolare, tale valore ispirerà i comportamenti della Società e di chiunque agisca per conto di essa nei rapporti di carattere commerciale, riconoscendo la Società i valori di leale competizione sul mercato, conscia dell'interesse pubblico rappresentato dal regolare funzionamento dello stesso.

Non è pertanto ammesso nessun comportamento che deroghi al principio della lealtà nei processi di acquisizione, siano essi mediante partecipazione a gare, a trattativa privata o in base a qualunque altra forma.

Riservatezza

Port Security ha il massimo rispetto per la riservatezza - in quanto tutelata dalle norme vigenti - delle informazioni riguardanti la Società stessa (atteso anche in particolare il suo oggetto sociale e lo specifico campo in cui opera), i suoi organi, i suoi dipendenti, altre società o persone fisiche o giuridiche che con la Società intrattengano rapporti continuativi o occasionali; ciò con particolare riferimento al rispetto del corpo di norme che regolano quella sfera comunemente denominata *privacy*, la cui osservanza è pertanto un preciso obbligo di tutti i destinatari del presente Codice Etico, sia sotto l'aspetto del trattamento dei dati che della loro conservazione.

Spirito di servizio

Il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle norme che lo regolano ivi comprese quelle contenute nel presente Modello, rappresenta un valore di riferimento per tutti i soggetti, interni o esterni alla Società, che operano per conto o nell'interesse della Società, i quali devono perciò adoperarsi in tal senso, ferma restando la piena osservanza di leggi e regolamenti e delle regole poste dal presente Codice Etico.

Dignità e valore della persona

La dignità e il valore della persona in quanto tale, indipendentemente dal rapporto intercorrente con la Società, sono principi irrinunciabili ai quali la condotta di ogni soggetto destinatario del Modello e del Codice Etico deve uniformarsi: ciò con riferimento ad ogni aspetto, a cominciare dalla salute e dall'integrità fisica, agli aspetti psicologici ed a quelli di carattere morale. In particolare, si deve evitare ogni azione che comporti il rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quater del decreto (Delitti contro la personalità individuale). A tale proposito, si rammentano anche le prescrizioni di cui alla sezione "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (art. 24-bis).

Parte 2^

Norme di comportamento

Rispetto delle leggi e dei regolamenti (compliance) e della contrattazione collettiva

Tutti i destinatari del presente Codice Etico - componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori e terzi che intrattengano rapporti con la Società - sono tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti ed in generale le norme emanate da fonti normative la cui produzione sia efficace sia sul territorio nazionale sia nei Paesi esteri nei quali eventualmente si trovino ad operare per conto della Società o in relazione alla stessa, e più in generale nel contesto di operatività della Società. In tale ambito, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti al rispetto ed alla rigorosa osservanza di tutte le norme che rientrino nell'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, evitando di porre in essere ogni comportamento a rischio reato in relazione a detta disciplina. Il rispetto delle norme è assicurato nei confronti dei dipendenti sotto l'aspetto dei trattamenti economico-normativi e degli obblighi assicurativi e contributivi, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio sociale in cui gli stessi versino.

Correttezza

I componenti degli Organi Sociali utilizzano tale principio in tutti i loro atti sia deliberativi che di controllo; particolare attenzione in tal senso è posta nella redazione del bilancio annuale e nelle situazioni periodiche infra-annuali, non ch  nelle situazioni previsionali, in cui il principio della correttezza deve accompagnarsi al principio della *trasparenza*, in modo che tali situazioni siano redatte non solo nel rispetto della normativa vigente, ma chiaramente ispirate a detti criteri.

I dirigenti, ed in particolare i livelli pi  elevati, utilizzano la massima correttezza nei confronti dei dipendenti e collaboratori, utilizzando il loro livello gerarchico, ed i poteri allo stesso connessi, esclusivamente ai fini del buon andamento dell'attivit  aziendale, nel rispetto di leggi e contratti e senza alcun atteggiamento di prevaricazione di carattere personale. I dipendenti si comportano con la massima correttezza nei confronti dei livelli gerarchici sovraordinati, consci della propria dignit  e dei propri diritti e, in tale ambito, nel rispetto dei ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale, delle norme che regolano il rapporto di lavoro e della dignit  personale dell'interlocutore. I collaboratori ed i terzi che operano per conto della Societ  o intrattengono rapporti con essa sono tenuti al rispetto dei ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale, in quanto loro rappresentati, ad evitare azioni suscettibili di creare conflitto tra settori aziendali, a trattare correttamente le informazioni ricevute o da fornire nell'ambito del rapporto intrattenuto con la Societ , contenendole nell'ambito strettamente necessario all'espletamento di tali rapporti.

Trasparenza

Oltre a quanto richiamato al punto precedente, la Società considera primaria l'applicazione del principio della trasparenza nei pagamenti effettuati verso fornitori e collaboratori, e ricevuti dal cliente: tali pagamenti pertanto dovranno avvenire di regola mediante transazione bancaria, e comunque mediante gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge. Ogni pagamento attivo e passivo deve avere imprescindibilmente il requisito della tracciabilità quanto all'importo, ai tempi, ai soggetti ed alla causa.

Tale principio trova altresì applicazione nella redazione di clausole contrattuali, nell'emanazione delle direttive e delle procedure interne, nella gestione del personale.

Imparzialità

Anzitutto, gli organi sociali mantengono totale imparzialità rispetto a soggetti esterni in fase di assegnazione di attività o forniture che siano demandate al loro potere deliberativo o di controllo, basandosi in tali decisioni esclusivamente su parametri oggettivi di carattere professionale e/o economico.

Lo stesso comportamento è tenuto dai livelli decisionali della struttura aziendale, nell'ambito di poteri loro conferiti dal sistema di deleghe.

Detti livelli decisionali, nell'ambito dei loro poteri, mantengono totale imparzialità nei confronti dei dipendenti, sia per quanto riguarda i relativi percorsi professionali, i meccanismi premiali e l'assegnazione a mansioni o destinazioni di lavoro, basando le loro decisioni e azioni esclusivamente su valutazioni oggettive di carattere professionale e comunque connesse alle attività lavorative, evitando ogni considerazione ed ogni azione basata su favoritismi, discriminazioni, simpatie o antipatie personali.

Atteggiamento di imparzialità è tenuto nei confronti dell'attività svolta dai collaboratori esterni, il cui operato deve essere valutato, anche in sede comparativa, unicamente in base a criteri oggettivi legati ai contenuti tecnici ed economici della prestazione, con assenza di ogni valutazione di tipo soggettivo basata su simpatie o antipatie di carattere personale e tanto meno su motivi di interesse personale.

Onestà, integrità

Tali principi devono anzitutto accompagnarsi a quelli di *correttezza* e *trasparenza* negli atti deliberativi e di controllo degli Organi sociali che comportino scelte di bilancio o comunque di rappresentazione delle situazioni contabili, economiche e finanziarie della Società.

Devono altresì contraddistinguere tutte le attività di carattere commerciale, sia verso il cliente che verso i fornitori, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione o di assegnazione di attività, nonché tutte le attività di carattere amministrativo e contabile, sia per quanto riguarda la rappresentazione delle situazioni, sia per quanto riguarda l'effettuazione e la ricezione di pagamenti. Ogni dipendente o collaboratore che maneggi, in qualsivoglia forma, denaro nell'ambito della propria attività lavorativa, rende conto integralmente delle somme maneggiate o trattate, operando sempre (fermo restando il rispetto di leggi e procedure interne) nell'interesse della Società e mai nell'interesse personale proprio o di altri soggetti.

Qualità, efficienza

La Società deve anzitutto fornire, nelle proprie prestazioni verso il proprio cliente e verso i terzi, la qualità assicurata nei documenti contrattuali anche in quanto si richiamino a norme e standard internazionali.

Ciò deve avvenire, peraltro, nel rispetto di criteri di efficienza che, senza detrimento per il livello qualitativo delle prestazioni di cui al punto precedente, garantiscano l'economicità della gestione aziendale finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale ed alla garanzia della continuità aziendale.

Tali criteri devono pertanto essere tenuti presenti sia dagli organi deliberanti o dai competenti livelli gerarchici, sia dagli organi e dalle strutture di controllo, costituendo applicazione dei criteri stessi, nell'interesse della Società e dei suoi dipendenti, ogni intervento che, nel rispetto delle attribuzioni organizzative, consenta di correggere l'andamento di attività che si discostino significativamente dall'applicazione dei criteri di cui trattasi.

Ogni dipendente, a qualsiasi livello, ogni collaboratore ed ogni fornitore è quindi tenuto al rispetto delle procedure aziendali, con particolare riferimento a quelle contenute nel manuale della qualità, nonché al rispetto delle previsioni economiche formulate, ovvero alla segnalazione tempestiva ove ne verifichi il venir meno.

Interesse pubblico ed interessi collettivi

Sia i componenti degli organi sociali che i dipendenti e collaboratori sono consapevoli del fatto che tutte le loro attività svolte per conto di Port Security od in relazione con essa trovano un limite invalicabile nel superiore interesse della collettività, che non deve pertanto essere mai e per nessun motivo leso in nome di propri interessi personali né di interessi specifici della Società.

Rapporti con istituzioni pubbliche

Devono essere ispirati in ogni occasione ai principi di correttezza, trasparenza, onestà, integrità.

Nessun soggetto che operi a qualsiasi livello ed a qualsivoglia titolo in nome o per conto della Società dovrà cercare di influenzare le decisioni delle istituzioni pubbliche con cui viene a contatto mediante dazioni di danaro, in natura o altra utilità nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Nessun componente o dipendente della Società, inoltre, è abilitato a corrispondere ad esponenti o componenti di istituzioni pubbliche (né a ricevere dagli stessi) doni o dazioni in danaro, in natura o sotto qualsivoglia altra forma.

Fanno eccezione esclusivamente gli eventuali doni tradizionalmente connessi a particolari ricorrenze o festività, regolati in apposita voce del presente Codice Etico e in apposito protocollo inserito nella parte speciale del Modello.

I contatti con soggetti esponenti o appartenenti alla Pubblica Amministrazione sono intrattenuti solo da chi sia a ciò autorizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; quando detti contatti eccedano l'ordinaria attività, di essi si informa preventivamente - ove possibile - il Vertice della Società, per il tramite del Superiore diretto, e comunque si relaziona successivamente per iscritto, dando conto delle motivazioni, delle circostanze e degli esiti dell'incontro.

Dei contatti intrattenuti dal Vertice con esponenti della Pubblica Amministrazione sarà dato conto dal Vertice stesso, ove possibile anche preventivamente, e comunque successivamente, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Salvaguardia dell'ambiente

Tutti gli operatori, sia dipendenti che collaboratori, sono tenuti ad operare nel rispetto dell'ambiente; non solo gli operatori devono pertanto impiegare la diligenza richiesta dall'applicazione dei principi di *qualità* ed *efficienza*, ma devono costantemente avere presente le conseguenze dello stato degli impianti, delle dotazioni e delle attrezzature sulle *condizioni ambientali* e sulla *sicurezza* degli utenti e dei cittadini.

Rapporti con le organizzazioni sindacali

Sono intrattenuti, in nome e/o per conto della Società, solo da chi è a ciò abilitato nell'ambito dell'attribuzione delle competenze aziendali (è fatta salva pertanto la possibilità di ogni dipendente di intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali in quanto lavoratore, per la tutela dei propri diritti e per il normale svolgimento delle attività e della rappresentanza sindacale garantito dalle norme di legge e di contratto vigenti ed applicabili).

Anche di essi - a meno che non rientrino nei rapporti correnti e quotidiani che non comportino particolari decisioni o non riguardino specifici rilevanti argomenti - si dà conto in maniera formale, mediante appositi verbali o note interne; ove siano intrattenuti dai Vertici questi, in base alla rilevanza dell'argomento trattato, assicurano la relativa verbalizzazione o ne danno conto al Consiglio di Amministrazione.

Nessun componente o dipendente della Società è abilitato a corrispondere ad esponenti o componenti delle organizzazioni sindacali o delle rappresentanze sindacali aziendali (né a ricevere dagli stessi) doni o dazioni in danaro, in natura o sotto qualsivoglia altra forma.

Fanno eccezione esclusivamente gli eventuali doni tradizionalmente connessi a particolari ricorrenze o festività, regolati in apposita voce del presente Codice Etico e nello specifico protocollo contenuto nella parte speciale del Modello.

Rapporti con partiti politici ed associazioni assimilabili

Ferma restando la libertà di opinione e di manifestazione di idee politiche, tutti i destinatari del presente Codice Etico si astengono dal porre in essere atti o comportamenti che possano comunque mettere in relazione la Società con partiti e formazioni di carattere politico, o che impegnino in qualche modo la Società nei confronti di tali soggetti.

Non sono ammessi nei confronti di detti soggetti finanziamenti, sovvenzioni o comunque atti e comportamenti che integrino favoritismi o agevolazioni nei confronti di detti soggetti né di loro esponenti o appartenenti.

Lealtà

Ogni dipendente e collaboratore deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi, dei superiori e dei collaboratori, evitando ogni tipo di azione in danno degli stessi, ed a maggior ragione a loro insaputa.

Detti soggetti non devono intrattenere rapporti professionali con fornitori, cliente unico (Autorità di Sistema Portuale) ed altri soggetti che intrattengano relazioni con la Società; qualora tale evenienza si verificasse, detti soggetti sono tenuti ad informarne immediatamente la Società, per il tramite del superiore gerarchico delle strutture deputate alla gestione del personale e dei collaboratori. Costoro, a loro volta, sono tenuti ad informare i Vertici della Società.

Dipendenti, collaboratori e componenti degli organi sociali devono immediatamente informare la Società nel caso vengano a trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Di quanto sopra deve essere sempre informato, da chi ne abbia notizia, l'Organismo di Vigilanza.

Ogni destinatario del presente Codice Etico è tenuto a collaborare con la massima disponibilità e nel rispetto della più assoluta lealtà, in termini di completezza e veridicità delle informazioni fornite, a verifiche, ispezioni e indagini condotte e disposte dalle competenti autorità di vigilanza o dall'autorità giudiziaria.

Riservatezza

I componenti degli organi sociali, per la natura della loro incombenza, vengono naturalmente a conoscenza di informazioni e notizie riservate, che tratteranno con il dovuto riserbo, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle regole dettate dal presente Codice Etico.

Dipendenti e collaboratori evitano l'utilizzo e la divulgazione di informazioni riservate apprese nel corso o in occasione della loro attività per conto di Port Security, o in rapporto con essa.

Le strutture deputate alla gestione del personale o comunque al trattamento di dati personali gestiscono le relative informazioni nel rispetto della normativa vigente e delle regole stabilite dal presente Codice Etico, evitandone la divulgazione nonché l'utilizzo se non per l'espletamento dei compiti direttamente connessi al loro ufficio.

Pari comportamento sotto il profilo della *riservatezza* (come pure della veridicità dei dati) tengono tutti coloro che hanno accesso al sistema informatico della Società, segnalando eventuali utilizzi non consoni dello stesso, dei quali vengano a conoscenza, come pure eventuali deficit riscontrati nei relativi sistemi di sicurezza.

Diligenza e spirito di servizio

I componenti degli organi sociali partecipano con continuità ed assiduità alle attività richieste dal loro ufficio, profondendovi l'impegno naturalmente connesso alla loro natura ed al loro rilievo.

I dipendenti ed i collaboratori operano nel rispetto dei doveri posti a loro carico dalle norme contrattuali che ne regolano il rapporto, astenendosi altresì da comportamenti od omissioni in contrasto con dette norme e con le regole poste dal presente Codice Etico, con riferimento alla natura ed alla qualità della prestazione fornita, all'attenzione, alla diligenza, alla presenza ed assiduità nello svolgimento delle proprie attività.

Detti soggetti dedicano altresì la dovuta cura e diligenza nella gestione dei beni aziendali che siano loro affidati o che si trovino a ricadere nella loro sfera d'influenza o di responsabilità, al fine della tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale e della sua integrità.

Dignità e valore della persona

Nell'ambito dei rapporti aziendali, tali principi si estrinsecano in:

- particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, all'idoneità dell'ambiente di lavoro, alla salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, con riferimento sia alla legislazione di carattere generale (v. art. 2082 c.c.) che alla legislazione specifica (in particolare D. Lgs. 81/2008, 106/2009 e s. m. e i.);
- rispetto e tutela, nei confronti di ogni soggetto, dell'integrità fisica evitando e prevenendo ogni comportamento che possa avere come conseguenza la lesione della stessa;
- tutela della sfera morale di ogni soggetto, evitando e prevenendo ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, sia correlabile con condotte lesive della stessa quali pornografia, pedofilia e simili;
- tutela della libertà personale sotto tutti gli aspetti: libertà di movimento e di circolazione, di pensiero, di opinione, di espressione, il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle regole contrattuali applicabili alle relazioni intrattenute dalla Società;
- pieno rispetto della dignità personale e professionale di tutti i soggetti che operano per conto della Società o intrattengono comunque relazioni con essa;
- assenza di ogni favoritismo o discriminazione nei confronti dei soggetti di cui sopra;
- valorizzazione delle risorse umane nell'ambito dei processi di attività aziendale;
- costante attenzione all'aggiornamento professionale delle risorse umane ed ai percorsi di sviluppo professionale e retributivo, nell'ambito delle norme che regolano tali processi ed utilizzando anche come criterio positivo, accanto agli altri parametri più direttamente connessi ad aspetti professionali, ai risultati lavorativi ed all'impegno profuso, l'attitudine del dipendente a porre in essere comportamenti in linea con il presente Codice Etico;
- pieno e costante rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con i dipendenti, a partire dall'assunzione e durante tutto il rapporto di lavoro, fino alla risoluzione dello stesso;
- pari attenzione al rispetto dei principi e delle norme di cui sopra da parte di partners, collaboratori e fornitori;
- rientra nell'ambito del rispetto del valore della persona, a partire dal riconoscimento del valore della vita stessa come principio prioritario in ogni scala di valori, la condanna e il rifiuto di ogni forma di terrorismo e, conseguentemente, la massima attenzione della Società e di qualsiasi soggetto che operi, a qualsivoglia titolo, per suo conto o nel suo interesse, a non intrattenere nessun tipo di rapporto con soggetti in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, coinvolti in attività o in episodi di carattere terroristico, e di interrompere immediatamente tali rapporti ove se ne venisse a conoscenza;

- rientra altresì nel rispetto dei valori di cui al presente punto l'astensione da ogni attività - e da ogni rapporto con chiunque sia in esse coinvolto in attività connesse con il traffico di stupefacenti.

Doni e regali

Di norma, tutti i destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall'effettuare e dall'accettare doni e regali di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma, comunque correlati all'attività svolta dalla Società, o per suo conto, od in relazione ad essa.

Fanno eccezione esclusivamente regali di modico valore (intendendosi per tale, allo stato, un importo di riferimento pari, nella misura massima, ad € 50,00/100,00) effettuati o ricevuti secondo le pratiche correntemente in uso e socialmente comunemente accettate in occasione di festività o ricorrenze, solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Doni effettuati

- nessun componente degli organi sociali né nessun dipendente della Società può effettuare direttamente doni a terzi, nelle occasioni di cui al periodo che precede;
- limitatamente a tali occasioni, la proposta di effettuazione del dono deve essere formulata per iscritto e consegnata al Vertice aziendale,
- il Vertice aziendale, nell'ambito dei suoi poteri, valuta e decide in ordine alle proposte, integrandole con le proprie decisioni in proposito, in base a criteri di opportunità in relazione ai principi stabiliti dal presente Codice Etico, e ponendo particolare cura a che l'eventuale dono non possa essere in alcun modo qualificato come comportamento a rischio reato ex. D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque a motivazioni in contrasto con i principi e le norme di comportamento dettate dal presente Codice Etico;
- il Vertice aziendale autorizza, sulla base dei criteri precedenti, l'effettuazione dei doni ed incarica le strutture deputate a procedere all'acquisto ed al recapito degli stessi;
- le strutture deputate registrano e mettono agli atti l'elenco dei doni (con l'indicazione del relativo prezzo) e dei destinatari;
- il Vertice aziendale informa a consuntivo (fatta salva la possibilità di informazione preventiva ove ne ravvisi l'opportunità) il Consiglio di Amministrazione in ordine all'entità complessiva dei doni, al relativo valore medio ed alla tipologia dei destinatari.

- Doni ricevuti

- I componenti degli organi sociali, il Vertice aziendale e i dipendenti a tutti i livelli che dovessero ricevere doni al di fuori delle ricorrenze di cui al secondo periodo del presente

punto informano con la massima tempestività rispettivamente: l'Organismo di Vigilanza (per quanto riguarda i membri degli Organi sociali ed il Vertice) ed il Vertice e l'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;

- La stessa procedura viene seguita nel caso di ricezione di doni in caso di ricorrenze, che però eccedano il modico valore come sopra quantificato, o comunque qualora sussistano elementi, in relazione alla situazione contingente, per ritenere che il dono sia riconducibile a comportamenti a rischio reato ex. D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, od a motivazioni in contrasto con i principi e le norme di comportamento dettate dal presente Codice Etico.

Rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni

Nei rapporti con i fornitori ed i collaboratori esterni, sia in fase di selezione e di affidamento che in fase di esecuzione delle attività e relativo controllo, qualsiasi soggetto che operi per conto della Società si astiene da comportamenti basati su favoritismi o discriminazioni, e fonda le proprie azioni e le proprie decisioni esclusivamente su parametri oggettivi di carattere tecnico ed economico, sulla sua capacità produttiva, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, sull'affidamento fornito in termini di compliance rispetto alle norme in materia di rapporto di lavoro, di regolarità contributiva e di sicurezza sul lavoro, di regolarità nell'impiego di personale (come personale regolarmente immigrato, non coinvolto in attività di terrorismo), ed in particolare sulla sua affidabilità in termini di rispetto del presente Codice Etico e delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e di astensione da parte sua e dei suoi dipendenti di comportamenti a rischio reato ai sensi di detta disciplina.

In ogni caso, il processo di selezione di fornitori e collaboratori è previsto da procedure aziendali che recepiscono principi e norme di cui sopra.

In tutte le fasi del rapporto, i soggetti di cui sopra rispettano le clausole contrattuali, ivi comprese quelle sui tempi e le modalità di pagamento; qualora queste ultime, per motivi contingenti, non possano essere rispettate, i pagamenti verranno comunque effettuati secondo criteri di priorità oggettivi come la scadenza dei termini o l'eventuale situazione di difficoltà del fornitore.

I fornitori ed i collaboratori esterni, dal canto loro, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle clausole contrattuali, dei principi e delle norme di comportamento dettate dal presente Codice Etico; a tale proposito, sottoscrivono, contestualmente all'accettazione dell'incarico o del contratto, apposita clausola di impegno, assistita da sanzioni che vanno fino alla risoluzione automatica del rapporto (clausola risolutiva espressa) in caso di violazione delle stesse.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo *iter* di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

Rapporti con il socio/cliente unico

I componenti degli organi sociali, il Vertice, i dipendenti ed i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle loro responsabilità e competenze, nei confronti del cliente unico nonché socio unico Autorità Portuale operano come segue:

- si astengono da ogni comportamento a rischio reato ex D. Lgs. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- si astengono da ogni violazione del presente Codice Etico;
- pongono la dovuta diligenza nelle attività contrattualmente previste, e si adoperano per il rispetto degli impegni contrattuali;
- applicano i comportamenti derivanti dall'applicazione dei criteri di qualità ed efficienza, anche allo scopo di salvaguardare l'immagine ed il buon nome della Società;

Rapporti con gli utenti

Ferme restando le norme di comportamento di cui al punto precedente, ogni qual volta che l'utente del servizio o della prestazione resa non coincida con il cliente, ogni soggetto che operi a qualunque titolo per conto della Società svolge la propria attività:

- nel pieno rispetto dei diritti dell'utente;
- nel pieno rispetto delle procedure aziendali relative all'attività svolta;
- con l'applicazione dei criteri di trasparenza, diligenza, spirito di servizio, educazione, qualità ed efficienza, anche a tutela della reputazione e del buon nome della Società;
- astenendosi dal ricevere ed effettuare dazioni, regali, omaggi, favori di qualunque tipo, ed in generale astenendosi da qualsivoglia comportamento suscettibile di porre, nella fattispecie, quel particolare utente in posizione indebitamente favorevole o sfavorevole rispetto agli altri utenti.

Controlli

Tutti i soggetti deputati, nell'ambito della loro attività in seno alla Società o per conto della stessa, a svolgere in via continuativa od episodica attività di controllo di qualunque tipo, sia sull'efficienza delle attività che sulla corrispondenza dei comportamenti che sulla veridicità dei dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sull'attività svolta dalla Società, sull'attività dei fornitori, sul rispetto delle procedure, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle sue parti come

il presente Codice Etico, sulle scritture contabili, sulle situazioni economiche e finanziarie) sono tenuti ad operare con continuità, attenzione, impegno e diligenza.

Sono altresì tenuti a relazionare tempestivamente, puntualmente, completamente ed in modo veritiero i soggetti previsti dall'organizzazione e dal sistema di governance della Società, in ordine all'esito dei controlli effettuati.

Sono altresì tenuti a segnalare, con le stesse modalità, gli scostamenti rispetto a programmi, previsioni, prescrizioni e procedure che abbiano rilevato nell'ambito della loro attività di controllo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata, sia dai soggetti espressamente preposti all'utilizzo ed al controllo del sistema informatico della Società, sia da coloro che allo stesso abbiano accesso a qualunque titolo, al controllo della veridicità e attendibilità dei dati immessi nel sistema informativo, nonché all'efficacia dei relativi sistemi di sicurezza; chi rilevasse difformità o disfunzioni in materia, è tenuto ad effettuare tempestivamente le relative segnalazioni, secondo le modalità di cui sopra.

Parte 3^

Modalità di comunicazione, informazione e monitoraggio

I vertici e le strutture della Società, su input del Consiglio di Amministrazione, provvedono alla massima diffusione del presente Codice Etico con i mezzi più indicati allo scopo in relazione all'organizzazione aziendale, e cioè:

- affissione di una copia all'albo aziendale;
- consegna/disponibilità di una copia a tutti i dipendenti della Società;
- riunioni di informazione e aggiornamento con dipendenti e collaboratori;
- apposite iniziative formative nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- consegna di una copia a fornitori e collaboratori esterni, con l'impegno all'accettazione secondo le modalità sopra indicate;
- consegna di una copia all'azionista;
- individuazione dei soggetti, non istituzionalmente destinatari, cui sia comunque opportuno renderne noti i contenuti, e relativa consegna;
- pubblicazione sul sito internet della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica, secondo le modalità previste nella sezione "Statuto e disciplina dell'OdV", l'effettiva realizzazione delle azioni di informazione e formazione di cui sopra, il

rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, e ne monitora l'aggiornamento.

Ogni soggetto che abbia preso visione del Codice Etico e ne verifichi una violazione è tenuto a darne immediata e completa informazione all'Organismo di Vigilanza, indirizzandola allo stesso presso la sede della Società o all'indirizzo di posta elettronica opportunamente comunicato.

Il Sistema Disciplinare (vedi l'apposita sezione) riporta le sanzioni previste a carico dei soggetti che incorrano in violazioni del presente Codice Etico.

APPENDICE

Testo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Elenco dei reati presupposto

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi

**Aree di attività a maggior rischio di commissione reati (°) e di infrazione
al Modello/codice etico**

Valutazione e valorizzazione del rischio (da 3 a 5)

Mappa dei controlli a presidio

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

(Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

(Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

(Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

(Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

Articolo 12

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

(Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

(Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

(Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

(Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

(Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

(Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 *(Prescrizione)*

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

(Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Articolo 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter (come modificato dall'art. 12 della L. 27 maggio 2015, n. 69)

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - (c) abrogata);
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies (come modificato dall'art. 3, comma 5, L. 186/2014)

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

(Reati ambientali) (come modificato dall'art. 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è

prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

Articolo 26

(Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

(Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28

(Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

(Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

(Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

(Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

(Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

(Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

(Attribuzioni del giudice penale)

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

(Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

(Riunione e separazione dei procedimenti)

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

(Rappresentanza dell'ente)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

(Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

(Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

(Vicende modificative dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

(Notificazioni all'ente)

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

(Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

(Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

(Giudice competente e procedimento di applicazione)

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

(Sospensione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

(Durata massima delle misure cautelari)

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

(Sequestro preventivo)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

(Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55

(Annotazione dell'illecito amministrativo)

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

(Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

(Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

(Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

(Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e

l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62

(Giudizio abbreviato)

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

(Applicazione della sanzione su richiesta)

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

(Procedimento per decreto)

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII GIUDIZIO

Articolo 65

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

(Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

(Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

(Sentenza di condanna)

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

(Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

(Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

(Giudice dell'esecuzione)

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

(Esecuzione delle sanzioni interdittive)

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

(Conversione delle sanzioni interdittive)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81

(Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

(Concorso di sanzioni)

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

(Disposizioni regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

**Elenco degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti (D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231)**

Premessa

Si riporta di seguito l'elenco degli illeciti amministrativi previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (i cui articoli sono scritti in grassetto), ognuno dei quali seguito dai rispettivi reati-presupposto così come previsti dal codice penale e dalle altre norme penali contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

L'elenco deve essere sempre tenuto presente ai fini della corretta applicazione del Modello, ed in particolare delle prescrizioni e dei controlli a presidio: infatti, la corretta conoscenza degli illeciti, dei reati presupposto e delle rispettive sanzioni è condizione indispensabile per una efficace prevenzione in relazione alla commissione dei reati stessi ed alle condotte che a detta commissione possono dare luogo.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati

Articolo 316-bis c.p.

(Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316-ter c.p.

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 640 c.p.

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'Articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 640-bis c.p.

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Articolo 640-ter c.p.
(Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati

Articolo 491-bis c.p.

(Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Articolo 476 c.p.

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 477 c.p.

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478 c.p.

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 479 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481 c.p.

(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 482 c.p.

(Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 483 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 484 c.p.

(Falsità in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Articolo 487 c.p.

(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488 c.p.

(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Articolo 489 c.p.

(Uso di atto falso)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 490 c.p.

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 492 c.p.

(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 c.p.

(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 615-ter c.p.

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615-quater c.p.

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies c.p.

(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Articolo 617-quater c.p.

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quinquies c.p.

(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Articolo 617-quater.

Articolo 635-bis c.p.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'Articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635 c.p.

(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 635-ter c.p.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'Articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p.

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Articolo 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati

Articolo 416 c.p.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 600 c.p.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis c.p.

(Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter c.p.

(Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-quater c.p.

(Detenzione di materiale pornografici)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 c.p.

(Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies c.p.

(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 c.p.

(Tratta di persone)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Articolo 601-bis c.p.

(Traffico di organi prelevati da persona vivente)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Articolo 602 c.p.

(Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 609-bis c.p.

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater c.p.

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies c.p.

(Corruzione di minore)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies c.p.

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-undecies codice penale

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(omissis)

Articolo 416-bis c.p.

(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416-ter c.p.

(Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Articolo 630 c.p.

(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'Articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

(omissis)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Articolo 407 codice procedura penale

(Termini di durata massima delle indagini preliminari)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'Articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(omissis)

Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110

(Armi e munizioni comuni da sparo)

(omissis)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un' energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica

(omissis)

Articolo 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Si precisa che la L. 69/2015 ha introdotto modifiche ad alcuni reati presupposto.

Reati

Articolo 317 c.p.

(Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 318 c.p.

(Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Articolo 319 c.p.

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Articolo 319-bis c.p.

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319-ter c.p.

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Articolo 319-quater c.p.

(Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 320 c.p.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 321 c.p.

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 c.p.

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322-bis c.p.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Reati

Articolo 453 c.p.

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Articolo 454 c.p.

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Articolo 455 c.p.

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Articolo 457 c.p.

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 459 c.p.

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Articolo 460 c.p.

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Articolo 461 c.p.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Articolo 464 c.p.

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Articolo 473 c.p.

(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 c.p.

(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'Articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Reati

Articolo 513 c.p.

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00 .

Articolo 513-bis c.p.

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 c.p.

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 c.p.

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Articolo 516 c.p.

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 517 c.p.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Articolo 517-ter c.p.

(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517-quater c.p.

(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 25-ter (come modificato dall'articolo 12 della L. 27 maggio 2015, n. 69) *

Reati societari

(A norma dell'Articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

Illecito amministrativo

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

(c) abrogata);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

* Si precisa che alcuni reati sono stati modificati, ed altri introdotti, dalla L. 69/2015.

Reati

Articolo 2621 c.c. (come sostituito dalla L. 69/2015)

(False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2621-bis (introdotta dalla L. 69/2015)

(Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si riportano, per completezza, anche i due articoli che seguono:

Articolo 2621-ter (introdotta dalla L. 69/2015)

(Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Articolo 2622 (come sostituito dalla L. 69/2015)

(False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2623 c.c.

(Falso in prospetto)

Abrogato dall'Articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

Articolo 2624 c.c.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Abrogato dall'Articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo 2625 c.c.

(Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 2626 c.c.

(Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 c.c.

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 c.c.

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Articolo 2629 c.c.

(Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2629-bis c.c.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2391 c.c.

(Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Articolo 2632 c.c.

(Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 c.c.

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635 c.c.

(Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Articolo 2636 codice civile

(Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 c.c.

(Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 codice civile

(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Reati

Articolo 270-bis c.p.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Articolo 270-ter c.p.

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Articolo 270-quater c.p.

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quater1 codice penale

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quinquies c.p.

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 270-sexies c.p.

(Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 280 c.p.

(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280-bis c.p.

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente Articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 289-bis c.p.

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo 302 c.p.

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (*articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti*), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Articolo 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15

(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(*omissis*)

Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son

contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque:

Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;

Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Articolo 25-quater1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati

Articolo 583-bis c.p.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati

Articolo 600 c.p.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis c.p.

(Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter c.p.

(Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo

comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-quater c.p.

(Detenzione di materiale pornografici)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'Articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 c.p.

(Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies c.p.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 c.p.

(Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Articolo 602 c.p.

(Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603 bis c.p.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 609-undecies c.p.

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 609-bis c.p.

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater c.p.

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies c.p.

(Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies c.p.

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-ter.c.p.

(Circostanze aggravanti).

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 25-sexies Abusi di mercato

Illecito amministrativo

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Reati

Articolo 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

(omissis)

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene

attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'Articolo 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'Articolo 18, comma 5.

(omissis)

Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'Articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 181 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Articolo 182 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Articolo 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'Articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Illecito amministrativo

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Reati

Articolo 589 c.p.

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 590 c.p.

(Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art 583 c.p.

(Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Articolo 55 D. Lgs. 81/2008

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. E' punito con l'ammenda da 1.000,00 a 2.000,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo 26, o 3-ter;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Illecito amministrativo

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati

Articolo 648 c.p.

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 648-bis c.p.

(Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter c.p.

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter. 1.

(Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Reati

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentito gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

(*omissis*)

Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del c.p.;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del c.p.;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

(omissis)

Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

(omissis)

Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

(omissis)

Articolo 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reati

Articolo 377-bis c.p.

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 25-undecies

Reati ambientali (come modificato dall'articolo 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68)

Illecito amministrativo

(Reati ambientali) (come modificato dall'articolo 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da

duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Reati (tra cui i c.d. "ecoreati" introdotti dalla **L. 22 maggio 2015, n. 68**)

Articolo 452-bis c.p.

(Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quater c.p.

(Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quinquies c.p.

(Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo 452-sexies c.p.

(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 452-octies c.p.

(Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

N. B.: nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452 bis e quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'articolo 452 bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Articolo 727-bis c.p.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 1 D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

(Modifiche al codice penale)

(*omissis*)

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis c.p.

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.

Articolo 1 D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

(Modifiche al codice penale)

(omissis)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150

(Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'Articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(omissis)

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150

(Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis)

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del c.p..

(omissis)

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio
(Sanzioni)

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

(omissis)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(omissis)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(omissis)

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

(Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale - Sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità

geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(*omissis*)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi di sostanze pericolose)

(*omissis*)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 208

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

(omissis)

Articolo 209

(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

(omissis)

Articolo 210

(Autorizzazioni in ipotesi particolari)

(omissis)

Articolo 211

(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

(omissis)

Articolo 212

(Albo nazionale gestori ambientali)

(omissis)

Articolo 214

(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

(omissis)

Articolo 215
(Autosmaltimento)
(*omissis*)

Articolo 216
(Operazioni di recupero)
(*omissis*)

Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
(*omissis*)

Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
(*omissis*)

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
(*omissis*)

Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(omissis)

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Articolo 1

(omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'Articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'Articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'Articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis)

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(omissis)

Articolo 483 c.p.

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 477 c.p.

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 482 c.p.

(Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Sanzioni)

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'Articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(*omissis*)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

(Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

(Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si riportano altresì, per completezza e pronta consultazione, i seguenti reati associativi:

Articolo 416 c.p.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

(*omissis*)

Articolo 416-bis codice penale

(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Illecito amministrativo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

Reati

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del c.p.;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'Articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo., ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p..

(omissis)

Articolo 603-bis c.p.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 si configura anche in relazione ai reati connotati da transnazionalità.

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Illecito amministrativo

Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146

(Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del c.p., si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146

(Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 416 c.p.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416-bis c.p.

(Associazioni di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 377-bis c.p.

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 378 c.p.

(Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)

Dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo adottato da Port Security S.r.l.u., volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.

Il sottoscritto dichiara di non aver posto in essere azioni non in linea con il citato Modello organizzativo. Più in particolare, dichiara che:

- non ha posto in essere azioni non in linea con il Codice Etico aziendale ed in particolare con i punti “sensibili” richiamati nella Parte Speciale.
- ha posto la massima cura nella predisposizione dei dati e delle informazioni fornite all’Unità Organizzativa Amministrazione per l’elaborazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione.
- non si è mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell’ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere.
- ha sempre rispettato i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti.
- ha rispettato gli obblighi di informativa riportati nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.
- ha sempre rispettato le procedure emesse dalla Società e le altre misure previste dal Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Il sottoscritto conferma inoltre di non essere venuto a conoscenza (anche in virtù delle attività di controllo effettuate) di elementi tali da dover essere comunicati all’Organismo di Vigilanza in quanto capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Società e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome

Posizione

Data

Dichiarazione e clausola risolutiva espressa nei rapporti con i terzi (°)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Port Security SRLU in relazione al presente incarico.

Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e, per le parti applicabili, con il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Società Port Security S.r.l. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

- (°) Clausola da inserire nei contratti di appalto e negli incarichi conferiti a prestatori di servizi professionali, consulenti e collaboratori coordinati e continuativi.

Aree di attività a maggior rischio di commissione reati (°) e di infrazione al Modello/codice etico

Valutazione e valorizzazione del rischio (da 3 a 5)

Mappa dei controlli a presidio

Area/Attività	Rischio	Reato/Infrazione	Controlli a presidio
Rapporti con soggetti pubblici	4	Reati contro la PA (corruzione ecc.) Induzione a non rendere testimonianza o a rendere falsa testimonianza Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Conservazione, registrazione e reporting su contatti con PA
Acquisti, appalti, conferimento incarichi, erogazione contributi	4	Reati contro la PA (corruzione ecc.) Criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio Corruzione tra privati Impiego di lavoratori di paesi terzi	Conservazione atti, reporting su procedimento, sistema poteri, procedura acquisti
Selezione e assunzione personale	4	Reati contro la PA - Corruzione tra privati Caporalato-Impiego di lavorat. di paesi terzi	Sistema poteri, conservazione documentazione, codice etico
Contrattazione con terzi	4	Truffa (art. 640 c.p.)	Conservazione atti, reporting su procedimento, sistema poteri
Attività amministrative	5	Reati societari - Criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio	
Attività operative	4	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs.231/10): <ul style="list-style-type: none"> ▪ omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ lesioni personali colpose (art. 590, 3°c., c.p.) Reati informatici Reati ambientali	Reporting su infortuni
Consulenze e incarichi di collaborazione	4	Reati contro la PA in generale (corruzione ecc.) Truffa (art. 640 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis. c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter. c.p.)	Sistema di deleghe Report su procedimento Verifica congruità pagamenti per voce di spesa

Formazione	3	Reati contro la PA Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Reporting su attività Conservazione atti Sistema di poteri
Contabilità fornitori	4	Truffa (art. 640 c.p.) Corruzione tra privati	
Pagamenti	5	Reati contro la PA Corruzione tra privati Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis. c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter. c.p.)	Poteri di firma Sistema di deleghe Conservazione atti Report su procedimento Verifica congruità pagamenti per voce di spesa
Incassi	5	Riciclaggio (art. 648 bis. c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter. c.p.)	Verifica su fonti contrattuali Sistema di poteri Conservazione atti
Personale, trattamenti, obblighi fiscali e contributivi	4	Reati contro la PA Corruzione tra privati - Caporalato	Sistema di poteri e deleghe Report su procedimento Conservazione atti Codice etico
Formazione	3	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Reati contro la PA in generale (corruzione ecc.)	Poteri di firma Sistema di deleghe Report su procedimento
Informatica	3	Reati informatici Violazione delle norme sulla protezione dei dati personali Frode Informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art.640 ter c.p.)	Accesso al server Accesso al sistema Sistema archiviazione dati Codice etico

Posizioni apicali

4	Reati contro la PA Reati societari Riciclaggio (art. 648 bis. c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter. c.p.) Induzione a non rendere testimonianza o a rendere falsa testimonianza Impiego di lavoratori di paesi terzi Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01): <ul style="list-style-type: none">▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)▪ Lesioni personali colpose (art. 590, 3° c., c.p.)	Reporting sistematico su contatti PA Correttezza documentazioni contabili e bilancio Codice etico Controllo su consulenze e reporting su incarichi più significativi Nomine previste dalla legge in materia di sicurezza Redazione DVR e DUVRI Adempimenti D.Lgs 81/08 e 106/2009 Sistema reporting sicurezza
---	--	--

(°) La griglia riporta i rischi che nell'analisi sono stati stimati con un valore pari o superiore a 3, in una scala da 1 a 5. Essa ha valore di guida pratica ed ha quindi carattere indicativo, come pure indicativi e non esaustivi devono intendersi i rischi di infrazione ed i controlli a presidio, essendo sempre possibile, in astratto, che siano poste in essere condotte riferibili a reati la cui commissione è stata stimata a basso rischio. L'elenco dei reati compresi nell'ambito di applicazione 231, le relative sanzioni ed i criteri generali da seguire per la loro prevenzione riportati nella presente parte speciale hanno quindi valore generale e inderogabile, con riferimento a tutte le attività aziendali.

